Euroconference

Crisi e risanamento

Bimestrale dedicato all'analisi delle soluzioni alla crisi d'impresa

Diritto e fisco

I piani di ristrutturazione soggetti a omologazione alla luce del Correttivo *ter* e delle indicazioni di prassi

Nicla Corvacchiola 2

La nuova finanza prededucibile tra necessità di sostegno finanziario e tutela dei creditori

Danilo Cannella 11

Erario e concordato: una questione di equilibrio

Domenica Capezzera 21

La liquidazione controllata degli enti non commerciali e associativi

Giulio Pennisi 31

Concordato semplificato e distribuzione di finanza esterna

Ernestina De Medio 40

La nuova responsabilità dei sindaci e l'applicabilità della norma sui limiti di risarcimento del danno

Luigi Ferrajoli, Francesco Ferrajoli 48

Ancora incertezze in tema di concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese

Federico Colognato 56

Operatività

Le concrete prospettive di risanamento dell'impresa nella composizione negoziata della crisi d'impresa

Maurizio Stella 66

Post fallimento: una cartella notificata solo al curatore non è opponibile al soggetto "ritornato *in bonis*"

Gianfranco Antico 75

Osservatorio

Osservatorio di giurisprudenza della crisi d'impresa

Massimo Conigliaro 84

Crisi e risanamento n. 72/2025

I piani di ristrutturazione soggetti a omologazione alla luce del Correttivo *ter* e delle indicazioni di prassi

Nicla Corvacchiola – Dottore commercialista, docente a contratto Università Liuc – Carlo Cattaneo – Castellanza

Il documento di ricerca elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) sul Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), aggiornato alle modifiche del D.Lgs. n. 136/2024, rappresenta un contributo di notevole pregio scientifico e pratico. In un panorama normativo caratterizzato da una continua evoluzione, l'analisi del CNDCEC offre un punto fermo, una bussola per orientare l'interprete e l'operatore nella decodifica di un istituto che, pur essendo di recente introduzione, si pone al centro del nuovo paradigma del diritto della crisi. Il PRO, infatti, non è una mera superfetazione tecnica, ma l'incarnazione normativa della "cultura del salvataggio" promossa a livello europeo dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), che mira a relegare la liquidazione giudiziale a extrema ratio.
L'analisi del CNDCEC colloca con lucidità il PRO in una posizione intermedia e ibrida, tra la natura eminentemente negoziale degli accordi di ristrutturazione e la più strutturata e giudizializzata procedura di concordato preventivo. Questa collocazione, tuttavia, non è priva di tensioni sistemiche. Il presente contributo, muovendo dalla solida base ricostruttiva offerta dal documento, si propone di approfondire criticamente 2 profili nevralgici: l'architettura funzionale dello strumento, che ne svela la logica profonda, e la persistente incertezza sulla sua finalità ultima, correttamente definita dal CNDCEC una "questione spinosa", che il recente "Correttivo" non ha sopito, ma anzi, per certi versi, acuito.

Premesse sistematiche e collocazione normativa

Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) rappresenta un istituto giuridico di notevole complessità sistematica, introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 83/2022, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023. La genesi normativa dello strumento non può essere disgiunta dalle finalità di armonizzazione europea in materia di ristrutturazioni preventive, che hanno trovato espressione nella necessità di garantire quadri normativi uniformi per il superamento della crisi d'impresa.

La collocazione sistematica del PRO nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi *ex* art. 2, comma 1, lett. m-*bis*), CCII, testimonia la volontà del Legislatore di posizionare tale istituto in una

zona liminale tra gli accordi negoziali e le procedure giurisdizionali tradizionali. Questa scelta metodologica non è priva di implicazioni, sia teoriche che pratiche: il PRO si configura come strumento ibrido che consente al debitore di derogare contestualmente ai principi concorsuali fondamentali, segnatamente la *par condicio creditorum*, la responsabilità illimitata del debitore *ex* art. 2740, c.c., e l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Il Decreto Correttivo 2024 ha introdotto modificazioni sostanziali alla disciplina originaria, particolarmente significative per quanto attiene alla transazione fiscale (nuovo art. 64-*bis*, comma 1-*bis*, CCII) e alla regolamentazione degli atti di straordinaria amministrazione durante la fase preparatoria. Tali modifiche rappresentano una risposta alle criticità applicative emerse nella prassi professionale e giurisprudenziale del biennio 2022-2024.

Presupposti soggettivi e oggettivi: delimitazione dell'ambito applicativo

Presupposti soggettivi

La delimitazione soggettiva dell'accesso al PRO rivela una precisa scelta di politica legislativa. Il Legislatore ha riservato tale strumento esclusivamente all'imprenditore commerciale sopra-soglia, escludendo tanto l'imprenditore minore quanto quello agricolo. Questa opzione normativa riflette una concezione gerarchica degli strumenti di regolazione della crisi, in cui il PRO si colloca come rimedio specifico per realtà imprenditoriali di dimensioni significative.

La coincidenza tra i presupposti soggettivi del PRO e quelli del concordato preventivo, sancita dalla convertibilità prevista dall'art. 64-*quater*, CCII, testimonia l'intenzione sistematica di creare una zona di fungibilità procedurale. Tale scelta appare coerente con la filosofia del procedimento unitario, che permette al debitore di modulare la strategia di superamento della crisi in funzione dell'evolversi delle circostanze negoziali.

Presupposti oggettivi

Sul versante oggettivo, il PRO richiede lo stato di crisi o di insolvenza secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII. La coincidenza con i presupposti del concordato preventivo conferma l'omogeneità teleologica degli strumenti, pur nella diversità dei meccanismi operativi. Particolarmente significativa appare l'ammissibilità dello strumento anche in presenza di insolvenza non irreversibile, purché permanga la capacità gestionale dell'azienda in condizioni di equilibrio finanziario.

Caratteristiche tipologiche e profili distintivi

L'analisi delle caratteristiche tipologiche del PRO rivela elementi di discontinuità sistematica rispetto agli istituti tradizionali. In particolare, emergono 5 elementi qualificanti:

1. la suddivisione obbligatoria in classi con possibilità di deroga agli artt. 2740 e 2741, c.c.;

2. il requisito dell'unanimità delle classi senza deroghe;
3. l'assenza di spossessamento attenuato;
4. l'obbligo di trattamento equivalente per i creditori dissenzienti;
5. l'inderogabilità del soddisfacimento integrale dei dipendenti privilegiati.

Il meccanismo delle classi rappresenta il nucleo teorico del PRO. La formazione delle classi secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici consente la differenziazione del trattamento creditorio, derogando alla *par condicio* tradizionale. Il controllo giudiziale sulla corretta formazione delle classi si configura come presidio contro manipolazioni strumentali finalizzate al conseguimento artificioso delle maggioranze.

Il requisito dell'unanimità delle classi distingue nettamente il PRO dal concordato preventivo, ove sono previste deroghe di cui all'art. 112, CCII. Tale rigidità procedurale appare compensata dalla maggiore flessibilità operativa derivante dall'assenza di spossessamento e dalla conservazione della gestione totalitaria in capo al debitore.

Procedura di accesso e regime degli atti di gestione

Modalità di accesso

Il Decreto Correttivo ha chiarito significativamente il regime procedimentale di accesso al PRO, superando le incertezze interpretative relative alla domanda con riserva. L'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 44, CCII, ha delineato un sistema bifasico che consente al debitore di modulare il livello di impegno procedurale in funzione del grado di definizione del progetto di ristrutturazione.

La possibilità di presentare domanda in bianco senza progetto di regolazione comporta l'applicazione del regime autorizzativo dell'art. 46, CCII, con conseguente inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. Diversamente, la presentazione contestuale di un progetto di regolazione consente l'applicazione del regime più favorevole previsto per il PRO, subordinatamente al riconoscimento giudiziale di tale beneficio.

Gestione dell'impresa e ruolo del commissario

Il regime gestionale del PRO presenta profili di particolare interesse. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, orientata «*nel prevalente interesse dei creditori*» *ex* art. 64-*bis*, comma 5, CCII. Tale formula normativa introduce un principio di etero-direzione finalistica che condiziona l'esercizio dei poteri gestori alla tutela dell'interesse collettivo dei creditori.

La nomina obbligatoria del commissario giudiziale nella domanda con riserva si rivela funzionale al compito di vigilanza e informazione che egli deve svolgere nei confronti del Tribunale. Tale obbligo risponde, infatti, all'esigenza di assicurare un costante presidio contro eventuali atti in frode ai

creditori non dichiarati nella domanda, fatta salva l'ipotesi della scelta preventiva prevista dall'art. 44, comma 1-*quater*, CCII.

Il commissario giudiziale, inoltre, è gravato da un obbligo informativo esteso, che comprende ogni circostanza o condotta del debitore potenzialmente idonea a compromettere l'efficacia della soluzione della crisi.

La natura obbligatoria della nomina si desume anche dal tenore letterale dell'art. 44, comma 1, lett. c), CCII, che, disciplinando gli obblighi informativi, dispone espressamente che il procedimento si svolga «*sotto la vigilanza del commissario giudiziale*». Durante questo periodo, il commissario esercita un controllo sull'adempimento degli obblighi informativi – anche in merito alla gestione finanziaria dell'impresa e alle attività svolte ai fini della predisposizione della domanda e del piano (art. 44, comma 1, lett. c), CCII) – e può segnalare quelle condotte del debitore che giustificano la revoca del provvedimento di concessione dei termini (art. 44, comma 1, lett. a), CCII).

In particolare, egli verifica:

1. il compimento di atti di frode ai creditori o di ogni altra condotta idonea a pregiudicare la soluzione della crisi (art. 44, comma 1, lett. b), CCII);
2. la grave violazione degli obblighi informativi (art. 44, comma 1, lett. c), CCII).

In questa fase emergono significative differenze tra la disciplina del PRO e quella del concordato preventivo.

Nel PRO, l'imprenditore conserva la piena gestione dell'impresa, che deve essere orientata, ai sensi dell'art. 64-*bis*, comma 5, CCII, «*nel prevalente interesse dei creditori*».

Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con il piano devono essere segnalati al commissario giudiziale, analogamente a quanto previsto nella composizione negoziata, in cui l'imprenditore è tenuto a informare, preventivamente e per iscritto, l'esperto del compimento di tali atti (art. 21, comma 2, CCII).

Ricevuta l'informativa, se il commissario ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o non sia conforme al piano, deve segnalarlo all'organo amministrativo e, se esistente, all'organo di controllo.

La *ratio* di questa previsione è quella di dissuadere il debitore dal porre in essere atti pregiudizievoli. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene comunque compiuto, il commissario è tenuto a informare immediatamente il Tribunale, affinché apra il procedimento di revoca (art. 64-*bis*, comma 6, CCII).

È evidente che le conseguenze cui il debitore si espone nel PRO, in caso di mancata ottemperanza alle indicazioni del commissario, siano più gravi rispetto a quelle previste nella composizione negoziata: in quest'ultima, l'esperto si limita infatti ad annotare il dissenso nel Registro Imprese (art.

21, comma 4, CCII), con effetti limitati alla reputazione del debitore e a eventuali azioni revocatorie in sede di liquidazione giudiziale.

Nel PRO, invece, l'informativa del commissario al Tribunale può condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura e, in presenza di istanze, all'apertura della liquidazione giudiziale.

Diversamente, nel concordato preventivo si realizza uno spossessamento attenuato: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria, mentre gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci *ab origine* se non autorizzati preventivamente dal Tribunale (dal deposito della domanda fino al decreto di apertura *ex* art. 47, CCII) o dal giudice delegato (dal decreto di apertura fino all'omologazione).

Il raffronto tra le 2 discipline consente di evidenziare che, nel PRO, gli atti di straordinaria amministrazione non sono inefficaci *ex lege*, ma divengono tali solo in seguito alla segnalazione negativa del commissario giudiziale e al provvedimento del Tribunale di revoca dalla procedura.

In tal caso, appare ragionevole ritenere che gli atti diventino inefficaci in virtù della revoca, analogamente a quanto accade in caso di diniego di omologazione del PRO, con la conseguente perdita dell'effetto esonerativo di cui all'art. 166, comma 3, lett. e), CCII.

Tale effetto, infatti, riguarda soltanto «*gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano* […] *omologato*»; ne consegue che solo gli atti esecutivi del piano omologato ne beneficiano, mentre restano esclusi quelli compiuti tra la domanda e l'omologazione.

Quanto al ruolo del commissario giudiziale nella fase di ammissione al PRO, l'art. 64-*bis*, comma 4, CCII, dispone che il Tribunale, presentata la proposta, pronunci decreto con cui:

a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato e nomina o conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lett. c) e d).

Questa disposizione, pur modellata sull'art. 47, comma 1, CCII, relativo al concordato preventivo, non prevede l'acquisizione del parere del commissario giudiziale, omissione che può essere ricondotta a una lacuna di coordinamento o a una scelta consapevole del Legislatore.

Tale scelta appare, tuttavia, singolare, poiché anche nel PRO devono essere valutati i requisiti di fattibilità del piano, ossia la non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi in scenario liquidatorio o la non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori in ipotesi di continuità aziendale.

La giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza del parere del commissario giudiziale, rilevando come esso possa fornire una valutazione preliminare di fattibilità del piano e di ammissibilità della proposta, in conformità all'art. 7, CCII.

La fase di ammissione al PRO rappresenta, infatti, un momento cruciale, poiché comporta la verifica della corretta formazione delle classi, anche al fine di scongiurare manipolazioni volte a ottenere maggioranze artificiali.

Il parere del commissario, dunque, assume un ruolo determinante non solo nella valutazione della fattibilità del piano, ma anche nella verifica della corretta composizione delle classi.
Benché la norma non lo imponga espressamente, la prassi dei Tribunali evidenzia la necessità, se non l'indispensabilità, del supporto tecnico del commissario giudiziale in questa fase.
Il peso delle sue valutazioni emerge, altresì, durante le operazioni di voto, le quali, ai sensi dell'art. 64-*bis*, comma 7, CCII, si svolgono con le stesse modalità del concordato preventivo, e il voto è espresso anche in considerazione di quanto dichiarato dal commissario nella relazione, *ex* art. 105, CCII.
Il contenuto della relazione del commissario giudiziale deve includere una valutazione delle utilità conseguibili in caso di liquidazione giudiziale, elemento cruciale per la tutela dei creditori dissenzienti ai sensi dell'art. 64-*bis*, comma 8, CCII.
Poiché nel PRO non è richiesto all'attestatore di esprimersi sulla deteriorità del trattamento dei creditori, la relazione del commissario dovrebbe contenere anche una simulazione comparativa tra quanto i creditori riceverebbero in PRO e in caso di liquidazione giudiziale.
Tale simulazione può fornire al debitore indicazioni preziose sulla probabile approvazione o meno del piano da parte delle classi, consentendogli, se necessario, di convertire la procedura in concordato preventivo ai sensi dell'art. 64-*quater*, CCII.
Infine, in virtù del rinvio dell'art. 64-*bis*, all'art. 92, CCII, il commissario giudiziale può anche svolgere attività di supporto al debitore. L'art. 92, comma 3, CCII, stabilisce infatti che, nel concordato in continuità aziendale, durante il termine concesso *ex* art. 44, comma 1, lett. a), il commissario, se richiesto o in presenza di misure protettive, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando eventuali suggerimenti per la sua redazione. Tale supporto può estendersi anche alle modifiche del piano o della proposta.
La differenza con il concordato preventivo è strutturale: mentre in quest'ultimo gli atti non autorizzati sono inefficaci *ab origine*, nel PRO l'inefficacia sopravviene solo a seguito della segnalazione del commissario e dell'eventuale revoca giudiziale. Tale diversità riflette il diverso equilibrio tra autonomia gestionale del debitore e tutela dei creditori nei 2 strumenti.

Il professionista indipendente: requisiti e funzioni attestative

L'evoluzione della figura del professionista indipendente rappresenta uno dei profili più significativi delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo. L'estensione delle competenze attestative alla verifica della transazione fiscale (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 64-*bis*) testimonia l'ampliamento del ruolo di gatekeeping professionale nell'accesso agli strumenti di ristrutturazione.
I requisiti di indipendenza, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, richiamano i principi di terzietà tipici della revisione legale, estendendoli attraverso il rinvio all'art. 2399, c.c. L'interpretazione

giurisprudenziale estensiva che include i rapporti di convivenza *more uxorio* tra le situazioni compromettenti l'indipendenza conferma l'orientamento verso una concezione sostanziale piuttosto che meramente formale del requisito.

L'attestazione della veridicità dei dati aziendali non si limita alla conformità contabile, ma richiede una verifica sostanziale dell'esistenza e valutazione degli elementi dell'attivo e passivo. Parimenti, l'attestazione di fattibilità implica una valutazione prognostica della capacità del piano di superare la crisi con elevata probabilità di successo, attraverso l'analisi delle cause endogene ed esogene della crisi stessa.

La questione della finalità: continuità *versus* liquidazione

La questione più controversa riguarda l'ammissibilità di piani di ristrutturazione con finalità liquidatoria. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale non ha raggiunto una soluzione definitiva, nonostante le modifiche del Decreto Correttivo.

Evoluzione normativa e interpretativa

Il testo originario dell'art. 64-*bis*, comma 9, con il rinvio all'art. 84, comma 8, CCII, aveva alimentato le tesi favorevoli alla finalità liquidatoria. Il Decreto Correttivo ha sostituito tale riferimento con il richiamo all'art. 114-*bis*, collocato tra le norme inapplicabili al PRO, apparentemente per escludere la finalità liquidatoria.

Tuttavia, l'attuale formulazione mantiene il rinvio all'art. 114, CCII, che disciplina la liquidazione nel concordato liquidatorio. Tale circostanza ha indotto la giurisprudenza di merito più recente (Trib. Milano, novembre 2024) a ritenere ammissibili piani di natura «*eminentemente liquidatoria*».

Analisi critica degli argomenti

La tesi restrittiva, sostenuta dal Tribunale di Roma (luglio 2024), si basa su un'interpretazione sistematica che valorizza: il riferimento al "valore generato dal piano"; la conservazione della gestione totalitaria; i richiami normativi alla continuità aziendale; la scomparsa del riferimento all'art. 84, comma 8, CCII; la presunta elusione delle soglie del concordato liquidatorio.

Tale ricostruzione appare, tuttavia, metodologicamente fragile sotto diversi profili. In primo luogo, il "valore generato dal piano" può derivare anche dalla liquidazione efficiente degli attivi. In secondo luogo, la gestione totalitaria è compatibile anche con finalità liquidatorie, come dimostra l'applicabilità dell'art. 94, CCII, al concordato liquidatorio. In terzo luogo, le norme sui contratti pendenti (artt. 95 e 97, CCII) disciplinano situazioni applicabili anche alla liquidazione.

La questione assume particolare rilevanza sistematica, perché tocca i principi fondamentali della distinzione tra strumenti conservativi e liquidatori. L'ammissione della finalità liquidatoria nel PRO

comporterebbe l'introduzione di un *tertium genus* negli strumenti di regolazione della crisi, con caratteristiche ibride tra accordi negoziali e procedure giurisdizionali.

Profili critici e prospettive evolutive

Criticità sistematiche

L'analisi del PRO rivela diverse criticità sistematiche che meritano un approfondimento critico. In primo luogo, la sovrapposizione funzionale con il concordato preventivo in continuità aziendale solleva interrogativi sulla razionalità del sistema. La possibilità di conversione tra i 2 strumenti (art. 64-*quater*, CCII) conferma l'omogeneità sostanziale, rendendo questionabile la necessità di una duplicazione normativa.

In secondo luogo, il requisito dell'unanimità delle classi, pur garantendo un elevato livello di consenso, rischia di irrigidire eccessivamente il sistema, compromettendo l'efficacia dello strumento in presenza di creditori strategicamente opportunistici. La mancanza di meccanismi di cram-down limita significativamente l'utilità pratica del PRO rispetto ad alternative procedurali.

In terzo luogo, l'assenza del parere del commissario giudiziale in fase di ammissione, diversamente dal concordato preventivo, appare una lacuna sistematica difficilmente giustificabile. La valutazione della corretta formazione delle classi e della fattibilità del piano richiederebbe necessariamente l'apporto tecnico dell'organo di controllo.

Prospettive di sviluppo

L'evoluzione del PRO dipenderà largamente dalla prassi applicativa e dall'orientamento giurisprudenziale. L'introduzione della transazione fiscale rappresenta un significativo incentivo all'utilizzo dello strumento, colmando una lacuna che ne limitava l'attrattività. Tuttavia, permangono interrogativi sulla sostenibilità di un sistema caratterizzato da una elevata complessità procedurale a fronte di vantaggi sostanziali non sempre evidenti.

La questione della finalità liquidatoria richiederà probabilmente un intervento chiarificatore del Legislatore o un consolidamento giurisprudenziale. L'attuale incertezza interpretativa compromette la certezza del diritto e la prevedibilità degli esiti procedimentali, elementi essenziali per la pianificazione strategica delle ristrutturazioni aziendali.

Riflessioni conclusive

Il PRO si presenta come uno strumento di notevole complessità teorica e applicativa, che testimonia l'evoluzione del diritto della crisi verso forme sempre più sofisticate di tutela dell'impresa. L'influenza del diritto europeo ha comportato l'introduzione di meccanismi procedimentali innovativi, caratterizzati da un elevato grado di flessibilità e adattabilità alle specificità della crisi aziendale.

Le modifiche del Decreto Correttivo hanno contribuito a chiarire alcuni profili applicativi, particolarmente in materia di regime degli atti di gestione e di transazione fiscale. Tuttavia, permangono aree di incertezza interpretativa che richiedono ulteriori approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.

L'approccio metodologico adottato dal Legislatore, caratterizzato da rinvii normativi complessi e criteri di compatibilità, riflette la difficoltà di armonizzare innovazione procedurale e coerenza sistematica. Il risultato è un quadro normativo di indubbia ricchezza concettuale, ma di non agevole applicazione pratica.

Il documento del CNDCEC rappresenta un contributo significativo alla sistematizzazione della materia, offrendo una chiave di lettura tecnico-giuridica delle innovazioni introdotte dal Decreto Correttivo. L'approccio analitico adottato consente di cogliere le implicazioni teoriche e pratiche delle modifiche normative, fornendo agli operatori del diritto strumenti interpretativi adeguati alla complessità del sistema.

La sfida futura consisterà nel trovare un equilibrio tra sofisticazione procedurale ed efficacia applicativa, garantendo che gli strumenti di ristrutturazione mantengano la loro funzione di preservazione del valore d'impresa senza trasformarsi in meccanismi eccessivamente complessi e costosi. In questa prospettiva, il PRO dovrà dimostrare la propria utilità pratica attraverso un'applicazione giurisprudenziale coerente e una prassi professionale consolidata.

Crisi e risanamento n. 72/2025

La nuova finanza prededucibile tra necessità di sostegno finanziario e tutela dei creditori

Danilo Cannella – Dottore commercialista in Milano

L'obiettivo dell'uscita dalla crisi, facilitato attraverso un sistema di tutele che consentono all'imprenditore di far ricorso a mezzi finanziari di terzi e nel contempo garantendo a questi ultimi il vantaggio di vedersi riconosciuta una posizione preferenziale in sede di restituzione, offre in sostanza una sorta di incentivo ai potenziali finanziatori, i quali possono far affidamento sulla prededuzione del credito. Si osserva che l'autorizzazione non risulta necessaria per l'ottenimento del finanziamento, ma per l'attribuzione di particolari prerogative a detti atti, affinché possano prodursi gli effetti protettivi per le controparti.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (di seguito "CCII"), nel recepire la Direttiva 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la definizione di strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 2, lett. m-*bis*), nel cui *genus* rientrano sia le tradizionali procedure concorsuali conosciute sotto la Legge fallimentare, come ad esempio il concordato preventivo, sia pure completamente rinnovato, e gli accordi di ristrutturazione, che "procedure concorsuali" nuove, come, ad esempio, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall'art. 25-*sexies*, e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, c.d. PRO, previsto dall'art. 64-*bis*.

Oltre agli strumenti di regolazione della crisi, all'interno del CCII è stata travasata anche la disciplina della nuova composizione negoziata della crisi, che ha trovato uno spazio all'interno del CCII agli artt. 12 ss.

La composizione negoziata della crisi non è propriamente uno strumento di regolazione della crisi, ma un percorso stragiudiziale che l'imprenditore può intraprendere per tentare di risanare la propria impresa, con l'ausilio di un esperto nominato da una commissione istituita presso le CCIAA.

La composizione negoziata si sta gradualmente affermando come una fase necessaria che anticipa l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il quale può rappresentare un possibile sbocco della composizione negoziata.

L'art. 23, comma 2, CCII, prevede come possibile sbocco della composizione negoziata l'accesso «*ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente Codice* [...]». Nelle intenzioni del Legislatore, dunque, la composizione negoziata si pone come una fase anticipata ed eventuale alla quale l'imprenditore può fare ricorso tutte le volte che ritenga sussistenti «*concrete prospettive di risanamento*»[1].

Sia gli strumenti di regolazione della crisi, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, che la composizione negoziata hanno la comune finalità del risanamento dell'impresa in crisi, anche attraverso forme di continuità aziendale c.d. indiretta.

La continuità aziendale indiretta è definita dall'art. 84, comma 2, CCII, secondo cui questa si realizza quando il piano di risanamento prevede la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività di impresa a opera di un soggetto diverso dal debitore, che gli subentri «*a qualunque altro titolo*», compresa la cessione, il conferimento, l'usufrutto, l'affitto, anche stipulato prima della presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Il risanamento dell'impresa in crisi è oggi divenuto uno dei fini cui devono tendere la composizione della crisi e gli strumenti di regolazione con finalità conservativa del compendio aziendale.

Si tratta di una finalità pari ordinata, rispetto a quella di consentire ai creditori di soddisfare le proprie ragioni di credito, non più, però, la migliore soddisfazione, ma un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il risanamento, tuttavia, non può prescindere dalla possibilità, riconosciuta all'imprenditore in crisi, di continuare ad avere accesso alle fonti esterne di finanziamento, al fine di sostenere finanziariamente la gestione corrente e/o il piano di ristrutturazione aziendale.

Il Legislatore della Legge fallimentare aveva avvertito questa esigenza introducendo una speciale disciplina in materia di finanziamenti prededucibili, regolati dall'art. 182-*quater*, rubricato "Disposizione in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione" e dall'art. 182-*quinquies*, rubricato "Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti".

Con l'avvento del Codice della Crisi, la materia dei finanziamenti prededucibili è stata prevista nell'ambito del concordato preventivo, agli artt. 99, 101 e 102, CCII, e in quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui disciplina ha subito un intervento più formale che sostanziale a opera del D.Lgs. n. 136/2024 (di seguito "Correttivo"), che ha inserito con il comma 4-*bis* dell'art. 57, una previsione autonoma che contiene un rinvio espresso alle norme dettate in materia di concordato preventivo.

[1] Cfr. art. 17 – "Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento" – comma 5, nel quale il riferimento alle concrete prospettive di risanamento dell'impresa è ripetuto in modo quasi ossessivo. Il riferimento al risanamento dell'impresa come «*ragionevolmente perseguibile*» lo ritroviamo anche nell'art. 12, comma 1, e nell'art. 21 – "Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative" – nel quale si parla di «*prospettive di risanamento*».

Una normativa di favore per i finanziamenti prededucibili è stata introdotta anche nell'ambito della composizione negoziata, con la previsione contenuta nell'art. 22, CCII.

L'esigenza, quindi, di approntare un quadro normativo adeguato ad assicurare l'accesso alla nuova finanza prededucibile è stata soddisfatta sin da subito, quando l'imprenditore, trovandosi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, decide di accedere alla composizione negoziata (cfr. art. 12, comma 1, CCII).

Nell'ambito della composizione negoziata, l'imprenditore ha la possibilità di chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie (cfr. art. 22).

La libertà di forma dei finanziamenti evita condizionamenti all'imprenditore che può quindi ricorrere alla forma di finanziamento che reputi più adatta alle proprie esigenze (crediti per cassa o di firma, a revoca o a scadenza, bullet o con piano di ammortamento, ecc.).

In sostanza, possono ricomprendersi nella norma tutte quelle operazioni di sostegno al debitore e che abbiano quale effetto correlato l'insorgere di un diritto di credito nei suoi confronti.

Tuttavia, non vi è una piena sovrapponibilità tra la disciplina dei finanziamenti prededucibili nell'ambito della composizione negoziata, di cui al ricordato art. 22, e quelli previsti nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, di cui agli artt. 99, 101 e 102.

La prima differenza che salta all'occhio discende dalla natura stragiudiziale della composizione negoziata, nella quale l'imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento, neppure attenuato, diversamente da quanto accade nel concordato preventivo, nel quale, come noto, l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Nel concordato preventivo è presente una limitazione al potere gestorio, in quanto l'imprenditore non può compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale o del giudice delegato (cfr. artt. 46 e 94).

Dalla differenza evidenziata discende che con l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 22, CCII, l'imprenditore non sta chiedendo al Tribunale una autorizzazione a contrarre, bensì il riconoscimento del beneficio della prededuzione al credito del soggetto sovventore che assicura sostegno finanziario all'impresa in crisi.

Ferme le responsabilità dell'imprenditore per gli atti posti in essere in pendenza di composizione negoziata (cfr. art. 21, comma 1, ultimo periodo), egli non subisce limitazioni di sorta, salvo l'obbligo di informativa preventiva all'esperto, il quale non può impedire il compimento dell'atto di straordinaria amministrazione, ma esclusivamente segnalare il proprio disappunto, che può sfociare nella decisione di iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese.

Pertanto, nella composizione negoziata, l'imprenditore chiede il vaglio giudiziale esclusivamente per far beneficiare il credito del sovventore del beneficio della prededuzione.

Si tratta di una prededuzione disciplinata espressamente dalla norma in commento, che si aggiunge alla previsione generale sulla prededuzione contenuta nell'art. 6, CCII, che, nell'identificare alcune fattispecie al verificarsi delle quali scatta la prededuzione, fa salva la prededuzione a quei crediti «*così qualificati dalla legge*».

La prededuzione riconosciuta al credito del sovventore diventa un attributo del credito che discende dall'autorizzazione e opera qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, e permane anche quando si susseguono più procedure[2].

Ne consegue che un finanziamento autorizzato nella composizione negoziata farà sorgere un credito prededucibile, che manterrà questa sua qualità nell'eventuale successivo concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale, ancorché queste procedure non siano caratterizzate da una *consecutio*.

La prededuzione sottrae il debito dalla massa passiva e ne consente il soddisfacimento integralmente e anteriormente rispetto ai creditori concorrenti, con il conseguente possibile aggravamento della posizione di questi ultimi (le risorse per il rimborso della prededuzione sono sottratte agli altri creditori, pure se privilegiati).

Si rende, pertanto, necessario un bilanciamento tra gli opposti interessi: da un lato, l'imprenditore che necessita di finanziare la propria impresa in crisi al fine di superarla e, dall'altro, i creditori che vedono diminuire la garanzia patrimoniale a favore del sovventore, il cui credito avrà un diritto di priorità nel soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

Al fine di contemperare questi interessi, il riconoscimento della prededuzione ai crediti del sovventore è sempre sottoposto al vaglio del Tribunale che deve accertare che i finanziamenti siano funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.

Questo tipo di verifica è presente tanto nella composizione negoziata, quanto negli strumenti di regolazione della crisi, con finalità conservativa dalla continuità aziendale.

Per autorizzare i finanziamenti prededucibili nell'ambito della composizione negoziata, il Tribunale deve verificare la loro funzionalità rispetto a:

– continuità aziendale;

– migliore soddisfazione dei creditori.

Rispettate queste 2 condizioni, il Tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti:

a) in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o la riattivazione delle linee di credito sospese;

b) dai soci (anche "nuovi"?);

[2] Cfr. art. 22, comma 1-*ter*, CCII, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024, con entrata in vigore dal 28 settembre 2024 e applicazione ai procedimenti pendenti.

c) con una o più società appartenenti a un gruppo di imprese di cui all'art. 25 (che sono già esclusi dal regime della postergazione).

Nelle lettere b) e c) rientrano i soci diretti e le società appartenenti al medesimo gruppo, mentre nella lett. a) rientrano tutti gli altri soggetti, che non presentano legami partecipativi con l'imprenditore in crisi.

La norma in esame è stata interessata da una modifica a opera del Correttivo, che ha chiarito quanto segue:

– l'autorizzazione è solo ai fini del riconoscimento del beneficio della prededuzione;

– non ci sono vincoli sulla natura dei finanziamenti agevolati, che possono assumere qualsiasi forma, compresa la richiesta (di emissione) di garanzie e controgaranzie (analoga disposizione è prevista per il concordato preventivo dall'art. 102, CCII);

– rientra, ora, nel novero dei nuovi finanziamenti agevolati, anche la riattivazione delle linee di credito sospese dalle banche in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (cfr. artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-*bis*);

– «*L'attuazione del provvedimento di autorizzazione*» (*recte* «*L'esecuzione del finanziamento agevolato*») può avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se ciò è previsto dal Tribunale oppure se indicato nella relazione finale dell'esperto.

Quest'ultima previsione – contenuta nel nuovo comma 1-*bis* – consente all'imprenditore di ottenere l'autorizzazione nella fase della composizione negoziata, mentre la stipulazione del contratto di finanziamento così autorizzato e la conseguente erogazione di nuova finanza potranno avvenire in un momento successivo alla chiusura della composizione negoziata.

Quindi, è possibile che l'imprenditore, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, acceda a uno strumento di regolazione della crisi (ad esempio, a una procedura di concordato preventivo) nel corso del quale perfezioni il contratto di finanziamento, senza necessità di dover ricorrere all'autorizzazione prevista dall'art. 99.

Questa previsione schiude la porta a un arbitraggio in funzione dello strumento di regolazione della crisi al quale l'imprenditore intende accedere per il superamento della crisi, in quanto la disciplina che regola i finanziamenti prededucibili nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi appare più stringente rispetto a quella dettata nell'ambito della composizione negoziata dall'art. 22.

Basti pensare che nei finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo, se si escludono i casi d'urgenza, sarà sempre necessaria la relazione di attestazione di un professionista indipendente (cfr. art. 99, comma 2).

Un'altra differenza di disciplina è possibile coglierla con riguardo ai finanziamenti dei soci.

Il beneficio della prededuzione ai finanziamenti soci (lett. b) deroga al regime della postergazione prevista dagli artt. 2467 ("Finanziamenti dei soci") e 2497-*quinquies* ("Finanziamenti nell'attività di

direzione e coordinamento") c.c., e nella composizione negoziata non incontra il limite dell'80%, diversamente da quanto accade nel concordato preventivo, nel quale:

> *«In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinques cod. civ., il beneficio della prededuzione previsto dagli artt. 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino al limite dell'80% del loro ammontare»* (cfr. art. 102, comma 1, CCII).

I soci disposti a sostenere finanziariamente la società avranno, dunque, interesse a finanziarla in seno alla composizione negoziata, così da evitare il limite sopra indicato che, tuttavia, non si applica ai nuovi soci, stante la previsione in forza della quale:

> *«Qualora il finanziatore abbia acquisto la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo, il beneficio della prededuzione opera per l'intero ammontare del finanziamento»* (cfr. art. 102, comma 2, in rapporto con gli artt. 120-*bis*, comma 2, e 120-*quinquies*).

Nel caso di un gruppo d'imprese che avendo i requisiti previsti dall'art. 25, chiedono congiuntamente la nomina di un esperto indipendente per la gestione delle trattative, i finanziamenti a favore di società controllanti o sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti, dopo la domanda di nomina dell'esperto nella composizione negoziata di gruppo, sono esclusi dalla postergazione, a determinate condizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-*quinquies* (cfr. art. 25, comma 8). Tali finanziamenti potranno essere autorizzati dal Tribunale ai sensi dell'art. 22, in questo modo aggiungendo al beneficio della esclusione della postergazione, anche quello della prededuzione.

Nel concordato preventivo di gruppo, il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati possono prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese.

Nel caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale di gruppo, i crediti vantati da chi esercita attività di direzione e coordinamento derivanti da finanziamenti contratti nell'anno anteriore l'apertura della liquidazione giudiziale sono postergati, salvo che non si tratti di finanziamenti che sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 102 (cfr. art. 292, comma 2).

Un'altra distinzione importante tra la disciplina dei finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata e quella nel concordato preventivo è rappresentata dalla impossibilità di poter configurare nella prima i finanziamenti c.d. «*in funzione della presentazione della domanda di ammissione* […]», previsti dall'art. 99, comma 5.

A differenza di quanto prevede l'art. 99, per il concordato preventivo, che contempla 2 diversi tipi di finanziamenti prededucibili:

1. quelli autorizzati nella fase *ante* omologa (commi 1-4);
2. quelli erogati in funzione della presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo (comma 5),

l'autorizzazione *ex* art. 22 va sempre ottenuta prima della stipulazione del contratto di finanziamento[3].

Sul punto, si osserva che andrebbero tenute distinte 2 fattispecie: la prima, nella quale i finanziamenti vengono contratti prima dell'accesso alla composizione negoziata e una volta erogati, l'imprenditore ne chiede il riconoscimento della prededuzione; l'altra, nella quale i finanziamenti vengono contratti d'urgenza dopo l'accesso alla composizione negoziata, previa informativa all'esperto nominato, che viene messo nelle condizioni di verificare se si tratti di finanziamenti coerenti con lo stato delle trattative, le prospettive di risanamento e l'assenza di pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. art. 21) e, solo successivamente, l'imprenditore chiede al Tribunale di riconoscerne la natura prededucibile.

In questo ultimo caso, si ritiene che, se un finanziamento è funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, è tale sia che venga autorizzato preventivamente alla sua stipulazione/erogazione, che successivamente, purché sempre nell'ambito della composizione negoziata.

Inoltre, non dovrebbe assume alcuna rilevanza la circostanza che, in pendenza di composizione negoziata, il finanziamento sia stato deliberato, ma non ancora erogato, prima dell'autorizzazione. Intanto, perché le parti possono pattuire l'erogazione di un finanziamento condizionandolo alla autorizzazione del Tribunale, che in questo modo sarebbe successiva alla pattuizione e, in secondo luogo, perché ci si può trovare in presenza di finanziamenti che prevedono una linea di accordato, il cui utilizzo (tiraggio) dipende da una decisione successiva dell'imprenditore, che può riservarsi di utilizzarla esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale.

Ritenendo la prededuzione, da sola, non fosse sufficiente a stimolare un finanziatore a sostenere l'impresa in crisi, il Legislatore ha previsto altre agevolazioni, concorrenti con la prededuzione, quali:

– la stabilità dei finanziamenti autorizzati, che conservano i propri effetti indipendentemente da quale sarà l'esito della composizione negoziata;

– in ogni caso, la permanenza del beneficio della prededuzione, in forza della disposizione contenuta nell'art. 22, comma 1-*ter* (procedure esecutive e concorsuali);

– l'esenzione da revocatoria, visto che gli atti, i pagamenti e le garanzie non sono soggetti a revocatoria *ex* art. 166, comma 2, se risultano coerenti con:

- l'andamento e lo stato delle trattative con i creditori, in una prospettiva *ex ante*;

[3] Cfr. Trib. Napoli n. 3424/2025, Est, Grimaldi.

- le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui gli atti sono stati compiuti;

– per converso, nel caso in cui il Tribunale rigetti la richiesta di autorizzazione *ex* art. 22, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti (ad esempio, quelli eseguiti per rimborsare i finanziamenti che, pur non essendo stati autorizzati, sono stati contratti ugualmente) sono soggetti all'azione revocatoria di cui agli artt. 165 e 166;

– l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale in caso di autorizzazione, ai sensi dell'art. 324 (cfr. art. 24, comma 5), norma che trova applicazione anche ai finanziamenti prededucibili ai sensi degli artt. 99, 101 e 102, all'accordo in esito alla composizione negoziata, sottoscritto anche dall'esperto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), e nel concordato semplificato, *ex* art. 25-*sexies*, comma 8;

– per i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, l'esimente da responsabilità per abusiva concessione di credito nel caso in cui mantengano in essere le linee di credito (cfr. artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-*bis*).

Quest'ultimo aspetto è controverso, in quanto l'art. 22, per effetto della novella del Correttivo, consente di riconoscere la prededuzione alle linee di credito riattivate, che in precedenza erano state sospese. Dunque, una interpretazione restrittiva della disposizione imporrebbe alle banche di sospendere le linee di credito nei casi consentiti e sulla base del piano di risanamento prospettato del debitore, riattivare le linee di credito, così da acquisire il beneficio della prededuzione, che altrimenti non conseguirebbero mantenendo in essere le linee di credito.

Una interpretazione più in linea con la *ratio* della norma, dovrebbe considerare alla stregua di nuovi finanziamenti, anche gli utilizzi delle linee di credito revolving, successivamente alla autorizzazione del Tribunale.

Si è detto che il Tribunale deve verificare che il finanziamento per il quale l'imprenditore chiede il riconoscimento del beneficio della prededuzione al credito che da esso discende, deve essere funzionale a:

– continuità aziendale;

– migliore soddisfazione dei creditori.

A una prima lettura, un nuovo finanziamento prededucibile è funzionale alla continuità aziendale quando è essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa perché ne evita l'interruzione o il progressivo spegnimento. Allo stesso tempo, un nuovo finanziamento prededucibile in sé considerato, invece, non è mai funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, perché dal punto di vista patrimoniale, al di fuori del "concorso", esso è neutro, mentre nel concorso esso riduce la capienza del patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori.

Vale quindi la pena soffermarsi su questo secondo requisito. Affinché un nuovo finanziamento prededucibile risulti funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori deve generare valore per i creditori anteriori.

Un nuovo finanziamento prededucibile è funzionale all'obiettivo della migliore soddisfazione dei creditori, nella misura in cui consente la prosecuzione dell'attività d'impresa e attraverso questa promette la generazione di un maggior valore che ci si attende superiore rispetto all'onere della prededuzione: maggior valore che va a beneficio dei creditori anteriori.

Il maggior valore atteso dalla continuazione dell'attività d'impresa deve essere tale da consentire il rimborso del finanziamento prededucibile e la generazione di una eccedenza di valore da destinare al soddisfacimento dei creditori anteriori. Si tratta di un maggior valore atteso che non ci sarebbe nello scenario alternativo che non contempla il finanziamento considerato.

L'utilità per i creditori anteriori può derivare anche dalla circostanza che il finanziamento considerato consente di evitare o di ridurre una perdita di valore attesa.

Quindi, il finanziamento funzionale alla continuità di cui parla la norma è quel finanziamento che soddisfa contemporaneamente entrambi i requisiti (continuità e miglior soddisfacimento dei creditori anteriori, nel senso sopra indicato).

Si possono avere, infatti, finanziamenti che consentono la prosecuzione dell'attività e la generazione di valore, ma questo valore prospettico non è "grande" abbastanza da compensare il sacrificio certo della prededuzione. Questo potenziale maggior valore riservato ai creditori anteriori può essere il portatore di maggiori flussi monetari prodotti dalla continuità da porre al servizio del debito e/o di un maggior valore dell'azienda in funzionamento, nel caso di una prevista continuità aziendale c.d. indiretta. Gli uni e/o l'altro devono essere tali da consentire il rimborso del finanziamento prededucibile e la generazione di un maggior valore riservato ai creditori anteriori.

Proseguendo nell'analisi, però, ci si avvede che quello che rileva è quella che il Legislatore ha definito come la «*ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale*».

Sia il sovventore, che i creditori anteriori confidano nel successo del "nuovo" piano di risanamento (quello consentito dal "nuovo" finanziamento), in quanto la prededuzione avrà modo di scaricarsi esclusivamente in uno scenario in cui le cose non sono andate come ci si attendeva.

Quindi, si tratta di confrontare il risultato atteso del "nuovo" piano di risanamento che è possibile attuare con la "nuova finanza", tenendo conto della sua probabilità di accadimento, prevedendo anche un worst-case, con quello atteso dal piano di risanamento nel quale non è "calato" alcun finanziamento, anche in questo caso ponderato per tenere conto della sua probabilità di accadimento.

> Allora la condizione della migliore soddisfazione dei creditori anteriori potrà dirsi rispettata solo quando il "nuovo" piano di risanamento – consentito dalla "nuova finanza" – assicura un soddisfacimento dei creditori anteriori maggiore di quello che gli stessi riceverebbero nell'alternativo scenario di un piano di risanamento costruito senza ipotizzare l'apporto di nuova finanza.

Il giudizio di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, alla fine, è un giudizio sul piano di risanamento e sulla ragionevolezza delle sue assumptions. Per tale motivo, il Tribunale di Napoli citato ha ritenuto di estendere la propria analisi al mercato di riferimento dell'impresa e alle sue stime di crescita, al portafoglio clienti.

Non pare, invece, sempre corretto il riferimento allo scenario alternativo della liquidazione atomistica, in quanto la funzionalità alla continuità aziendale non significa anche essenzialità del finanziamento. Il finanziamento può essere funzionale al risanamento dell'impresa, ma non essenziale alla continuità. Se il finanziamento serve per il pagamento di stipendi e forniture essenziali alla prosecuzione dell'attività, è evidente che, in mancanza, l'unico scenario plausibile sarebbe quello liquidatorio. Ma se il finanziamento serve per attuare un piano di risanamento, che contempla, ad esempio, il completamento di una commessa, il rilascio di una garanzia al committente a fronte dell'affidamento di un lavoro, il completamento di un nuovo impianto di produzione, l'esercizio di una opzione, ecc., allora il finanziamento non è essenziale per la continuità, ma lo è per l'attuazione di un determinato piano di risanamento: quello che l'imprenditore considera realizzabile e che assicura una migliore soddisfazione dei creditori, rispetto ad altri possibili scenari alternativi.

Nella valutazione della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori anteriori, la comparazione con lo scenario alternativo della liquidazione atomistica ha senso esclusivamente quando l'impresa considera essenziale quel finanziamento per la sua stessa sopravvivenza, oppure quando presenta una componente patrimoniale fortemente immateriale, non suscettibile di realizzo e si trova in una situazione di illiquidità tale da non essere in grado di far fronte in modo regolare agli impegni di pagamento legati alla gestione corrente. In questi casi il finanziamento non è funzionale, ma essenziale alla continuità aziendale: in mancanza, l'attività si interrompe. Allora, in questi casi, il confronto con lo scenario alternativo della liquidazione è l'unico possibile.

Crisi e risanamento n. 72/2025

Erario e concordato: una questione di equilibrio

Domenica Capezzera – Consigliere Corte d'Appello di Roma

Il presente contributo analizza il concordato preventivo in continuità indiretta alla luce del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), con particolare attenzione al trattamento dei crediti erariali. La continuità indiretta, realizzata mediante il trasferimento dell'azienda a terzi, impone una valutazione rigorosa del valore generato e del suo impatto sul soddisfacimento minimo dei creditori pubblici. Attraverso l'esame della normativa vigente, della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché dei principali orientamenti dottrinali, lo scritto evidenzia plasticamente le criticità interpretative e le possibili soluzioni operative per garantire un equilibrio tra la salvaguardia dell'attività economica e la tutela dell'Erario.

Introduzione

La riforma organica della disciplina concorsuale introdotta dal CCII ha segnato un cambio di paradigma nella gestione della crisi d'impresa, privilegiando strumenti di regolazione anticipata e soluzioni conservative. In tale contesto, il concordato preventivo in continuità aziendale, specie nella sua forma indiretta, si configura come uno strumento flessibile e funzionale alla salvaguardia del valore economico e sociale dell'impresa.

La continuità indiretta nel quadro normativo

L'art. 87, comma 1, lett. f), CCII, riconosce espressamente la possibilità che la continuità aziendale sia realizzata anche tramite la cessione dell'azienda o di suoi rami a terzi. Si consideri che tale previsione supera la tradizionale dicotomia tra continuità e liquidazione, introducendo una forma ibrida che consente al debitore di proporre un piano fondato sulla prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto diverso.

Il Correttivo del 2024, dal suo canto, ha chiarito il rapporto tra concordato in continuità indiretta e concordato liquidatorio, introducendo l'art. 114-*bis*, e modificando la rubrica dell'art. 115, CCII.

La nozione di continuità indiretta: profili definitori e sistematici

La continuità aziendale rappresenta uno dei cardini del nuovo diritto della crisi, orientato non più alla mera liquidazione del patrimonio del debitore, ma alla conservazione del valore economico e sociale dell'impresa.

In tale prospettiva, l'art. 84, comma 2, CCII, distingue tra:

– continuità diretta, quando l'attività aziendale prosegue attraverso il debitore stesso, anche in forma ristrutturata;

– continuità indiretta, quando la prosecuzione avviene tramite un soggetto terzo, mediante cessione, affitto o conferimento dell'azienda.

La continuità indiretta si configura, dunque, come una modalità di prosecuzione dell'attività che prescinde dalla permanenza del debitore nella gestione, ma che ne conserva l'unità economica e produttiva.

Finalità e vantaggi della continuità indiretta

La *ratio* della continuità indiretta è duplice:

– valorizzare l'azienda come bene unitario, evitando la disgregazione atomistica dei beni in sede liquidatoria;

– favorire il subentro di soggetti terzi (assuntori, investitori, newCo) in grado di rilanciare l'attività, preservando posti di lavoro e relazioni economiche.

Requisiti e limiti

Per qualificare un piano come in continuità indiretta, è necessario che:

– l'attività aziendale prosegua in modo sostanzialmente analogo, anche se gestita da terzi;

– vi sia un collegamento funzionale tra la cessione o l'affitto dell'azienda e il piano concordatario;

– il valore generato dalla prosecuzione sia destinato al soddisfacimento dei creditori.

Non è sufficiente una mera cessione di beni: occorre che l'azienda continui a operare, anche sotto nuova gestione, e che tale prosecuzione sia parte integrante del piano.

La giurisprudenza ha chiarito che:

> *«la continuità indiretta non si identifica con la liquidazione, ma con una modalità alternativa di prosecuzione dell'attività, che deve essere valutata in termini di valore generato e di impatto sul soddisfacimento dei creditori»* (Trib. Torino, decreto 10 giugno 2023).

Continuità indiretta e trattamento dei creditori

Nel concordato in continuità indiretta, il valore generato dalla prosecuzione dell'attività tramite terzi deve essere correttamente valorizzato e distribuito secondo le regole di priorità. In particolare:

– il piano può prevedere finanza esterna, destinata anche a creditori chirografari;

– il soddisfacimento dell'Erario deve essere almeno pari a quello ottenibile in ipotesi liquidatoria;

– il commissario giudiziale deve attestare la fattibilità economica e la congruità del trattamento.

Continuità diretta e continuità indiretta: confronto sistematico

Si è detto prima che l'art. 84, comma 2, CCII, distingue espressamente tra continuità diretta e indiretta, riconoscendo entrambe come forme di prosecuzione dell'attività aziendale nell'ambito del concordato preventivo. Sebbene condividano la finalità di preservare il valore dell'impresa, le 2 modalità presentano differenze sostanziali sotto il profilo operativo, giuridico e valutativo.

Definizione e struttura

Aspetto	Continuità diretta	Continuità indiretta
Soggetto gestore	Il debitore mantiene la gestione dell'impresa	Un terzo (assuntore, investitore, newCo) subentra nella gestione
Modalità attuazione	Ristrutturazione interna, mantenimento dei contratti	Cessione, affitto o conferimento dell'azienda
Collegamento piano	Il piano è attuato dal debitore	Il piano è attuato da un soggetto esterno

Impatto sul trattamento dei creditori

Entrambe le modalità devono garantire il soddisfacimento minimo dei creditori, ma la continuità indiretta presenta specificità:

– il valore generato dalla cessione o affitto deve essere confrontato con l'alternativa liquidatoria;

– l'apporto di finanza esterna da parte dell'assuntore può giustificare deroghe alle regole di priorità;

– il ruolo dell'assuntore diventa centrale nella valutazione della fattibilità del piano.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11220/2025, «*il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori si applica ad entrambe le forme di continuità, senza distinzione di intensità o rigore*».

Ora, non è messo in dubbio che il commissario giudiziale ha l'obbligo di attestare la fattibilità economica e giuridica del piano in entrambi i casi, ma nel caso della continuità indiretta la verifica si estende anche alla solidità dell'assuntore e alla congruità del contratto.

Requisiti di ammissibilità e contenuti del piano

Per essere ammissibile, il piano deve dimostrare:

– l'effettiva prosecuzione dell'attività da parte del terzo acquirente;

– la sostenibilità economica dell'operazione;

– il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

È richiesta la presenza di un'offerta vincolante e la predisposizione di un piano industriale credibile, corredato da attestazione di veridicità e fattibilità da parte di un professionista indipendente.

Il soddisfacimento minimo dell'Erario nel concordato in continuità indiretta

Uno degli aspetti più delicati nella costruzione del piano di concordato preventivo, anche in continuità indiretta, è il trattamento dei crediti erariali e previdenziali. L'art. 88, CCII, stabilisce che tali crediti, se assistiti da privilegio o chirografari, devono essere soddisfatti in misura non deteriore rispetto ai crediti del medesimo rango. Questo principio si applica anche quando il piano prevede la cessione dell'azienda a terzi, come nel caso della continuità indiretta.

La norma impone, quindi, un limite alla falcidia dei crediti pubblici, subordinandola alla presentazione di una proposta di transazione fiscale, che deve essere formulata ogni qualvolta il piano preveda la riduzione o la dilazione del debito tributario o contributivo. Tale proposta deve essere presentata agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) e può essere oggetto di approvazione o di cram down in sede di omologazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII.

La transazione fiscale e il ruolo del giudice

È evidente che la transazione fiscale non è un elemento facoltativo, ma un passaggio obbligato per la validità del piano. In caso di mancata adesione da parte dell'Erario, il Tribunale può comunque omologare il concordato, purché siano rispettate le condizioni di legge e il trattamento non sia deteriore. La giurisprudenza, dal suo canto, ha chiarito che il cram down fiscale può essere applicato anche in assenza di voto favorevole da parte dell'ente, se il piano garantisce una soddisfazione superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Continuità indiretta e crediti pubblici

Nel concordato in continuità indiretta, dunque, il debitore propone la cessione dell'azienda a un terzo, che si impegna a proseguire l'attività. Anche in questo caso, il piano deve prevedere il soddisfacimento dei crediti erariali secondo i criteri dell'art. 88, CCII. La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il rilascio del DURC anche in presenza di debiti contributivi non integralmente soddisfatti, se il piano prevede un pagamento parziale conforme alla norma.

Tuttavia, è stato precisato che il piano deve contenere una rappresentazione chiara e attendibile del trattamento riservato ai crediti pubblici, con indicazione delle fonti di pagamento, dei tempi e delle garanzie. La mancanza di un fondo rischi per l'escussione delle garanzie statali, ad esempio, può comportare l'inammissibilità del piano.

La transazione fiscale nel concordato in continuità indiretta

La transazione fiscale nel concordato preventivo in continuità indiretta consente di rinegoziare i debiti tributari e contributivi, anche in assenza di adesione da parte dell'Erario, purché il piano garantisca un soddisfacimento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'istituto della transazione fiscale, disciplinato dall'art. 63, CCII, consente al debitore di proporre modalità alternative di pagamento dei debiti tributari e contributivi, anche in forma parziale o dilazionata. Nel contesto del concordato preventivo in continuità indiretta, tale strumento assume una funzione strategica per il riequilibrio finanziario dell'impresa e la sostenibilità del piano.

Evoluzione normativa e correttivi recenti

Il Decreto Correttivo del CCII approvato nel settembre 2024 ha modificato l'art. 88, introducendo la possibilità di omologazione forzosa della transazione fiscale anche nel concordato in continuità. In particolare, il Tribunale può omologare il piano anche in assenza di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, se il soddisfacimento proposto risulta non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le soglie di soddisfacimento minimo sono state ridefinite:

– 50% dei tributi (esclusi sanzioni e interessi) se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dell'esposizione debitoria;

– 60% dei tributi negli altri casi.

Queste percentuali corrispondono, in media, al 37–44% del debito complessivo (inclusi sanzioni e interessi), segnando una riduzione rispetto ai limiti precedenti.

Il "cram down fiscale" e la doppia via di omologazione

La riforma ha introdotto una doppia via di omologazione:

– se l'adesione del Fisco è determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi, il Tribunale può omologare comunque, valutando la non deteriorità della proposta;

– in alternativa, la maggioranza può essere calcolata escludendo le classi dei creditori pubblici.

Questa apertura supera l'orientamento restrittivo della giurisprudenza precedente, che tendeva a escludere l'omologazione forzosa nel concordato in continuità.

Implicazioni operative

Nel concordato in continuità indiretta, la transazione fiscale:

– consente di ridurre l'esposizione tributaria e migliorare la sostenibilità del piano;

– può essere proposta anche in assenza di adesione formale da parte dell'Erario;

– richiede una valutazione comparativa rigorosa tra piano e liquidazione, supportata da perizie e analisi economico-finanziarie.

Il ruolo dell'assuntore nel concordato in continuità indiretta

Sicché, nel concordato preventivo in continuità indiretta, l'assuntore riveste una funzione cruciale, sia sotto il profilo operativo che giuridico. Si tratta del soggetto terzo — persona fisica o giuridica —

che assume l'impegno di proseguire l'attività aziendale, subentrando nella gestione dell'impresa o acquisendone i beni, con l'obiettivo di garantire la continuità e generare valore per i creditori.

Natura e responsabilità dell'assuntore

Sebbene l'assuntore non sia parte del procedimento concorsuale in senso stretto, ne diventa protagonista sostanziale, e la sua proposta deve essere dettagliata, credibile e sostenuta da adeguate garanzie economiche e operative. Come chiarito dal Tribunale di Roma, con un decreto del 15 marzo 2023:

> *«l'assuntore deve dimostrare la capacità di realizzare il piano, sia in termini di risorse finanziarie che di competenze gestionali, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un co-debitore funzionale».*

In particolare, l'assuntore:

– può apportare finanza esterna, destinata al soddisfacimento dei creditori;

– può subentrare nei contratti aziendali, nei rapporti di lavoro e nelle licenze;

– deve garantire la prosecuzione dell'attività in conformità al piano concordatario.

Assuntore e soddisfacimento dell'Erario

Nel contesto della transazione fiscale e del soddisfacimento minimo, si ritiene che l'assuntore possa svolgere un ruolo determinante:

– può contribuire al pagamento dei debiti tributari, anche in deroga alle regole di priorità;

– può offrire garanzie specifiche per il trattamento dell'Erario;

– può essere coinvolto nella negoziazione con l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali.

Profili giuridici e contrattuali

La proposta dell'assuntore, allora, deve essere formalizzata in un contratto preliminare o definitivo, allegato al piano concordatario. Tale contratto deve disciplinare:

– le modalità di acquisizione dell'azienda o dei beni;

– gli obblighi di prosecuzione dell'attività;

– le garanzie offerte ai creditori;

– le condizioni sospensive o risolutive.

Il commissario giudiziale è tenuto a verificare la serietà e la sostenibilità della proposta, anche mediante due diligence e pareri tecnici.

Riferimenti giurisprudenziali: orientamenti consolidati e sviluppi recenti

La giurisprudenza più recente conferma che anche nel concordato preventivo in continuità indiretta il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori, incluso l'Erario, è condizione imprescindibile per l'ammissibilità e l'omologazione del piano.

L'evoluzione giurisprudenziale ha contribuito in modo determinante alla definizione dei confini applicativi del concordato in continuità indiretta, soprattutto in relazione al soddisfacimento minimo dei creditori pubblici e al ruolo dell'assuntore.

Cass., Sez. I, n. 11220/2025

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 11220/2025, ha affermato che anche nel concordato in continuità indiretta il Tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, il requisito del "miglior soddisfacimento dei creditori", inteso come maggiore disponibilità dell'attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria. La Corte ha chiarito che questo principio rafforza l'idea che la continuità indiretta non sia una forma attenuata di liquidazione, ma una modalità pienamente alternativa e funzionale alla conservazione del valore.

È chiaro come tale pronuncia della Corte di Cassazione rappresenti un punto di svolta nell'interpretazione del concordato preventivo in continuità indiretta, chiarendo definitivamente che il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori — previsto dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. b), l.f. — si applica anche quando la prosecuzione dell'attività avviene tramite soggetti terzi.

Il principio di diritto

In particolare, la Corte afferma che:

> *«Non vi sono ragioni, al di là di una contrapposizione ontologica tra concordato in continuità diretta e concordato in continuità indiretta, disattesa però nella giurisprudenza di legittimità, per sostenere che il requisito di ammissibilità del concordato di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall. sia previsto solo per il primo e non anche per il secondo».*

In altri termini, il piano concordatario — anche se attuato da un assuntore — deve dimostrare che la soluzione proposta è più vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il concetto di "surplus concordatario"

La Corte introduce il concetto di "surplus concordatario", inteso come:

– incremento oggettivo dell'attivo generato dal piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

– utilità effettiva per i creditori, non limitata alle percentuali nominali ma valutata in termini di valore economico complessivo;

– destinazione del surplus al soddisfacimento dei creditori, in modo trasparente e verificabile.

La valutazione del surplus non coincide con un giudizio di convenienza (riservato ai creditori), ma con una verifica oggettiva e prognostica di ammissibilità, sindacabile dal giudice.

Implicazioni per la continuità indiretta

La sentenza chiarisce che nel concordato in continuità indiretta:

– l'attestazione del professionista indipendente deve dimostrare che la prosecuzione dell'attività da parte dell'assuntore è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
– il Tribunale deve compiere una comparazione tra il valore dell'attivo atteso nel piano e quello presumibilmente ottenibile nella liquidazione fallimentare;
– la continuità indiretta non può essere invocata come forma di liquidazione mascherata, ma deve generare valore aggiunto.

Riflessioni conclusive

La pronuncia n. 11220/2025, rafforza il principio di equità e trasparenza nel trattamento dei creditori, imponendo una verifica rigorosa anche nei casi di continuità indiretta. Il ruolo dell'assuntore, la qualità dell'attestazione e la solidità del piano diventano elementi centrali per l'ammissione e l'omologazione del concordato.
Questa interpretazione, del resto, è coerente con l'evoluzione del diritto della crisi, che privilegia soluzioni conservative e funzionali, ma non derogabili ai principi di legalità e tutela del ceto creditorio.

Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1454/2024

In un caso relativo all'omologazione di un concordato in continuità indiretta, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la validità di una proposta fondata sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale da parte dell'affittuario, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e l'attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità del piano e la non deteriorità del trattamento dei creditori.
La Corte ha sottolineato l'importanza della descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, nonché dell'utilità economicamente valutabile per ciascun creditore, in particolare per l'Erario.
La pronuncia della Corte d'Appello di Torino, del resto, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sul concordato preventivo in continuità indiretta, affrontando 2 profili centrali: la legittimità dell'omologazione in presenza di creditori dissenzienti e la verifica della completezza e attendibilità del piano proposto.

Contesto della controversia

La società proponente aveva rinunciato a una precedente domanda di concordato e ne aveva presentata una nuova, fondata su una proposta in continuità indiretta. Il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto terzo — già affittuario dei rami d'azienda — che aveva formulato un'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale.
Il piano era corredato da:
– relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale;

– elenco nominativo dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;

– attestazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.

Valutazione della Corte

La Corte ha confermato l'omologazione del concordato, ritenendo che:

– la proposta fosse sufficientemente dettagliata e migliorata rispetto alla versione originaria;

– l'assuntore avesse dimostrato capacità economica e gestionale;

– il piano assicurasse utilità specificamente individuabili ed economicamente valutabili per ciascun creditore.

In particolare, la Corte ha valorizzato la trasparenza del piano e la documentazione prodotta, ritenendo che il valore generato dalla continuità indiretta fosse superiore a quello ottenibile in ipotesi liquidatoria.

Il tema del contraddittorio

Uno dei punti più delicati affrontati dalla sentenza riguarda la partecipazione dei creditori dissenzienti all'udienza di omologazione. La Corte ha ribadito che: «*In sede di omologa, deve essere garantita la partecipazione al giudizio dei creditori dissenzienti, pena la violazione del contraddittorio e la nullità del procedimento*».

Tale principio, fondato sull'art. 48, comma 1, CCII (come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024), impone che il debitore notifichi correttamente il decreto di convocazione, assicurando che tutti i creditori possano esercitare il proprio diritto di difesa.

Riflessioni conclusive

Il provvedimento del Tribunale di Torino n. 1454/2024, rappresenta un importante precedente in materia di concordato in continuità indiretta, confermando che:

– la solidità della proposta e la credibilità dell'assuntore sono elementi decisivi;

– il rispetto del contraddittorio è condizione imprescindibile per la legittimità dell'omologazione;

– la continuità indiretta può garantire un soddisfacimento superiore, se correttamente strutturata e documentata.

Tribunali di merito: prassi applicativa

– il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile un piano in continuità indiretta con soddisfacimento dell'Erario pari al 10%, in presenza di finanza esterna e attestazione di valore superiore rispetto alla liquidazione;

– il Tribunale di Bologna ha invece rigettato un piano che prevedeva il pagamento parziale dei crediti tributari, ritenendo insufficiente la dimostrazione del valore generato dalla continuità.

Questi orientamenti dimostrano come la valutazione del soddisfacimento minimo sia strettamente legata alla qualità dell'attestazione e alla trasparenza del piano.
Da ciò emerge che la giurisprudenza conferma come il concordato in continuità indiretta sia soggetto agli stessi requisiti di rigore e verificabilità del concordato in continuità diretta. Il soddisfacimento dell'Erario deve essere valutato in termini di valore economico, non solo percentuale, e può essere integrato da finanza esterna, purché il piano sia attestato come più vantaggioso rispetto alla liquidazione.

Conclusioni

Concludendo, il concordato preventivo in continuità indiretta si conferma come strumento flessibile e strategico per la gestione della crisi d'impresa, capace di coniugare la conservazione del valore aziendale con il rispetto delle regole concorsuali.
La sua efficacia dipende da una pluralità di fattori: la solidità dell'assuntore, la trasparenza del piano, la qualità dell'attestazione e, soprattutto, la capacità di garantire un soddisfacimento non deteriore dei creditori pubblici, *in primis* l'Erario.
Si è visto che la giurisprudenza più recente — in particolare, Cass., n. 11220/2025— ha chiarito che il requisito del miglior soddisfacimento si applica anche alla continuità indiretta, imponendo una valutazione comparativa rigorosa e oggettiva. In tale contesto, la transazione fiscale e l'apporto di finanza esterna assumono un ruolo decisivo, consentendo di superare le rigidità del sistema tributario e di costruire soluzioni negoziali sostenibili.
Il concordato in continuità indiretta non è dunque una scorciatoia né una forma mascherata di liquidazione, ma una modalità alternativa e legittima di risanamento, che richiede competenza, trasparenza e responsabilità. Solo attraverso un approccio integrato — giuridico, economico e operativo — è possibile trasformare la crisi in opportunità, tutelando al contempo l'interesse pubblico e quello dei creditori.

Crisi e risanamento n. 72/2025

La liquidazione controllata degli enti non commerciali e associativi

Giulio Pennisi – Dottore commercialista e revisore legale

La liquidazione controllata introdotta dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) e perfezionata dal c.d. Correttivo ter (D.Lgs. n. 136/2024), colma un significativo vuoto normativo, offrendo un quadro concorsuale ordinato per la gestione delle situazioni di insolvenza di soggetti non imprenditoriali inclusi gli enti non commerciali e associativi. Per quest'ultimi, la procedura, oltre a consentire la tutela dei creditori garantendo la par condicio, può assurgere a strumento di tutela dei vincoli statutari e delle finalità istituzionali tipiche del Terzo settore. Quando applicata a tali enti, la procedura presenta particolari peculiarità sia nella fase di verifica preliminare che prelude all'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, sia in quella di liquidazione del patrimonio in funzione del vincolo di destinazione del patrimonio residuo sulla scorta delle norme speciali regolanti il Terzo settore.

Presupposti soggettivi e oggettivi per gli enti non commerciali

La disciplina della liquidazione controllata applicata agli enti non commerciali e associativi rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, di seguito "CCII"), specie dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-*ter*). Per lungo tempo, infatti, l'ordinamento italiano non ha previsto un vero e proprio strumento concorsuale per la gestione delle situazioni di insolvenza degli enti privi di finalità lucrative. Questi soggetti, pur potendo trovarsi in stato d'insolvenza, erano collocati ai margini della disciplina fallimentare, con la conseguenza che la crisi veniva normalmente affrontata tramite procedure esecutive individuali, spesso disordinate e incompatibili con i vincoli statutari e con la destinazione vincolata del patrimonio.

La riforma del 2019 ha inteso colmare questa lacuna sistematica: accanto alla liquidazione giudiziale — che costituisce il modello principale di procedura concorsuale, destinato agli imprenditori commerciali che superano determinate soglie dimensionali — è stata introdotta una procedura "universale" di natura liquidatoria, accessibile anche ai soggetti diversi dagli imprenditori commerciali "fallibili". In tale contesto, gli enti non commerciali e le associazioni trovano oggi nella liquidazione controllata uno strumento ordinato per regolare la propria insolvenza, assicurando al contempo la tutela dei creditori e il rispetto dei vincoli statutari o di destinazione del patrimonio.

La scelta legislativa risponde a esigenze sistemiche fondamentali, che riposano nella necessità di garantire un quadro uniforme e coerente per la gestione concorsuale dei soggetti non imprenditoriali. Siffatta procedura evita la formazione di zone franche prive di disciplina, come pure la ferma volontà di assicurare la *par condicio creditorum*, prevenendo l'erosione del patrimonio attraverso esecuzioni individuali scoordinate. La liquidazione, come noto, è disciplinata dagli artt. 268-277, CCII, i quali ne definiscono l'ambito soggettivo, i presupposti, le modalità procedurali e gli effetti. L'art. 268, comma 1, individua i soggetti che vi possono accedere e li identifica come i debitori in stato di sovraindebitamento, richiamando, di fatto, la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), e quindi consentendola al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative di cui al D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla Legge n. 221/2012, nonché a «*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»[1], da cui discende la possibilità di utilizzo dello strumento da parte degli enti del Terzo settore.

Ebbene, l'applicazione agli enti non commerciali si fonderebbe pertanto sui 2 distinti presupposti, di cui il primo riposa nella loro non (eventuale) assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, in quanto soggetti non imprenditori commerciali, e, il secondo, sulla sussistenza di uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII[2].

Gli enti non commerciali, normalmente, non svolgendo attività imprenditoriale prevalente, si collocano al di fuori dei parametri per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e rientrano, dunque, nel regime della liquidazione controllata. Questi parametri, si ricorda, in caso di esercizio di attività commerciale, non devono superare le soglie descritte all'art. 2, CCII (attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro e debiti superiori a 500.000 euro), la cui mancanza esclude l'assoggettabilità alla procedura maggiore[3].

La liquidazione controllata sarebbe quindi utilizzabile nel caso di: associazioni riconosciute e non riconosciute, disciplinate dagli artt. 14 ss., c.c., fondazioni, anch'esse soggette al regime civilistico generale, enti religiosi civilmente riconosciuti, ONLUS, ancorché la relativa disciplina sia oggi in fase di transizione verso il Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[4].

Il tratto comune di tali soggetti è la natura non lucrativa e l'assenza (o la marginalità) di attività commerciale. Motivo di per sé non ostativo alla procedura nella misura in cui essa è adottabile non

[1] Art. 268, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019.
[2] Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019.
[3] Art. 121, D.Lgs. n. 14/2019.
[4] Art. 4, D.Lgs. n. 117/2017.

solo dalle imprese commerciali. Non sembrano essere di ostacolo alla procedura né l'ambito di attività (si ricorda che nella quasi totalità dei casi essi svolgono attività d'interesse generale — culturale, assistenziale, educativa, sportiva, religiosa — mediante patrimoni vincolati e con l'apporto essenziale di soci, donatori o enti pubblici) né la presenza del requisito della personalità giuridica: anche le associazioni non riconosciute possono essere assoggettate alla liquidazione controllata anziché adottare quella prevista dagli artt. 11 ss., disp. att. c.c., e quindi essere inclusa nella nozione di "altro debitore" alla luce di quanto previsto dalla Direttiva Insolvency 2019/1023.

Invero, la possibilità per un'associazione non riconosciuta di ricorrere alla liquidazione volontaria, *ex* artt. 11 ss., disp. att. c.c., poggia sulla natura volontaria e non concorsuale che si realizza in caso di "insolvenza", vale a dire di incapacità dell'associazione debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei propri associati, rappresentando, essa, una causa di impossibilità di realizzazione dello scopo "mutualistico" interno, e quindi una causa di scioglimento dell'associazione. Nel 22° Considerando della citata Direttiva unionale, il Legislatore comunitario individua come obiettivo delle procedure concorsuali quello di un ordinato ed efficace processo di liquidazione. Tale obiettivo è raggiungibile solo con una procedura concorsuale quale, appunto, nel caso di specie, la liquidazione controllata del patrimonio. E infatti, il Legislatore comunitario, già nel Regolamento (CE) 1346/2000, nel dettare una disciplina uniforme in materia di giurisdizione e di normativa applicabile in caso di insolvenza transfrontaliera, non ha introdotto alcuna distinzione tra imprenditori e consumatori, ma ha previsto l'applicabilità della disciplina concorsuale comunitaria a qualunque debitore «*persona fisica o giuridica, commerciante o non*».

Ancora, il rientro del soggetto sul mercato – anche come consumatore – non può costituire una finalità implicita della procedura. Si pensi all'ipotesi della liquidazione controllata della società sottosoglia. In tale caso, la liquidazione controllata ha come finalità la liquidazione del patrimonio, l'ordinato pagamento dei creditori e, all'esito di tale attività, la cancellazione della società. Diversamente, l'apertura della liquidazione controllata consente all'associazione di svolgere in maniera ordinata ed efficiente la liquidazione del patrimonio con, all'esito, la cancellazione-estinzione del soggetto giuridico. Da ciò il superamento anche dell'elemento soggettivo dell'assenza di personalità giuridica: questo è un passaggio di rilievo sistemico, perché consente di superare l'antico ostacolo derivante dall'assenza di soggettività patrimoniale piena. Nella liquidazione controllata, infatti, la procedura opera sulla massa dei beni destinati all'attività associativa, che può essere distinta da quella personale dei singoli associati. Per le fondazioni e gli enti riconosciuti, la procedura si estende all'intero patrimonio, ferma restando la disciplina dei vincoli di destinazione.

Una recente decisione della Corte d'Appello di Salerno, in riforma della reclamata sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dell'associazione non riconosciuta con finalità mutualistica avente, fra l'altro, debitoria consistente e superiore ai limiti

dimensionali prima citati, ha stabilito che il procedimento previsto dall'art. 11, disp. att. c.c., ed è applicabile:

> *«in via analogica, in mancanza di specifica regolamentazione statutaria, anche alle associazioni non riconosciute, a norma dell'art. 30 c.c., e si applica nell'ipotesi di scioglimento volontario dell'associazione (art. 27 c.c.); esso non ha come presupposto l'insolvenza o lo stato di crisi di detti enti e, pertanto, non rientra tra le "procedure liquidatorie previste dal Codice civile* [...] *per il caso di crisi o di insolvenza" cui fa riferimento il citato art. 2 per escludere l'assoggettabilità di alcuni debitori alle procedure di sovraindebitamento»*[5].

Da qui discende, secondo il giudice d'appello, che non può essere requisito discriminante della procedura la possibilità per il sovraindebitato di rientrare alla sua conclusione nel circuito economico: ciò è tanto vero che «*l'apertura della procedura in questione, secondo le disposizioni codicistiche (artt. 2272 5-bis e 2484 7-bis c.c.), determina lo scioglimento delle società di persone e di quelle di capitali*». E quindi l'associazione non riconosciuta rientra fra quei debitori, residuali, che propongano la liquidazione controllata del complessivo loro patrimonio, in esso inclusi i crediti futuri e le azioni da porre in essere ai sensi dell'art. 274, CCII, lo svolgimento da parte del liquidatore delle attività di cui agli artt. 272 ss., CCII, e l'accertamento del passivo e della natura prededucibile, privilegiata o chirografaria dei crediti con le modalità indicate nell'art. 273, CCII.

Da ciò discendono 2 ulteriori riflessioni finali.

La prima riposa nell'eventuale attività commerciale svolta dall'associazione a supporto della propria attività istituzionale. Come noto, pur non perseguendo fini lucrativi, le norme, anche tributarie, consentono un regime di favore per gli enti che, perseguendo le finalità istituzionali, registrino proventi di natura commerciale, come nel caso delle sponsorizzazioni o le pubblicità che sovente sostengono le Associazioni sportive dilettantistiche. Orbene, nel caso specifico, il limite di 200.000 euro di ricavi per esercizio nell'ultimo triennio, o periodo inferiore se l'inizio dell'attività è avvenuto prima dei 3 anni, porrebbe problemi allo scrutinio del requisito dimensionale ove si segua un approccio meramente quantitativo. A ben vedere, però, lo svolgimento di quell'attività, seppur commerciale, non si può qualificare come impresa, attesa la sua natura di supporto, di sostegno e di corollario a quella istituzionale, che garantirebbe comunque l'utilizzo della controllata come procedura liquidatoria in luogo di quella giudiziale.

Da ciò discende un ulteriore tema, quello della responsabilità solidale *ex* artt. 36-38, c.c.: si tratta delle obbligazioni assunte da chi ha agito "in nome e per conto" dell'associazione di cui risponde personalmente e solidalmente con il fondo comune (art. 38, c.c.). Ebbene, anche in caso di liquidazione controllata, resterà intonsa la responsabilità solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto

[5] App. Salerno, Est. Del Forno, 15 luglio 2025.

dell'ente per le obbligazioni sorte in epoca anteriore all'apertura della procedura, tanto che, attesa la natura della responsabilità, che è solidale e diretta, lo stay non potrà essere autonomamente invocato dal coobbligato se non a seguito di autonoma e propria procedura. Da ciò discende la conseguente legittimazione attiva tanto del creditore associativo che del liquidatore, di agire nei confronti del coobbligato: il primo invocherà l'autonoma azione esecutiva ai suoi danni senza attendere l'esito della procedura, mentre il secondo potrà promuovere azioni di responsabilità verso il coobbligato anche se questi abbia rivestito carica quale organo dirigenziale, e quindi invocare la *mala gestio* (danno al patrimonio associativo), le azioni revocatorie e recuperatorie in ragione della sua diretta responsabilità verso l'ente distinta dalla solidarietà *ex* art. 38, c.c., verso i terzi.

La peculiarità degli ETS

Un profilo peculiare riguarda gli enti del Terzo settore. Questi soggetti, in quanto iscritti nel RUNTS, sono tenuti a devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altri ETS o a fini di utilità sociale[6]. Tale vincolo incide profondamente sulla procedura concorsuale: il liquidatore dovrà tenerne conto nella predisposizione del programma di liquidazione e nelle fasi di riparto, coordinandosi con gli uffici competenti del RUNTS e del Ministero del Lavoro. L'accertamento dello stato di sovraindebitamento, che sul piano oggettivo legittima l'istanza, riposa su una definizione volutamente unitaria e trasversale, tanto per gli imprenditori quanto per i soggetti non imprenditoriali. Per gli enti non commerciali, tuttavia, l'accertamento dell'insolvenza presenta alcune difficoltà operative: il gestore della crisi dovrà ricostruire la genesi della crisi o dell'insolvenza in assenza di un ordinato sistema contabile, spesso basato su rendiconti finanziari annuali semplificati, tanto da basare la verifica oggettiva dell'insolvenza su indici sostanziali, quali la sospensione dei pagamenti, il cumulo di debiti scaduti, la mancanza di liquidità e la paralisi operativa. Ma ancora, l'esistenza di vincoli a scopi specifici di destinazione del patrimonio associativo, rende potenziale una situazione di insolvenza "di fatto" anche in presenza di valori patrimoniali rilevanti ma non disponibili. E infine, ma non per importanza, la complessa vicenda delle verifiche del superamento o meno delle soglie quantitative previste per configurare l'ente. Seppur a differenza della liquidazione giudiziale, la procedura di liquidazione controllata non prevede soglie minime relative ad attivo, ricavi o debiti, scelta questa che discende dalla volontà del Legislatore di garantire un meccanismo concorsuale anche per soggetti di piccolissima dimensione, che costituiscono la maggioranza del Terzo settore, l'eventuale superamento di quelle soglie non impedirebbe esplicitamente il ricorso alla liquidazione controllata. Ciò in quanto le norme che regolano il Terzo settore stabiliscono distinti quantitativi, affinché l'ente possa preservarsi dalla

[6] Art. 9, D.Lgs. n. 117/2017.

qualificazione d'impresa commerciale sia sul piano tributario che civilistico: senza dilungarsi, basti ricordare che sono sempre considerate istituzionali sia le entrate dell'associazione che svolge attività a pagamento a favore degli associati e che rientrino nell'ambito degli scopi associativi previsti dallo statuto (culturali, ricreativi, assistenziali, sportivi, ecc.), che quelle degli enti del Terzo settore (che comprendono gli enti del Terzo settore generici, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato) nell'ambito di attività d'interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi dell'attività stessa (che comprendono anche le spese di gestione complessiva dell'ente). Ove, invece, gli enti non profit svolgano attività commerciale, essa non potrà giammai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci, tanto che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perderà la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente quell'attività commerciale per un intero periodo d'imposta, con ricaduta non solo su quello tributario, ma anche sul piano civilistico. Pertanto, a differenza di quanto prima sottolineato in tema di enti associativi non iscritti al Registro, nel caso degli ETS esiste una norma specifica che li qualificherà come commerciali al verificarsi di determinate circostanze: in tal caso, lo scrutinio dei valori di assoggettamento alla liquidazione giudiziale, e di contro alla controllata, saranno prettamente quantitativi, senza alcun ulteriore approfondimento circa la natura ancillare delle operazioni commerciali a quelle istituzionali.
Vi sono, poi, ulteriori peculiarità qui degne di nota. Fra tutte, le precisazioni del Legislatore in termini di pubblicità e trasparenza della sentenza di apertura della liquidazione controllata delle imprese minori. La previsione dell'art. 270, CCII, che prevede l'obbligo di trascrizione del provvedimento nel Registro Imprese, induce ad analogo effetto nel c.d. RUNTS per gli enti del Terzo settore, e in eventuali registri speciali di settore[7]. Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito con l'art. 45, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), è la piattaforma telematica ufficiale in cui vengono iscritti tutti gli enti che intendono acquisire la qualifica di ETS e beneficiare delle relative agevolazioni la cui gestione è affidata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con articolazioni regionali e provinciali competenti per territorio. Il Registro è stato introdotto per sopperire alla necessità di garantire trasparenza e pubblicità legale degli atti fondamentali dell'ente (costituzione, statuto, nomine, bilanci, trasformazioni e scioglimenti) nonché di assicurare la tracciabilità delle vicende giuridiche degli ETS, avendo la funzione di registro pubblico opponibile ai terzi, analogo per molti aspetti al Registro Imprese per gli operatori economici. Va da sé che la sentenza di apertura della liquidazione controllata ai danni di un ente del Terzo settore, avendo effetti sulla vicenda giuridica del debitore, sarà un atto oggetto di autonoma iscrizione. La pubblicazione, analogamente al Registro Imprese, avrà efficacia costitutiva e opponibile ai terzi dalla

[7] Art. 270, come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024.

data della pubblicazione, e garantisce che la procedura concorsuale sia pienamente conoscibile da creditori, enti pubblici e stakeholders, evitando che l'apertura resti confinata alla sfera giudiziaria, anche in ragione della frequente non iscrizione degli enti non commerciali nel Registro Imprese. Ma v'è di più: la pubblicazione produce il rilevante effetto di sospendere le azioni esecutive individuali e di attivare i procedimenti di vigilanza e devoluzione previsti dall'art. 9, D.Lgs. n. 117/2017, per la gestione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, come pure rendere pubblicità-notizia per eventuali enti destinatari di devoluzioni, o per i donatori.

Infine, sul piano della legittimazione attiva a proporre l'istanza, non sembrano apparire difficoltà di sorta all'aderenza della previsione dell'art. 270 agli enti non commerciali: nel caso in cui l'ente intenda avviare volontariamente la liquidazione controllata (ipotesi frequente negli enti già in crisi irreversibile o in liquidazione volontaria) i soggetti legittimati a proporre la domanda di apertura della procedura saranno gli organi rappresentativi; viceversa, quando l'insolvenza è manifesta, la domanda potrà essere presentata da 1 o più creditori ove l'ente non abbia attivato alcuna procedura. Nel caso di procedura volontaria, l'istanza dovrà contenere una rappresentazione chiara dello stato patrimoniale e finanziario dell'ente ed essere corredata dalla documentazione essenziale (atto costitutivo, statuto, bilanci o rendiconti, elenco dei creditori e dei beni, verbali degli organi deliberanti). L'apertura della liquidazione controllata segna il momento in cui la crisi dell'ente non commerciale viene formalmente ricondotta entro un quadro giuridico concorsuale. A differenza delle procedure volontarie di scioglimento o liquidazione statutaria, l'intervento dell'Autorità giudiziaria consente di assicurare il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di attribuire certezza agli atti liquidatori. Nulla muta rispetto alle ipotesi più ricorrenti del consumatore o dell'impresa minore: il rito resta semplificato e celere, e consente al Tribunale di procedere in camera di consiglio, acquisendo la documentazione e disponendo eventuali mezzi istruttori, e di adottare la decisione con sentenza, anziché con decreto, per sottolinearne il carattere costitutivo e la rilevanza concorsuale. La sentenza di apertura, che come noto, fra l'altro, indicherà la nomina del liquidatore giudiziale, la fissazione del termine entro il quale i creditori e i titolari di diritti reali o personali devono presentare domanda di partecipazione al passivo e l'indicazione delle forme di pubblicità da effettuare, produrrà effetti immediati: dal momento della sua pubblicazione, gli organi amministrativi dell'ente perdono la disponibilità del patrimonio e la legittimazione a compiere atti di amministrazione e disposizione, che si trasferiscono al liquidatore.

Alcune ulteriori criticità nel caso degli ETS

Una delle principali peculiarità che differenziano la liquidazione controllata degli enti non commerciali da quella dei soggetti imprenditoriali riguarda la presenza di vincoli statutari e legali sulla destinazione del patrimonio.

Gli enti non commerciali sono spesso titolari di beni (immobili, opere d'arte, fondi patrimoniali, lasciti) destinati a uno scopo istituzionale di pubblica utilità — culturale, religiosa, assistenziale o sociale. Questi beni non sono liberamente liquidabili: la loro alienazione è subordinata al rispetto delle finalità originarie, alla verifica della loro indispensabilità e, talvolta, all'autorizzazione da parte di Autorità pubbliche di vigilanza (Prefettura, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Questo vincolo comporta che la massa attiva effettivamente liquidabile può risultare molto inferiore al patrimonio nominale dell'ente. Il liquidatore deve quindi operare una distinzione tra beni liberamente disponibili e beni vincolati, elaborando strategie di dismissione che non violino la normativa statutaria o settoriale. In alcuni casi, la soluzione può consistere nella trasformazione della destinazione (ad esempio, tramite autorizzazioni amministrative), oppure nella vendita condizionata al mantenimento della funzione sociale del bene, come avviene frequentemente per immobili destinati ad attività scolastiche o sanitarie.
Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalla devoluzione del patrimonio residuo prevista per gli enti del Terzo settore e per molte fondazioni. Ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 117/2017, in caso di scioglimento o cessazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore individuati dallo statuto o, in mancanza, determinati dall'Autorità pubblica competente, e comunque a fini di utilità sociale. Questo vincolo permane anche in sede concorsuale: una volta soddisfatti i creditori, l'eventuale avanzo attivo non può essere distribuito liberamente, ma deve essere devoluto secondo le regole di legge e statutarie. Ciò comporta che, nella predisposizione del programma di liquidazione, il liquidatore debba coordinare i riparti ai creditori con l'obbligo di devoluzione residua, garantendo la compatibilità tra la disciplina concorsuale e quella speciale del Terzo settore. La vigilanza del RUNTS e del Ministero del Lavoro è particolarmente attenta su questo punto, per evitare deviazioni dalla finalità istituzionale originaria.

Conclusioni

La liquidazione controllata degli enti non commerciali e associativi rappresenta uno degli interventi più significativi del Legislatore nella prospettiva di unificazione e razionalizzazione delle procedure concorsuali. Fino all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, questi soggetti versavano in una sorta di "zona grigia" normativa: formalmente esclusi dall'ambito fallimentare, ma privi di strumenti concorsuali alternativi realmente efficaci. Il risultato era spesso una gestione disordinata delle situazioni d'insolvenza, affidata a esecuzioni individuali frammentarie e a procedure di scioglimento volontario incapaci di tutelare adeguatamente la massa dei creditori. Con l'introduzione della liquidazione controllata, il Legislatore ha inteso offrire una cornice procedurale ordinata, rispettosa delle peculiarità degli enti non profit e, al contempo, coerente con i principi generali del diritto concorsuale. L'obiettivo è duplice: da un lato, assicurare la parità di

trattamento tra i creditori; dall'altro, preservare — per quanto possibile — la funzione sociale e istituzionale del patrimonio degli enti, spesso costituito da beni vincolati o destinati a finalità di interesse generale. La disciplina, pur organica, non è priva di complessità applicative. La pluralità di fonti normative coinvolte (Codice civile, Codice della Crisi, diritto del Terzo settore, normativa fiscale e religiosa) impone al liquidatore e agli operatori una conoscenza multidisciplinare e un approccio equilibrato.

La giurisprudenza di merito sta progressivamente delineando soluzioni interpretative flessibili, capaci di contemperare la tutela dei creditori con la specificità degli enti non commerciali, riconoscendo la possibilità di modulare le modalità di liquidazione per preservare la funzione sociale dei beni senza violare il principio di universalità. Nel prossimo futuro, l'effettiva efficacia della liquidazione controllata dipenderà dalla capacità di consolidare una prassi giurisprudenziale uniforme, capace di dare certezza agli operatori e prevedibilità agli esiti.

In questo senso, sarà fondamentale il ruolo delle Corti d'Appello e della Cassazione nel fissare principi chiari in tema di accertamento dell'insolvenza, gestione dei beni vincolati e rapporti con la normativa speciale.

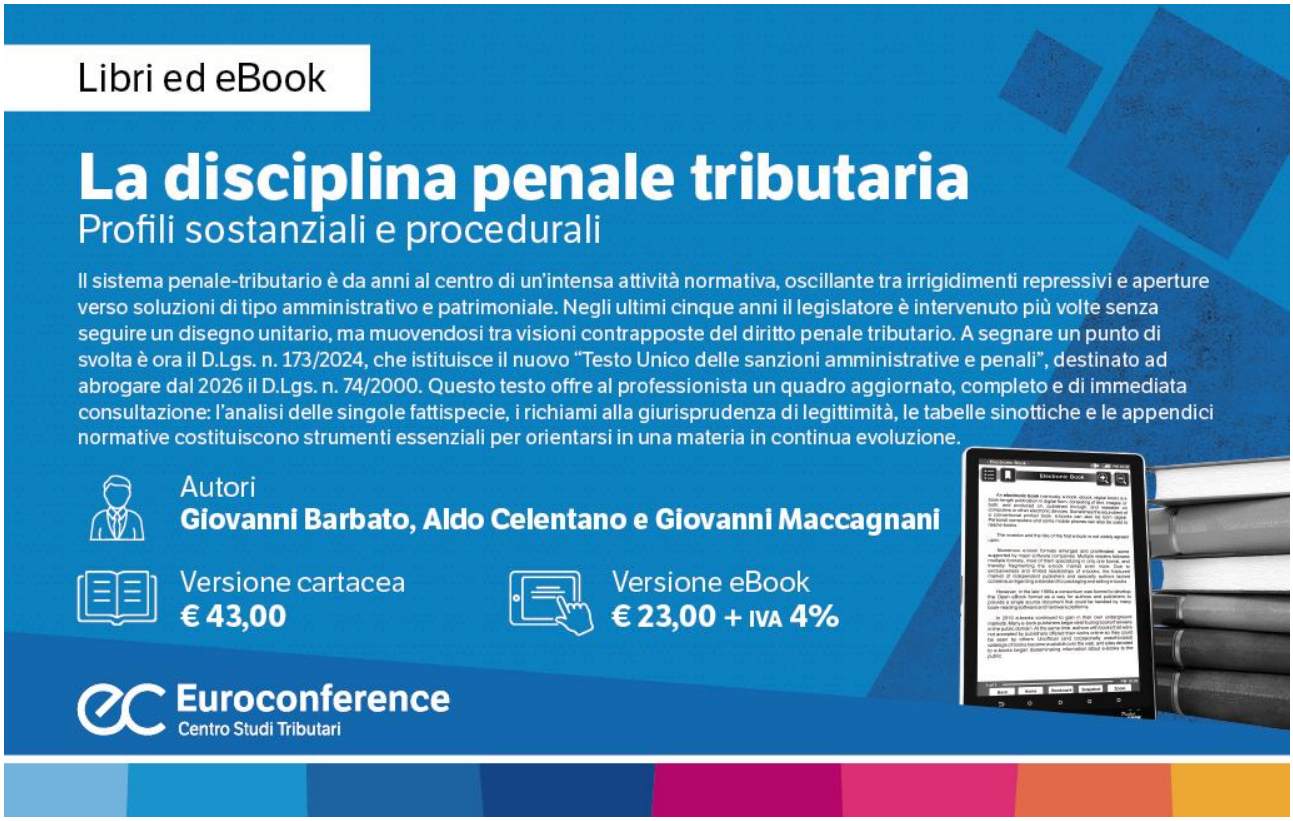

Crisi e risanamento n. 72/2025

Concordato semplificato e distribuzione di finanza esterna

Ernestina De Medio – Avvocato

Nel concordato semplificato, il Tribunale deve compiere una valutazione complessiva della fattibilità del piano di liquidazione, che includa sia la sua conformità giuridica, sia la sua sostenibilità economica, intesa come una concreta e ragionevole possibilità di raggiungere i risultati previsti.
L'art. 25-sexies, comma 5, CCII, mostra una preferenza per il concordato semplificato, che deve essere preferito anche quando i risultati economici attesi siano equivalenti a quelli di una liquidazione giudiziale, considerando non solo il valore dell'attivo distribuibile, ma anche aspetti qualitativi, come la maggiore rapidità della procedura e il più tempestivo pagamento dei creditori. In assenza di un'esplicita norma che lo vieti, non si può escludere la possibilità di ridurre (falcidiare) i crediti fiscali e previdenziali nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Infatti, il pagamento parziale dei debiti rappresenta un elemento fisiologico della ristrutturazione.
Anche per i creditori pubblici, la tutela è garantita dal rispetto del criterio del miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e dal rispetto dell'ordine delle prelazioni legittime.
Ne consegue che è possibile ridurre i crediti privilegiati quando il patrimonio del debitore non è sufficiente. Infine, la regola che consente una distribuzione libera ai creditori delle somme provenienti da finanziamenti esterni non deriva dall'analogia con l'art. 84, comma 6, CCII, ma si fonda sui principi generali della responsabilità patrimoniale previsti dall'art. 2740, c.c. Pertanto, se la nuova finanza proviene da soggetti terzi e riguarda beni che non appartengono al patrimonio del debitore, tali risorse non sono soggette alle regole sulla graduazione dei crediti privilegiati, potendo quindi essere distribuite senza rispettare l'ordine delle prelazioni.

Quadro sistematico del concordato semplificato

Il concordato semplificato segue a un tentativo di composizione negoziata e si configura come forma di concordato liquidatorio con procedura semplificata, volta a una rapida liquidazione del patrimonio dell'imprenditore in crisi o insolvenza, senza continuità diretta e con eliminazione di vari passaggi dell'ordinario concordato preventivo (ammissione, commissario, voto, soglia del 20%,

attestazioni). Scopo della procedura è evitare la liquidazione giudiziale dopo le trattative e la verifica dell'assenza di altre soluzioni idonee a superare la crisi o proseguire l'attività[1].

La proposta deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto nominato nell'ambito del percorso di composizione negoziata, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti dell'art. 39, CCII; il termine è decadenziale e la mancanza comporta inammissibilità.

L'esperto deve attestare correttezza e buona fede nelle trattative e l'impraticabilità di altre soluzioni, con dichiarazioni concrete e non meramente formali; la mancanza di tali elementi preclude la proposta.

I controlli del Tribunale in omologazione (art. 25-*sexies*, comma 5, CCII)

La valutazione del Tribunale sul concordato semplificato prevista dall'art. 25-*sexies*, comma 5, CCII, è un controllo approfondito e unitario che ha lo scopo di verificare la fattibilità del piano di liquidazione proposto dal debitore, sia sotto il profilo giuridico che economico.

In dettaglio, il Tribunale verifica: la fattibilità giuridica, cioè che il piano sia conforme alla legge e che rispetti le regole previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), inclusi i principi dell'ordine delle cause legittime di prelazione e del miglior soddisfacimento dei creditori; la fattibilità economica, e dunque che il piano presenti una ragionevole probabilità di successo, ovvero deve essere realistico nel raggiungere gli obiettivi di liquidazione e distribuzione ai creditori.

Inoltre, il Tribunale deve assicurarsi che il concordato semplificato:

– offra ai creditori una soluzione migliore rispetto alla liquidazione giudiziale[2];

– rispetti i principi generali dell'ordinamento (come la parità di trattamento tra creditori e la proporzionalità nella distribuzione);

– sia coerente con lo spirito del concordato semplificato, che è quello di favorire una rapida ed efficiente regolazione della crisi, anche in assenza di un consenso formale dei creditori.

---

[1] Lo scopo della procedura è quello di «*evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività*» (Cass. n. 9730/2023).

[2] La legge richiede una utilità qualsiasi a ciascun creditore, senza specificare alcunché, potrebbe dunque bastare una qualsiasi utilità anche non monetaria (come, ad esempio, la prosecuzione dei rapporti). In ogni caso, deve trattarsi di una utilità di qualsiasi natura apportata dal debitore alla procedura rispetto alla soluzione alternativa della liquidazione giudiziale (App. Ancona 27 marzo 2024). Ad esempio, non è stata considerata come utilità apportata dal debitore in quanto certamente presente anche nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale:

– la deducibilità fiscale del credito (App. Ancona 27 marzo 2024);

– la possibilità di recuperare l'IVA sui crediti (Trib. Bergamo 6 dicembre 2023).

La legge, inoltre, non impone in questo caso il rispetto di una percentuale minima di soddisfacimento; qui ci si limita a pretendere che ciascun creditore ne tragga un'utilità. In ogni caso, tale utilità deve garantire il soddisfacimento di ogni creditore in misura non irrisoria, a prescindere dall'alternativa liquidatoria (Trib. Como 27 ottobre 2022).

In ogni caso, l'assenza di tale utilità comporta la declaratoria di irritualità.

Secondo la dottrina, se il debitore proponesse una tale utilità non monetaria ai creditori privilegiati incapienti (che non troverebbero utile collocazione nello scenario alternativo del fallimento) risulterebbe difficile per l'organo giudiziario impedire l'omologazione. Naturalmente una simile o diversa utilità dovrà essere attribuita anche a ciascun creditore chirografario.

Non sono oggetto di accertamento in omologa il *quantum* dei crediti né le prelazioni in sé, restando fermo il dovere di verificare il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nella proposta.

Secondo le Sezioni Unite, il Tribunale in sede di omologazione deve effettuare un controllo sulla fattibilità della proposta di concordato[3].

In concreto, il Tribunale, tenuto conto delle peculiarità del giudizio di omologazione, deve accertare che:

– la documentazione prodotta è completa e regolare;

– il commissario giudiziale ha correttamente informato i creditori e ha fornito loro sufficienti elementi di valutazione;

– il piano è compatibile con le norme inderogabili (fattibilità giuridica);

– il piano è realizzabile in quanto permette in concreto il superamento della crisi (fattibilità giuridica): il Tribunale deve verificare che non emergano elementi evidenti tali da escludere che il piano possa raggiungere gli obiettivi prefissati[4].

Si ricorda che il controllo sulla fattibilità economica del piano, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, è invece interamente devoluto ai creditori; mentre il controllo da parte del Tribunale è limitato alla sola verifica della sussistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi[5].

La Cassazione ha giudicato corretto il giudizio del Tribunale che ha dichiarato inammissibile un concordato liquidatorio, considerando incompatibile con tale concordato la programmata persistenza di un contratto d'affitto di azienda alberghiera per altri 6 anni al cui spirare era posticipata la liquidazione del complesso di beni[6].

Il Tribunale deve verificare la regolarità del contraddittorio e procedimento, rispetto delle prelazioni, la fattibilità del piano, l'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria, l'utilità per ciascun creditore; le verifiche ostative vengono effettuate d'ufficio anche in assenza di opposizioni[7].

Sulla regolarità del contraddittorio, il Tribunale deve controllare la competenza del Tribunale adito; la presentazione del ricorso nel termine di legge[8]; il parere dell'esperto (ai sensi dell'art. 25-*sexies*,

---

[3] Così Cass., SS.UU., n. 1521/2013, tesi riaffermata da Cass. n. 22691/2017, Cass. n. 5107/2015.
[4] In tal senso Cass. n. 21175/2018, Cass. n. 22691/2017, App. Firenze 11 luglio 2016.
[5] Cass. n. 17103/2023.
[6] Cass. n. 21175/2018.
[7] La verifica della sussistenza di presupposti ostativi all'omologazione deve essere compiuta d'ufficio e nell'interesse di tutti i creditori, anche nell'ipotesi di carenza di opposizioni o di opposizioni tardive; pertanto, l'inerzia dei creditori non conduce all'automatica omologazione della proposta di concordato (App. Ancona 4 dicembre 2024).
Non sono invece oggetto di verifiche o valutazioni l'accertamento dei crediti, né in relazione al *quantum* degli stessi, né in relazione alla sussistenza di eventuali cause di prelazione (Trib. Cuneo 10 luglio 2025).
Il mancato richiamo alle norme sull'ammissione del concordato e la rapidità della procedura che porta al giudizio di omologa, dove invece il Tribunale è chiamato a una valutazione comparativa tra proposta concordataria e liquidazione giudiziale, lascia ritenere che il Tribunale, in questa fase, ove riscontri la regolarità formale della proposta e il parere positivo dell'esperto, debba dar senz'altro corso alla procedura.
[8] Cfr. App. Salerno 6 aprile 2023.

comma 3, CCII); il contenuto della relazione finale dell'esperto (ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 1, CCII).

Il controllo deve estendersi a tutte le risultanze processuali che possano disattendere le conclusioni raggiunte dal professionista[9]; il Tribunale deve quindi verificare la completezza della relazione finale dell'esperto e la ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e conseguenziale ai dati contabili accertati[10].

Tale controllo si estende anche al contenuto delle soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate[11]; alla correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative[12]. In merito al rispetto della correttezza e buona fede, il Tribunale non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell'esperto, dovendo comunque valutare in concreto l'esistenza di detto presupposto, soprattutto se sono sollevate opposizione specifiche[13].

La verifica deve estendersi chiaramente anche all'esistenza del presupposto soggettivo, ossia che il proponente possa qualificarsi come imprenditore[14].

Finanza esterna e deroga alle cause di prelazione: condizioni e limiti

Dal 28 settembre 2024, la proposta di concordato minore liquidatorio deve prevedere l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74, comma 2, CCII, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 136/2024).

La previsione di un apporto che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori implica che il contributo deve essere consistente e non irrisorio, ossia anche se non necessariamente di natura pecuniaria deve essere economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo[15], pena l'inidoneità del piano ad assolvere la propria funzione causale che, in tutti gli strumenti di regolazione della crisi, è il soddisfacimento in concreto delle ragioni dei creditori[16].

Come nel concordato preventivo, la distribuzione della finanza esterna non è soggetta alle regole della APR (Absolute Priority Rule) ma può essere liberamente distribuita (in deroga agli artt. 2740 e 2741, c.c.).

[9] Trib. Avellino 3 ottobre 2023.
[10] App. Milano 13 luglio 2023.
[11] App. Milano 13 luglio 2023.
[12] Trib. Trieste 14 dicembre 2023.
[13] Trib. Ancona 1° aprile 2025.
[14] Trib. Genova 1° agosto 2024.
[15] Trib. Ferrara 23 maggio 2023.
[16] Trib. Milano 29 febbraio 2024.

Si considera ammissibile anche un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, ossia in assenza di altre risorse patrimoniali del debitore, in quanto tale apporto è idoneo a incrementare l'attivo disponibile e consente al debitore di accedere a uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata[17] purché sia rispettata la regola che ciascun creditore, anche se chirografario, deve essere almeno in parte soddisfatto (nel rispetto dell'art. 74, comma 3, CCII)[18].
La modifica operata dal c.d. terzo correttivo ha lo scopo di chiarire il concetto di "risorse esterne" essendo più facilmente accertabile dal Tribunale l'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori (così Relaz. al D.Lgs. n. 136/2024).
Per il concordato semplificato, non vi è una disposizione che disciplini in modo espresso la distribuzione della finanza esterna in deroga alle cause di prelazione; resta fermo, in sede di omologazione, l'obbligo di verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, nonché dell'utilità per ciascun creditore e della comparazione con lo scenario liquidatorio, che potrebbero essere soddisfatti mediante corretta strutturazione di finanza esterna ove compatibile con tali verifiche.
Ne discende che, in assenza di una disposizione espressa sul concordato semplificato, la legittimità di una distribuzione di finanza esterna in deroga alle prelazioni deve essere sorretta da un impianto argomentativo e documentale che consenta al Tribunale di superare i controlli su prelazioni, utilità e miglior soddisfacimento; ove la finanza esterna sia impiegata, essa dovrà essere tracciata nel piano di liquidazione e corredata da stime e comparazioni, ai fini della valutazione di non pregiudizio e dell'utilità non irrisoria per tutti i creditori.

Proposta priva di piano, stime e concrete prospettive: rischi e motivi di rigetto

La proposta deve essere depositata con un piano di liquidazione e la documentazione *ex* art. 39, CCII, entro 60 giorni; la mancanza del piano è incompatibile con la struttura del procedimento e conduce all'inammissibilità o al rigetto, non potendo il Tribunale svolgere i controlli sulla fattibilità, sul non pregiudizio e sull'utilità per ciascun creditore.
Anche alla luce dei principi generali elaborati per concordati e accordi, il Tribunale deve rigettare l'omologa ove il piano sia affetto da assoluta e manifesta inidoneità o si presenti *prima facie* irrealizzabile/implausibile, soprattutto in difetto di documentazione e stime idonee a consentire la verifica comparativa e la fattibilità giuridica.

La recente sentenza del Tribunale di Piacenza

[17] Trib. Campobasso 14 gennaio 2025.
[18] Trib. Avellino 28 febbraio 2025.

Il Tribunale di Piacenza si è di recente pronunciato sull'omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex* art. 25-*sexies*, CCII, con particolare attenzione alla distribuzione della finanza esterna in deroga alle regole ordinarie delle prelazioni.

I fatti esaminati dal Tribunale vertevano sulla proposizione, da parte di una società, dopo la chiusura della procedura di composizione negoziata, di un concordato semplificato liquidatorio per pagare (in parte falcidiando) i debiti tramite vendita di beni aziendali, restituzione somme indebitamente prelevate dall'amministratore e apporto di finanza esterna da parte della socia amministratrice.

Il piano prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, la distribuzione dell'attivo secondo la Absolute Priority Rule (APR) e la finanza esterna senza vincoli di prelazione legale.

Si sono opposti INPS, Agenzia delle Entrate e un creditore: il primo perché contesta la distribuzione della finanza esterna in deroga alle prelazioni, la falcidia e il trattamento del credito previdenziale; l'Agenzia delle Entrate lamenta invece l'errata indicazione del proprio credito e mancata prova dell'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, segnalando possibili azioni di responsabilità verso l'amministratore.

Il Tribunale valuta la fattibilità del piano, l'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e la presenza di un'utilità per ciascun creditore, affermando che la regola della libera distribuzione della finanza esterna non deriva dall'applicazione analogica dell'art. 84, comma 6, CCII, ma dai principi generali sulla garanzia patrimoniale: i beni apportati da terzi non sono vincolati alle prelazioni e possono essere distribuiti liberamente.

Dunque, la valutazione della fattibilità del piano nel concordato semplificato è rafforzata perché il Tribunale deve compiere un accertamento positivo, non limitandosi all'assenza di manifesta inattuabilità.

L'art. 25-*sexies*, comma 5, CCII, esprime un *favor* per il concordato semplificato anche in caso di equivalenza tra risultati economici del concordato e della liquidazione, tenendo conto anche della maggiore rapidità e tempestività della procedura.

Il Tribunale ha dunque ritenuto ammissibile la falcidia dei crediti fiscali e previdenziali, la cui tutela si fonda sul rispetto di 2 criteri: assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e rispetto dell'ordine delle prelazioni e ha respinto le opposizioni non emergendo prove che la liquidazione giudiziale garantirebbe maggiore soddisfacimento (il credito INPS, ad esempio, sarebbe addirittura azzerato nella liquidazione).

Di conseguenza, il Tribunale in commento ha omologato il concordato semplificato con accoglimento della possibilità di distribuire la finanza esterna in deroga alle prelazioni, a condizione che sia garantita un'utilità a ciascun creditore e sia assente un pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, e ha chiarito che:

> *«La finanza esterna apportata da terzi può essere liberamente distribuita tra i creditori anche in deroga alle regole delle prelazioni, perché non fa parte del patrimonio del debitore e non è soggetta alla par condicio».*

La pronuncia in commento, dunque, offre un orientamento chiaro a favore della flessibilità nella distribuzione della finanza esterna nei concordati semplificati, rafforzando il ruolo del Tribunale come garante unico degli interessi dei creditori, in particolare pubblici, e come arbitro di un bilanciamento tra soddisfacimento economico e celerità della procedura.

Anche il Tribunale di Pescara, con sentenza 27 gennaio 2025, ha affrontato la domanda di omologa di un concordato semplificato presentato da una società, dopo l'insuccesso della composizione negoziata. Il piano originario, basato anche su finanza esterna (rinuncia TFR dei soci, apporto immobili personali, liquidità), inizialmente non assicurava alcuna utilità ai creditori chirografari e risorse insufficienti per i privilegiati. Dopo opposizioni e rilievi dell'ausiliario, la società ha modificato il piano, integrando l'attivo (con rivalutazione immobiliare e maggiori liquidità) e destinando parte della finanza esterna ai chirografari.

La sentenza conferma che il concordato semplificato può essere un'opzione valida per le imprese in difficoltà, soprattutto quando è possibile coinvolgere risorse esterne. Il caso dimostra anche che, pur in assenza di un voto da parte dei creditori, il piano deve essere strutturato in modo tale da offrire loro una prospettiva di soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione giudiziale.

L'ausiliario, nella relazione aggiornata, infatti, ha attestato che il piano modificato consente un soddisfacimento parziale dei chirografari (4,24%) e assicura un'utilità a ciascun creditore, risultando più vantaggioso della liquidazione giudiziale, dove i chirografari non avrebbero avuto alcun soddisfacimento e il Tribunale, riconosciuta la legittimità di modificare la proposta pre-omologa per tenere conto di fatti sopravvenuti, valorizzando così la finanza esterna come elemento essenziale per assicurare almeno un'utilità minima a tutti i creditori, anche in assenza di soglie percentuali, ha esteso l'interpretazione dell'utilità per il creditore ritenendo ravvisabile non solo nel pagamento monetario, ma anche in un altro vantaggio, ad esempio la salvaguardia di rapporti economici.

È sufficiente, dunque, che il piano non sia peggiorativo rispetto alla liquidazione giudiziale, anche se il soddisfacimento è percentualmente molto basso.

Il Tribunale afferma che il concordato semplificato non richiede una soglia minima di soddisfacimento, a differenza del concordato preventivo, confermando la possibilità di omologare anche piani che offrono ai chirografari utilità molto limitate, purché non siano pregiudicati rispetto alla liquidazione.

L'omologa arriva solo dopo una rigorosa verifica della fattibilità del piano e della sua convenienza rispetto alla liquidazione, con l'ausilio di perizie, pareri e integrazioni documentali.

Anche in questo caso il Tribunale ha respinto le opposizioni fondate su contestazioni generiche o su questioni relative all'accertamento del passivo, confermando che queste ultime sono di competenza di un ordinario giudizio di cognizione.

La sentenza valorizza come decisivo, ai fini della comparazione con la liquidazione giudiziale, l'apporto di risorse che non sarebbero disponibili in caso di fallimento (ad esempio, rinuncia TFR, immobili personali, finanza esterna dedicata) affermando:

> *«Anche la proposta concordataria modificata e rettificata dall'ausiliario, appare più vantaggiosa rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, considerando l'apporto di finanziamenti esterni, risorse che verrebbe meno nella seconda ipotesi. In questo contesto, il piano concordatario permette di soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari per una percentuale pari al 4,2413% assicurando, quindi, un'utilità a ciascun creditore».*

Conclusioni

La recente giurisprudenza rafforza il principio per cui il concordato semplificato/minore può essere omologato anche con percentuali molto basse di soddisfacimento dei chirografari, se vi è anche una minima utilità e il piano è più vantaggioso della liquidazione giudiziale, grazie anche all'apporto di finanza esterna.

Indica che la valutazione della proposta deve essere concreta, rigorosa e supportata da dati, perizie e pareri, ma non è necessario garantire una soglia minima di soddisfacimento.

Offre una cornice chiara per la gestione delle opposizioni e delle modifiche del piano prima dell'omologa, valorizzando la funzione di tutela della massa creditizia e la ragionevolezza delle prospettive offerte dal piano.

Crisi e risanamento n. 72/2025

La nuova responsabilità dei sindaci e l'applicabilità della norma sui limiti di risarcimento del danno

Luigi Ferrajoli – Avvocato patrocinante in Cassazione, Dottore commercialista

Francesco Ferrajoli – Avvocato tributarista e Dottorando di ricerca

La Legge n. 35/2025 ha riformato la responsabilità civile dei sindaci, modificando l'art. 2407, c.c., e introducendo un sistema di responsabilità limitata ancorato al compenso percepito. La scelta del Legislatore è stata quella di abbandonare il previgente quadro normativo, caratterizzato da una responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori, attraverso la creazione di un nuovo sistema di responsabilità basato sui seguenti elementi fondamentali: i 3 scaglioni retributivi, il criterio dei multipli, l'esclusione del dolo e il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Questione particolarmente delicata è quella relativa all'applicabilità del limite risarcitorio, con riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo, al dibattito sulla retroattività e ai rapporti interni tra coobbligati. La riforma persegue l'obiettivo di rendere sostenibile l'incarico sindacale, senza ridurre gli standard di diligenza richiesti; il nuovo assetto mira quindi a bilanciare la tutela della funzione di controllo con la prevedibilità del rischio professionale.

Introduzione

La disciplina della responsabilità civile dei sindaci di società di capitali ha costituito, da sempre, uno dei nodi più problematici del diritto societario italiano. L'ampiezza degli obblighi gravanti sull'organo di controllo e la sostanziale equiparazione, nella vigenza della disciplina previgente, tra la responsabilità dei sindaci e quella degli amministratori, hanno reso la posizione dei primi particolarmente delicata. Ne è derivata, sul piano pratico, una notevole incertezza circa l'estensione della responsabilità, nonché un diffuso timore di un'applicazione giurisprudenziale severa, con la conseguenza di ostacolare, talvolta, la stessa disponibilità dei professionisti più qualificati ad assumere tale incarico.

Con l'approvazione della Legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, il Legislatore ha introdotto una riforma organica dell'art. 2407, c.c., ispirata all'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse alla tutela della società, dei soci, dei creditori e dei terzi e, dall'altro, la necessità di circoscrivere il rischio connesso all'assunzione dell'incarico sindacale entro limiti ragionevoli e prevedibili. La novità di maggiore rilievo consiste nell'introduzione di un sistema di responsabilità

limitata, ancorato al compenso percepito dal sindaco, sul modello di quanto già avviene in altri ordinamenti.

Prima della riforma, l'art. 2407, c.c., stabiliva che i sindaci dovessero adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e rispondessero della verità delle loro attestazioni, nonché della violazione dei doveri inerenti la carica. La disposizione, al comma 2, prevedeva che essi rispondessero in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato conformemente agli obblighi derivanti dalla loro carica.

Il sistema così delineato determinava una vera e propria equiparazione, sotto il profilo della responsabilità civile, tra sindaci e amministratori: entrambi erano soggetti a una responsabilità solidale e illimitata.

La giurisprudenza aveva interpretato tale norma in senso ampio, richiamando talvolta istituti tipici del diritto penale, come il reato omissivo improprio *ex* art. 40, comma 2, c.p. («*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*»). Ne discendeva una responsabilità dei sindaci non solo per condotte commissive, ma anche per omissioni di vigilanza, anche in assenza di un nesso causale diretto e immediato.

Questo quadro ha alimentato forti critiche dottrinali: si è parlato di "iper-responsabilizzazione" dei sindaci, di "asimmetria" tra rischi e compensi e di "sproporzione" rispetto alla reale funzione di controllo, distinta e autonoma rispetto alla funzione gestoria propria degli amministratori.

Un primo segnale di mutamento era già emerso con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che aveva rafforzato i doveri dell'organo di controllo, attribuendo rilievo centrale alla vigilanza sulla adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e introducendo l'obbligo di segnalazione precoce all'organo amministrativo delle situazioni di squilibrio economico-finanziario (art. 25-*octies*).

Tale evoluzione ha confermato il ruolo cruciale del Collegio sindacale non solo nella fase patologica, ma anche in quella fisiologica della vita societaria, rafforzando i compiti di prevenzione e di monitoraggio della continuità aziendale.

Tuttavia, a fronte di un rafforzamento degli obblighi, non era stata ancora prevista una revisione del regime di responsabilità, che continuava a rimanere ancorato al principio di solidarietà con gli amministratori. Ciò ha spinto il Legislatore a intervenire con una riforma mirata, culminata nella Legge n. 35/2025.

La riscrittura dell'art. 2407, c.c., e il nuovo sistema dei limiti di responsabilità

La riforma introdotta dalla Legge n. 35/2025, ha inciso profondamente sulla disciplina della responsabilità dei sindaci, operando un vero e proprio cambio di paradigma rispetto al regime

previgente. La modifica si è concretizzata, sul piano formale, nella riscrittura del comma 2 dell'art. 2407, c.c., e nell'aggiunta di un nuovo comma 4, dedicato alla prescrizione dell'azione di responsabilità.

In primo luogo, occorre ribadire che la riforma non ha modificato il contenuto degli obblighi gravanti sui sindaci, che continuano a dover adempiere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (art. 2407, comma 1, c.c.). Permane, altresì, la responsabilità per la verità delle attestazioni e l'obbligo di segreto d'ufficio. La novità riguarda esclusivamente la quantificazione del danno risarcibile, non l'"*an*" della responsabilità.

Il Legislatore ha abbandonato il sistema illimitato di responsabilità, che equiparava sindaci e amministratori, introducendo un meccanismo ispirato a criteri di proporzionalità ed equità. In particolare, la responsabilità dei sindaci è ora ancorata al compenso annuo percepito, assunto come parametro oggettivo e facilmente determinabile, da moltiplicare secondo scaglioni prefissati.

Questa soluzione si ispira a modelli già presenti in altri ordinamenti europei (ad esempio, in Germania e Francia), dove la responsabilità dei membri degli organi di controllo viene parametrata al compenso o comunque sottoposta a limiti massimi.

Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., prevede 3 scaglioni:

– per compensi fino a 10.000 euro, il limite massimo è pari a 15 volte il compenso;

– per compensi da 10.000 a 50.000 euro, il limite è pari a 12 volte il compenso;

– per compensi oltre 50.000 euro, il limite è pari a 10 volte il compenso.

Questa progressione decrescente del moltiplicatore riflette l'idea che, all'aumentare del compenso, il rischio professionale sia già compensato dall'entità del corrispettivo. L'adozione di multipli differenziati consente, inoltre, di mantenere un equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori e la sostenibilità del rischio per i sindaci.

Un punto essenziale della riforma è che il limite risarcitorio non si applica in caso di dolo. In tali ipotesi, il sindaco resta esposto a una responsabilità illimitata, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che non ammettono la limitazione convenzionale o legale della responsabilità per fatto doloso (art. 1229, c.c.). Rimane invece inclusa la colpa grave, che rientra nell'ambito della limitazione. Questa scelta ha suscitato dibattiti in dottrina, divisa tra chi la considera eccessivamente permissiva e chi la ritiene coerente con la finalità di riequilibrio perseguita dalla riforma.

La riforma ha introdotto un comma 4, che fissa in 5 anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, decorrente dal deposito della relazione di cui all'art. 2429, c.c., relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. Questa scelta mira a garantire certezza dei rapporti giuridici e a prevenire azioni risarcitorie promosse a distanza eccessiva di tempo, quando la ricostruzione dei fatti risulta difficoltosa.

Il nuovo assetto ha un duplice scopo: da un lato, rafforzare la prevedibilità del rischio professionale, rendendo l'incarico di sindaco più attrattivo per professionisti qualificati, spesso disincentivati dal regime illimitato previgente; dall'altro, mantenere un effetto deterrente, attraverso l'esclusione del dolo dal campo di applicazione del limite e l'individuazione di multipli tali da non vanificare la funzione preventiva della responsabilità civile.

Il sistema italiano, così riformato, si avvicina a soluzioni già adottate in ambito europeo, pur mantenendo proprie peculiarità. L'ancoraggio al compenso – invece che, ad esempio, al patrimonio netto della società o alla gravità dell'inadempimento – rappresenta una scelta originale, che mira a connettere direttamente rischio e remunerazione. Ciò contribuisce a rafforzare il principio di proporzionalità, ma apre anche interrogativi sul piano dell'adeguatezza della tutela dei creditori, specialmente nelle società di grandi dimensioni.

La riforma dell'art. 2407, c.c., ha introdotto un meccanismo innovativo di limitazione della responsabilità dei sindaci, ma ha al contempo lasciato irrisolti o solo parzialmente definiti alcuni nodi interpretativi di rilievo, che incidono direttamente sulla prassi applicativa e sull'effettiva portata della disciplina, tra cui il profilo relativo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione di vigilanza del sindaco e il danno arrecato alla società o ai terzi. La dottrina tradizionale aveva già segnalato le difficoltà derivanti dall'impostazione previgente, che rischiava di far gravare sui sindaci una responsabilità quasi oggettiva. Con il nuovo regime, pur in presenza di un limite risarcitorio, la prova del nesso causale resta centrale: occorre dimostrare che, se il sindaco avesse vigilato in conformità ai propri doveri, il danno non si sarebbe verificato.

Inoltre, va ricordato che la riforma incide esclusivamente sul piano della responsabilità civile, restando impregiudicata la responsabilità penale del sindaco, che può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nei reati societari (si pensi, ad esempio, al falso in bilancio *ex* art. 2621, c.c., o all'omessa comunicazione del conflitto di interessi *ex* art. 2629-*bis*, c.c.). La coesistenza di profili civili e penali comporta quindi che, pur nei limiti della riforma, il sindaco debba mantenere un elevato standard di attenzione e vigilanza, non potendo "confidare" esclusivamente nel tetto massimo di risarcimento.

L'applicabilità della norma sui limiti di risarcimento del danno

La parte forse più delicata della riforma dell'art. 2407, c.c., riguarda la questione dell'applicabilità concreta del limite risarcitorio introdotto dal Legislatore. Non si tratta, infatti, soltanto di un problema tecnico di interpretazione della norma, ma di un vero e proprio banco di prova della sua tenuta sistematica.

Il primo profilo attiene ai destinatari della disciplina, ossia all'ambito soggettivo. La disposizione, nella sua lettera, si riferisce espressamente ai "sindaci", ma include anche l'ipotesi in cui il Collegio

sindacale cumuli le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti, come consentito dall'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c. In tale situazione, i sindaci non svolgono soltanto la vigilanza sull'osservanza della Legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione (art. 2403, c.c.), ma assumono anche compiti tipici della revisione, concernenti la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle scritture e alle norme di legge.

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha considerato la responsabilità dei revisori particolarmente gravosa, in quanto collegata al ruolo di "certificatori" dell'attendibilità del bilancio e, più in generale, dell'informativa societaria. Il D.Lgs. n. 39/2010, recante la disciplina della revisione legale, ha delineato un regime di responsabilità civile autonoma per i revisori esterni, senza limiti quantitativi, estendendo la legittimazione attiva all'azione di risarcimento a soci, creditori e terzi.

Con la riforma dell'art. 2407, c.c., il Legislatore ha scelto di includere espressamente anche i sindaci-revisori nel nuovo sistema di responsabilità limitata parametrata al compenso. La norma, infatti, precisa che il limite risarcitorio opera «*anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c.*».

Questa scelta legislativa risponde a 2 ordini di considerazioni. Da un lato, l'esigenza di uniformità, poiché sarebbe apparso irragionevole distinguere, sotto il profilo della responsabilità, tra sindaci "puri" e sindaci-revisori, imponendo a questi ultimi un'esposizione patrimoniale illimitata nonostante la medesima collocazione organica e la comune funzione di vigilanza; dall'altro, l'equilibrio tra rischi e compensi: l'attività di revisione legale affidata al Collegio sindacale comporta certamente un aggravio di responsabilità, ma anche in questo caso il compenso rappresenta un parametro idoneo a delimitare l'area del rischio. Il sistema dei multipli consente, dunque, di graduare il tetto massimo di responsabilità in base all'entità del compenso complessivamente percepito.

Resta tuttavia da chiarire il rapporto tra la disciplina dell'art. 2407, c.c., e quella contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010. L'interpretazione più coerente sembra essere quella di riconoscere prevalenza alla *lex specialis* (il D.Lgs. n. 39/2010) per i revisori esterni, mentre per i sindaci-revisori opera la disciplina dell'art. 2407, c.c., come norma speciale riferita a tale peculiare figura ibrida.

Ne deriva una differenziazione importante: i revisori esterni continuano a rispondere senza limiti, secondo il regime previsto dal D.Lgs. n. 39/2010, mentre i sindaci-revisori beneficiano del limite risarcitorio introdotto dalla Legge n. 35/2025.

Sul piano pratico, questa distinzione potrebbe influire sulla scelta delle società tra affidare la revisione a un revisore esterno oppure al Collegio sindacale. La previsione di un tetto di responsabilità potrebbe, infatti, rendere relativamente più appetibile per i professionisti assumere l'incarico di sindaci-revisori, mentre potrebbe ridurre le garanzie di integrale ristoro per le società e i terzi danneggiati.

Per altro verso, si pone altresì il problema della S.a.p.a., dove la figura del Collegio sindacale presenta peculiarità, e delle S.r.l. che, ai sensi dell'art. 2477, c.c., siano obbligate alla nomina dell'organo di controllo. Sebbene la lettera dell'art. 2407, c.c., faccia riferimento alle sole S.p.A., parte della dottrina ritiene che la *ratio* della norma – ossia l'esigenza di rendere sostenibile l'incarico di controllo – giustifichi un'estensione analogica anche ai sindaci delle S.r.l.

Quanto al profilo oggettivo, il nuovo art. 2407, c.c., stabilisce che i sindaci rispondono dei danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi. Si tratta di una formula ampia, che ricomprende tutte le possibili azioni di responsabilità previste dal Codice civile:

– l'azione sociale *ex* art. 2393, c.c.;

– l'azione sociale promossa dai soci di minoranza *ex* art. 2393-*bis*, c.c.;

– l'azione dei creditori sociali *ex* art. 2394, c.c.;

– l'azione della società fallita o in crisi *ex* art. 2394-*bis*, c.c.;

– l'azione individuale del socio o del terzo *ex* art. 2395, c.c.

In tutte queste ipotesi, il limite risarcitorio trova applicazione, fatta eccezione, come detto, per i casi di dolo. Ciò significa che la colpa, anche grave, resta attratta nel perimetro della limitazione. La scelta legislativa è dunque netta: circoscrivere l'esposizione patrimoniale dei sindaci a parametri certi e predeterminati, rinunciando a distinguere – se non in via radicale, appunto, per il dolo – tra diverse gradazioni di colpa.

Uno dei punti più controversi riguarda l'eventuale efficacia retroattiva della norma. In linea di principio, trattandosi di una disposizione che incide direttamente sul *quantum* risarcitorio e, quindi, sulla consistenza patrimoniale del diritto della società o dei creditori al ristoro del danno, si deve ritenere che la norma abbia natura sostanziale e, come tale, sia soggetta al principio di irretroattività sancito dall'art. 11, Preleggi.

Secondo questa impostazione, il limite introdotto dall'art. 2407, c.c., dovrebbe trovare applicazione solo per i fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della riforma. Diversamente opinando, si rischierebbe di incidere retroattivamente su posizioni giuridiche già consolidate.

Una diversa prospettiva, tuttavia, valorizza la funzione "equo-riequilibratrice" della norma, volta a correggere un assetto ritenuto ingiusto e sproporzionato. Da questo punto di vista, non mancano voci dottrinali che sostengono la possibilità di applicare i nuovi limiti anche a controversie in corso, almeno nella fase di determinazione giudiziale del danno. La giurisprudenza sarà dunque chiamata a chiarire se la norma abbia natura esclusivamente sostanziale o anche, in parte, processuale, incidendo sul *quantum* e non sull'*an* della responsabilità.

Peraltro, il nuovo regime introduce una significativa asimmetria nei rapporti tra amministratori e sindaci. Il rinvio espresso del nuovo art. 2407, c.c., agli artt. 2393 ss., c.c., conferma che i sindaci

restano sottoposti al medesimo regime delle azioni di responsabilità degli amministratori, ma con il beneficio del limite risarcitorio. Ciò implica che, in caso di responsabilità solidale tra amministratori e sindaci, il giudice dovrà operare una distinzione, poiché:

– per gli amministratori, la responsabilità resta illimitata;

– per i sindaci, la responsabilità è invece limitata dal multiplo del compenso.

Questa asimmetria potrebbe generare difficoltà applicative nei rapporti di regresso tra coobbligati solidali. Si pone, in particolare, il problema se l'amministratore, che abbia risarcito integralmente il danno, possa rivalersi sul sindaco oltre il limite del multiplo. La soluzione più coerente con la *ratio* della riforma appare quella di negare tale possibilità: il limite risarcitorio opera non solo nei confronti della società e dei terzi, ma anche nei rapporti interni tra coobbligati.

Un ulteriore aspetto riguarda la copertura assicurativa della responsabilità civile dei sindaci. La previsione di un tetto massimo consente di calibrare più agevolmente i massimali delle polizze, riducendo i costi e aumentando la prevedibilità del rischio. Tuttavia, resta aperta la questione se il limite legislativo possa essere derogato *in melius* mediante assicurazioni con massimali superiori: parte della dottrina propende per una risposta positiva, trattandosi di disciplina posta a protezione del sindaco e non di terzi.

In ultimo, si discute se il sistema dei multipli del compenso garantisca effettivamente un giusto equilibrio tra tutela dei creditori e sostenibilità del rischio per i sindaci. Nei casi di danni di rilevante entità – si pensi a società di grandi dimensioni – il tetto massimo potrebbe risultare sproporzionatamente basso rispetto al pregiudizio arrecato, con il rischio di trasferire l'onere del danno residuo su soci e creditori. Questo tema richiama il dibattito più generale sulla funzione preventiva della responsabilità civile e sul bilanciamento tra deterrenza ed equità.

Considerazioni critiche: tra tutela della funzione di controllo e rischio di deresponsabilizzazione

La riforma ha il merito di riportare equilibrio tra oneri e rischi della funzione sindacale, favorendo l'accesso a tale incarico da parte di professionisti qualificati, e il sistema dei multipli del compenso assicura indubbiamente prevedibilità del rischio e proporzionalità. Tuttavia, non mancano profili critici. In particolare:

– i limiti alla responsabilità potrebbero ridurre la deterrenza e incentivare comportamenti meno rigorosi;

– la distinzione tra dolo e colpa grave potrebbe generare incertezze interpretative;

– permane il rischio che, nei casi di danni ingenti, la società e i creditori non trovino ristoro adeguato.

Il bilanciamento tra esigenze di tutela e sostenibilità del rischio professionale resta dunque un tema aperto, che richiederà ulteriori interventi interpretativi e giurisprudenziali.

In conclusione, si può affermare che il nuovo sistema di responsabilità dei sindaci, delineato dalla Legge n. 35/2025, segni una svolta storica nel diritto societario italiano: la previsione di un limite risarcitorio parametrato al compenso introduce un modello più equo e sostenibile, capace di ridurre l'incertezza e di rafforzare l'attrattività della funzione di controllo.

La questione dell'applicabilità della norma sui limiti di risarcimento del danno rappresenta, tuttavia, il banco di prova della riforma: la sua interpretazione e applicazione concreta definiranno l'effettiva portata innovativa della disciplina e il suo impatto sulla governance societaria.

Se la prassi e la giurisprudenza sapranno coniugare il principio di responsabilità con l'esigenza di non scoraggiare l'assunzione di incarichi sindacali, la riforma avrà realizzato pienamente il proprio obiettivo.

Euroconference

in collaborazione scientifica con

LaScala formazione IMPRESA SOCIALE

Master di 6 mezze giornate

Crisi d'impresa

Il Master Crisi d'Impresa offre un programma formativo intensivo, progettato per fornire a Commercialisti e Avvocati le conoscenze necessarie ad accompagnare l'impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. Attraverso moduli tematici, i professionisti saranno in grado di analizzare le diverse soluzioni previste dal Codice della Crisi, comprendere e gestire le peculiarità dei principali strumenti di risoluzione della crisi, interpretare i documenti contrattuali e finanziari coinvolti nelle operazioni straordinarie, riconoscere i rischi legali e predisporre idonee tutele per mitigarli.

Diretta web • dal 5 novembre >

Crisi e risanamento n. 72/2025

Ancora incertezze in tema di concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese

Federico Colognato – Avvocato del Foro di Verona

Nonostante l'intervento correttivo all'art. 33, CCII, apportato dal c.d. Correttivo ter del settembre 2024, la controversa giurisprudenza dimostra che, nella peculiare ipotesi della cancellazione della ditta individuale dal competente Registro Imprese, vi sia ancora poca chiarezza nella prassi in ordine alla portata della norma che sanziona con l'inammissibilità (prevista dal comma 4) la fruibilità del concordato minore, proposto dall'impresa collettiva o dall'imprenditore individuale.

L'imprenditore individuale cancellato e i residui debiti d'impresa

L'art. 33, comma 4, CCII, dopo l'intervento correttivo del D.Lgs. n. 83/2022, sanziona *ex lege* con l'inammissibilità il ricorso per l'applicazione del concordato minore, presentato dall'imprenditore cancellato dal Registro Imprese, senza tuttavia ulteriore specificazione al riguardo[1].

La norma, riprendendo la dizione del precedente art. 10, l.f., dispone, al comma 1, che la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro 1 anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori, la cessazione dell'attività, precisa il comma 2, coincide con la cancellazione dal Registro Imprese competente, e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa.

Il comma 4 dichiara testualmente inammissibile la domanda di accesso al concordato "minore" proposta dall'imprenditore cancellato dal Registro Imprese, in ogni caso, quindi anche a prescindere dal decorso o meno dell'anno dalla cancellazione dal Registro competente.

Il problema interpretativo, pertanto, è sorto attorno alla fattispecie peculiare dell'imprenditore individuale (quindi, sottosoglia) che intende proporre – pur avendo cancellato la propria ditta

[1] Il D.Lgs. n. 147/2020 ha aggiunto il concordato minore tra le procedure menzionate all'art. 33, comma 4, CCII, il quale ora dispone «*La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese è inammissibile*».

individuale dal Registro Imprese – domanda di accesso al concordato minore liquidatorio, *ex* art. 74, comma 2, CCII, per definire i debiti residui della pregressa attività d'impresa, non più esercitata.

Nella prassi, è infatti frequente il caso dell'imprenditore individuale non fallibile che, una volta cancellato dal Registro Imprese, intenda risolvere la propria situazione debitoria residuante dal precedente esercizio dell'attività d'impresa.

L'art. 33, comma 4, CCII, tuttavia, non sembra lasciare spazio all'imprenditore cessato, anche solo per il concordato minore liquidatorio: i residui debiti d'impresa, infatti, parrebbero precludergli l'accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 67, CCII, in quanto procedura fruibile dal solo consumatore (requisito che potrebbe anche essere superato con la considerazione circa la formale cessazione della qualità di imprenditore, quindi persona fisica tout court) e per soli debiti di natura consumeristica (requisito questo non superabile, data la natura imprenditoriale originaria degli stessi).

Dall'interpretazione letterale della norma parrebbe doversi concludere che l'unica procedura praticabile, per risolvere la pregressa situazione debitoria d'impresa o professionale dell'imprenditore cancellato, sarebbe la liquidazione controllata. Tramite questa procedura, quindi, l'imprenditore cancellato (oggi persona fisica ordinaria) potrebbe definire tutti i debiti maturati fino a quel momento – sia personali che derivanti dalla pregressa attività d'impresa – ma con l'onerosa conseguenza di dover coinvolgere l'intera propria situazione patrimoniale (d'impresa e personale), per un arco temporale invero molto esteso (in media dai 2 ai 5 anni), per conseguire eventualmente[2] l'esdebitazione del soggetto.

Per (tentare)[3] di risolvere l'incertezza operativa, il Legislatore è intervenuto con il c.d. Correttivo *ter*, modificando in parte il comma 1, e introducendo un comma 1-*bis* all'art. 33, CCII:

– «*1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo*», consentendo quindi il ricorso anche alla liquidazione controllata, prima non testualmente menzionata;

– «*1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al co. 1*», ciò al precipuo fine di agevolarne l'esdebitazione[4].

[2] Detta misura premiale, infatti, sarà accordata, peraltro, soltanto allorché risulti che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

[3] Dubbi sull'efficacia erano già stati sollevati all'indomani dall'introduzione della norma, cfr. A. Mancini, "*Sovraindebitamento: una prima lettura del 'Correttivo-ter' – D Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 – I parte: disposizioni generali, consumatore e concordato minore*", settembre 2024, llcaso.it.

[4] Così la Relazione illustrativa dell'articolo riformato.

Tale intervento normativo, tuttavia, non è apparso dirimente per la soluzione dell'enigma dello strumento cui possa far ricorso l'imprenditore individuale cessato, rimanendo di fatto immutate le alternative interpretative sorte con la sua originaria formulazione.

Secondo alcuni, il Legislatore avrebbe inteso adottare il principio espresso dalla Corte di Cassazione, n. 22699/2023, la quale pronuncia, nel confermare l'inammissibilità del concordato minore per l'*ex* imprenditore individuale, aveva individuato nella liquidazione controllata l'unico strumento di esdebitazione cui potesse ricorrere l'imprenditore individuale cancellato:

> *«del resto, negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria».*

Secondo tale orientamento, peraltro, si sposerebbe pienamente con la previsione del comma 4 della norma in questione, che consente l'accesso alla liquidazione controllata senza limiti temporali (essendo, infatti, utilizzabile il rimedio anche oltre l'anno, *ex* comma 1-*bis*), così da preservare il diritto dell'*ex* imprenditore a conseguire l'esdebitazione.

A tale orientamento, tuttavia, sono state opposte diverse considerazioni.

L'addizione al comma 1 della liquidazione "controllata", insieme alla preesistente liquidazione giudiziale (in ordine al termine annuale di preclusione alla procedura), non avrebbe apportato invero alcuna innovazione, perché la giurisprudenza era già favorevole nell'estendere anche alla fattispecie della liquidazione controllata il predetto termine annuale ai fini dell'apertura della procedura (ciò in forza del richiamo all'art. 33, CCII, disposto dal rinvio generale alle «*disposizioni del Titolo III, in quanto compatibili*» operato dall'art. 65, comma 2, CCII, ovvero per analogia)[5].

Il nuovo comma 1-*bis*, che consente all'*ex* imprenditore cancellato – divenuto, quindi, debitore persona fisica – di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale del comma 1, parrebbe anch'essa ultronea alla luce della giurisprudenza maturata dall'entrata in vigore del CCII, la quale era già concorde nel consentire anche a tale soggetto l'accesso in ogni tempo alla liquidazione controllata, sul presupposto che la persona fisica sopravvive alla cancellazione della ditta individuale della stessa, proseguendo nella gestione dei residui debiti[6].

Pertanto, nonostante la novella del comma 1-*bis*, data l'invariata dizione del comma 4 dell'art. 33, CCII, non si sarebbe quindi estesa anche all'*ex* imprenditore "collettivo" cancellato la possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata oltre l'anno prevista per il debitore persona fisica.

---

[5] Trib. Milano 15 dicembre 2022; Trib. Udine 1° giugno 2023.

[6] cfr. Trib. Verona 22 marzo 2025; Trib. Verona 1° luglio 2024; Trib. Gela 4 giugno 2024 e Trib. Verona 1° luglio 2024. In particolare, si segnala che per Trib. Verona 22 marzo 2025, il termine annuale non preclude neanche l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione controllata, quando, anche oltre 1 anno dall'avvenuta cancellazione dal Registro Imprese della ditta individuale del debitore, sopravvengano o maturino nuovi debiti relativi all'attività esercitata (ritiene la Corte che la preclusione del termine annuale dalla cancellazione debba operare solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa).

Gli orientamenti dopo la modifica dell'art. 33, CCII

Anche dopo il c.d. Correttivo *ter*, infatti, si è continuato a ritenere che la previsione dell'art. 33, comma 4, CCII, fosse da riferirsi esclusivamente al solo imprenditore collettivo, non anche all'imprenditore individuale[7].

Si è così ribadito, infatti, che la disposizione dell'art. 33, comma 4, CCII:

> *«deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.; l'imprenditore individuale che pone fine alla propria attività, al contrario, semplicemente cessa la sua attività di impresa e, tecnicamente, è tenuto ad iscrivere la cessazione nel R.I. entro 30 giorni, a norma dell'art 2196 uc c.c.: con la 'iscrizione della cessazione' dal R.I. – che è evento diverso dalla 'cancellazione' – non cessa di esistere ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta»*[8].

Secondo tale orientamento, infatti, sarebbe ammissibile il concordato minore liquidatorio proposto dall'*ex* imprenditore individuale, sulla base delle argomentazioni relative alla formulazione originaria dell'art. 33, CCII.

La disposizione, secondo tale orientamento, avrebbe riguardo al solo imprenditore collettivo, in ragione del fatto che, secondo l'art. 2495, c.c., la cancellazione dell'ente dal Registro Imprese ne determina la definitiva estinzione, mentre l'imprenditore individuale – che ponga fine alla propria attività – sopravvive alla cessazione della propria ditta[9].

Tale debitore, inoltre, qualora versi in stato di insolvenza per debiti d'impresa – e, quindi, di natura non consumeristica – non potrebbe accedere alla ristrutturazione del consumatore *ex* art. 67, CCII, per cui, negandogli anche il concordato minore (anche se di tipo liquidatorio), lo costringerebbe a ricorrere alla liquidazione controllata (ed escludendolo, al contempo, dagli strumenti di natura negoziale di soluzione della crisi, in aperto contrasto con la *ratio* della Riforma Fallimentare).

Peraltro, a ragionare diversamente, non si spiegherebbe la previsione dell'art. 271, CCII, la quale consente al debitore, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, di chiedere l'accesso a una delle procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda del creditore in liquidazione controllata.

Altro punto argomentativo fa leva sulla considerazione per la quale, al concordato minore, possono accedere, a esclusione del consumatore, «*i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento*», tra le quali figure vi è anche «*ogni altro debitore non assoggettabile alla*

[7] Trib. Ancona 11 gennaio 2023, Trib. Treviso 7 febbraio 2023, Trib. Rimini 15 febbraio 2023, Trib. La Spezia 30 agosto 2023, Trib. Rimini 23 luglio 2025, Trib. Bari 5 novembre 2024, Trib. Vicenza 14 marzo 2025, Trib. Ancona 3 aprile 2025 e Trib. Modena 7 aprile 2025.
[8] Così, Trib. Rimini 23 luglio 2025, cit.
[9] Trib. Ancona 3 aprile 2025, cit.

liquidazione giudiziale», quale – per l'appunto – è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Infine, da ultimo, se è vero che l'accesso al concordato minore, da parte dell'imprenditore individuale cessato, è ipotizzabile nella sola tipologia liquidatoria, l'apporto di risorse esterne in misura apprezzabile consentirebbe al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, da ciò la convenienza al ricorso dello strumento anche alla fattispecie in esame[10].

Peraltro, applicando acriticamente la norma, si impedirebbe l'accesso al concordato minore anche a soggetti che – già imprenditori individuali – si siano poi cancellati dal Registro Imprese in epoche remote, ampiamente precedenti l'entrata in vigore del CCII, così sanzionando *pro futuro* condotte passate, in spregio al principio di ragionevolezza e di autodeterminazione dei consociati[11].

Un'altra parte degli operatori del diritto, invece, ritiene assolutamente ostativo il comma 4 dell'art. 33, CCII, che non ammetterebbe diverse soluzioni.

Tra le pronunce, in tal senso, la Corte d'Appello di Roma 13 dicembre 2024 ha ritenuto essere insuperabile il tenore letterale della norma, soprattutto in combinata con l'introduzione dell'art. 33, comma 1-*bis*, che avrebbe esplicitato (in assenza di alcuna modifica al comma 4) l'intenzione legislativa di mantenere, quale strumento a disposizione dell'imprenditore individuale cancellato, soltanto la liquidazione controllata (come espresso, da Cass. n. 22699/2023, sopra richiamata)[12].

La disposizione, osserva la Corte romana, sanziona con l'inammissibilità una figura univoca: l'imprenditore cancellato dal Registro Imprese, non distinguendo tra imprenditore collettivo e individuale, come invece altrove differenziato.

Infine, la stessa Relazione illustrativa al c.d. Correttivo *ter* esclude l'accesso al concordato minore alle imprese minori, in quanto dopo la cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese non può essere consentito il ricorso a strumenti quali il concordato minore, che presuppongono l'esistenza di un'attività imprenditoriale. L'esigenza di consentire al debitore persona fisica di esdebitarsi in questi casi, al contrario, è soddisfatta con la liquidazione controllata (se vi è un attivo da liquidare) o l'esdebitazione del debitore incapiente (se non vi è un patrimonio né finanza esterna da destinare ai creditori).

---

[10] A sostegno di tale orientamento, si vedano anche le ulteriori argomentazioni di Trib. Vicenza 14 marzo 2025 «*se la ratio dell'esclusione fosse quella dell'inesistenza dell'impresa al momento della domanda di concordato minore* […] *non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che – mutatis mutandis – come l'imprenditore, dalla cancellazione non esercita più la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante 'professionale' per debiti d'impresa – amministratore della società o socio maggioritario – possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l'esposizione debitoria maturata e l'imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze*». E ancora, «*la disposizione sarebbe inoltre intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, dato che vieterebbe [al solo imprenditore individuale cancellato], in presenza di una 'debitoria mista', di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica ed antieconomica 'parcellizzazione' delle istanze con moltiplicazione dei giudizi*».

[11] Trib. Modena 7 aprile 2025, cit.

[12] Si veda anche, App. Roma, 17 ottobre 2024 e 6 dicembre 2024; App. Brescia, 6 febbraio 2025; Trib. Pisa 19 ottobre 2024; Trib. Ragusa 15 novembre 2024.

Conclude, quindi, la Corte d'Appello di Roma ritenendo che:

> *«la domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro imprese trova un insuperabile ostacolo nella norma di cui all'art. 33, comma 4, CCII, secondo cui l'accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata da un tale soggetto è inammissibile. La tesi con la quale si postula l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 33, quarto comma, CCII all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, non è dunque sostenibile, in quanto contraria all'espresso disposto di legge, né tale disposto consente di postulare alcuna distinzione tra imprenditore collettivo ed individuale»*[13].

La peculiare posizione favorevole della Corte d'Appello di Napoli

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 14 luglio 2025, ha preso posizione in senso contrario al precedente capitolino, ritenendo che:

> *«una volta cessata l'attività d'impresa, l'imprenditore individuale può accedere al concordato minore liquidatorio, richiedente l'apporto di risorse esterne, non essendo a ciò di ostacolo il disposto normativo dell'art. 33, comma 4, CCII, che sanziona con l'inammissibilità la sola possibilità di proporre un concordato minore in continuità, ex art. 74, comma 1, CCII, prevista dal Legislatore per gli imprenditori collettivi ed individuali al fine di evitare che l'utilizzo dello strumento concordatario, presumibilmente volto alla continuazione dell'attività d'impresa, potesse essere usato, o meglio abusato, da chi volontariamente si era cancellato dal registro delle imprese, scegliendo di porre fine alla propria attività d'impresa, rispetto alla quale, pertanto, neppure poteva porsi un problema di risoluzione di una crisi d'impresa, e dunque, di continuazione dell'attività».*

Il provvedimento si distingue per una motivazione molto articolata nel fondare l'adozione della tesi favorevole all'accessibilità del concordato minore liquidatorio da parte dell'*ex* imprenditore individuale cancellato. Come traspare dal nucleo motivazionale sopra riportato, infatti, la Corte napoletana riconosce che il comma 4 dell'art. 33, CCII, si riferisca all'imprenditore in generale, senza distinzione alcuna tra impresa individuale e collettiva (come testualmente la norma), ma limita la sanzione di inammissibilità ai soli casi della fattispecie per cui è dettata: il concordato in continuità**.** Il giudice campano, sposando le criticità già evidenziate dall'ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione nella propria relazione di commento al c.d. Correttivo *ter* del 30 gennaio 2025, offre una prospettiva autonoma rispetto a quella che applicherebbe la norma in esame al solo imprenditore collettivo (che si basa sul fatto che l'art. 2495, c.c., ricolleghi alla cancellazione dal

[13] A. Mancini, *ibidem*.

Registro Imprese la definitiva estinzione del soggetto giuridico, mentre l'art. 2196, c.c., consentirebbe all'imprenditore individuale di perdere semplicemente la qualità di imprenditore e restare un debitore persona fisica ordinario).

Il giudice campano, infatti, prende atto che la figura dell'"imprenditore cancellato" utilizzata dall'art. 33, CCII, è una formulazione generica e onnicomprensiva, il cui tenore letterale:

> *«non consente di ritenere che essa si riferisca soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero alle società) cancellati dal registro dalle imprese, giacché l'intero articolo si riferisce alla cessazione dell'attività in generale degli imprenditori, senza distinguere tra impresa individuale e collettiva».*

Infatti, laddove il Legislatore ha voluto riferirsi al solo imprenditore individuale, lo ha fatto espressamente, come ad esempio all'art. 33, comma 1-*bis*, che ha attribuito al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione.

Inoltre, ricorda la Corte campana che la *ratio* del divieto al ricorso allo strumento era quella di evitare l'abuso del concordato – nato quale procedura per il risanamento aziendale – da parte di coloro che, volontariamente cancellati dal Registro Imprese, avessero scelto di porre fine all'attività d'impresa finora esercitata (quindi, con intento liquidatorio).

Da tale assunto, la Corte napoletana ha ritenuto plausibile che il Legislatore, nel confezionare la norma dell'art. 33, ultimo comma, CCII, e «*prendendo spunto dal diritto vivente, abbia inteso riferirsi al solo concordato preventivo in continuità, non anche a quello liquidatorio, rispetto al quale non si ponevano le problematiche evidenziate*».

Infatti, ciò che differenzia il concordato liquidatorio rispetto al concordato preventivo in continuità è la liquidazione pura dei beni, senza alcuna prospettiva di continuazione dell'attività, che, per l'appunto, deve essere esclusa nell'ipotesi di un'impresa che volontariamente viene cancellata dal Registro Imprese da parte del suo titolare.

A confermare tale interpretazione, interverrebbero 3 ordini di fattori.

La disposizione dell'art. 33, comma 4, CCII, accomuna al concordato preventivo e al concordato minore l'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, quest'ultima procedura che è:

> *«destinata a risolvere la crisi d'impresa mediante la continuazione dell'attività, sicché è presumibile che anche le prime due procedure si riferiscano ad ipotesi diverse da quelle liquidatorie, che prevedono cioè la continuità aziendale delle imprese che ad esse fanno accesso, alle quali, dunque, deve giustamente essere preclusa tale continuazione, nell'ipotesi in cui mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese, esse hanno rinunziato, sia pure implicitamente, a tale continuità».*

Il c.d. Primo Correttivo aveva tra i suoi obiettivi, in coerenza con l'intera finalità del CCII, di sfavorire

e porre un freno alle ipotesi liquidatorie, fraudolentemente attivate nella prassi, per favorire invece la continuazione dell'attività d'impresa. Sicché, in tal senso, si spiega la previsione originaria:

> *«decidendo di sanzionare con l'inammissibilità, nella parte del Titolo III, Capo III, anche la proposta di concordato minore (in continuità) presentata dal piccolo imprenditore cancellato, onde evitare che tale proposta possa ritardare la liquidazione del suo patrimonio, qualora nell'anno dalla cancellazione ne sia stata richiesta l'apertura, sostanzialmente allineando tale soluzione a quella già adottata per l'imprenditore commerciale non piccolo».*

Il c.d. Correttivo *ter*, invece, sarebbe stato ispirato dalla volontà di ampliare, anziché ostacolare, le possibilità di tutela dell'imprenditore persona fisica cancellato (presumibilmente, quello piccolo, il solo che potrebbe oggi accedere alla liquidazione controllata), consentendo a costui di poter richiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno. Il mutato intento legislativo sarebbe stato, dunque, nel senso di estendere – al termine di tale procedura, e comunque, dopo 3 anni dalla sua apertura – la misura premiale dell'esdebitazione dai propri debiti. In tale ottica:

> *«non avrebbe senso un'interpretazione dell'art. 33, ult. co., CCII, che priva tale soggetto di un altro strumento di tutela, quello del concordato liquidatorio, che, a ben vedere, è l'unico strumento di carattere negoziale a contenuto liquidatorio, cui l'imprenditore piccolo può accedere e che gli garantisce, più della liquidazione controllata, un'effettiva seconda chance».*

Secondo l'Appello napoletano, tale interpretazione sarebbe l'unica compatibile con i principi informatori del CCII e della novella legislativa, la quale consentirebbe:

> *«al piccolo imprenditore persona fisica cancellato dal Registro delle Imprese, mediante la scelta del concordato minore liquidatorio:*
> *a) di poter evitare la liquidazione integrale di tutti i suoi beni (non potendosi avere una procedura di liquidazione controllata limitata soltanto ad una parte dei suoi beni) (cd. principio della residualità delle ipotesi liquidatorie integrali),*
> *b) di poter ottenere l'esdebitazione automatica dai propri debiti senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall'art. 282, co. 1, CCII, e comunque, la chiusura della procedura (cd. principio della rapida esdebitazione per favorire una seconda chance);*
> *c) ma, soprattutto, consente al citato piccolo imprenditore cancellato – esigenza questa del tutto dimenticata nel decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione – di poter fare ricorso alla finanza esterna, prevista dall'art. 74, co.2, c.c., mediante l'apporto di risorse (esterne) che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali rispetto all'alternativa liquidatoria)».*

Infine, l'interpretazione proposta appare anche costituzionalmente orientata per evitare disparità di

trattamento «*tra l'imprenditore piccolo cancellato da una parte, ed il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel Registro delle Imprese, il socio fideiussore di società in cui egli rivestiva un ruolo dominante, dall'altra, nonché quella con la posizione del piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal Registro Imprese*», ai quali la giurisprudenza è concorde di non ritenere precluso il concordato minore di tipo liquidatorio.

Riflessioni finali

Nel mezzo del dibattito dottrinario e giurisprudenziale, la novella legislativa non è quindi riuscita a dirimere definitivamente i dubbi interpretativi.

Tra le decisioni, l'Appello napoletano si distingue per fornire nuova linfa al dibattito in materia, riflettendo sul cambio di *ratio* legislativa dall'impianto originario del CCII alle 2 Riforme successive, fondate sull'esigenza del Legislatore di sostenere l'intento di favorire la finalità continuativa (propria, peraltro, della Riforma Fallimentare) in luogo della finalità liquidatoria.

La questione fondante delle novelle successive atteneva alla possibilità per la società cancellata di proporre il concordato preventivo (o l'accordo di ristrutturazione dei debiti), per sterilizzare l'istanza di fallimento promossa dal creditore, entro l'anno dalla cancellazione dell'ente.

Si tratta, comunque, di una figura assolutamente frequente nella prassi, che si denota per caratteri promiscui della figura imprenditoriale e del consumatore comune, in quanto è un *ex* imprenditore che non esercita più alcuna attività imprenditoriale ma, a differenza delle imprese societarie cancellate, non può dirsi propriamente estinto, secondo la normativa societaria, anzi il quale può pure continuare a esistere come consumatore ordinario, al quale è chiesto di soddisfare, oltre ai residui debiti della cessata attività imprenditoriale, anche i debiti correnti che abbia contratto nella vita quotidiana per i propri bisogni quotidiani e consumeristici[14].

Al riguardo, valga anche il richiamo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4329/2020, che, in una fattispecie riguardante un imprenditore individuale cancellato, ha concluso che «*l'imprenditore, il quale volontariamente cessi l'attività di impresa, tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale*», quale, appunto, il concordato preventivo (e oggi anche il concordato minore). Infatti, il concordato preventivo, proponibile anche dall'impresa individuale:

> *«diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare».*

[14] Cfr. L. Nannipieri, "*Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l'ircocervo e l'art. 33, comma 4, CCII*", in Diritto della crisi del 26 febbraio 2024, che stigmatizza tale fattispecie paragonandola al mitico ircocervo.

La motivazione alla soluzione approntata dalla Corte napoletana, dunque, appare incentrata sull'individuazione della persistente esistenza o meno di una realtà imprenditoriale, rispetto alla quale possa porsi l'esigenza di assicurare (anche, attraverso la procedura concordataria) la risoluzione della crisi d'impresa. Pertanto, secondo la Corte campana, l'inammissibilità di cui all'art. 33, comma 4, CCII, non può, dunque, che riferirsi al solo concordato in continuità – che presuppone una realtà imprenditoriale in crisi e un risanamento cui mirare – non anche al tipo liquidatorio (soprattutto laddove sorretto da finanza esterna) che non richiede un'attività d'impresa ai fini della sua presentazione.

Dato il fervente dibattito dottrinario e giurisprudenziale, non essendo la questione affrontata in modo dirimente dalle Corti superiori né dalle Sezioni Unite, se non da sezioni semplici della Cassazione all'interno di altre questioni principali, si auspica a un intervento chiarificatore, se non giurisprudenziale… forse un Correttivo *quater*?

Crisi e risanamento n. 72/2025

Le concrete prospettive di risanamento dell'impresa nella composizione negoziata della crisi d'impresa

Maurizio Stella – Dottore commercialista e revisore legale

Nella composizione negoziata della crisi d'impresa, l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, intesa come ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce un presupposto necessario per l'avvio e il fisiologico svolgimento della procedura. La concretezza delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario deve essere valutata tenendo conto, tra l'altro, del grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento, dei risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, dell'adesione alle trattative di uno o più creditori.

Il quadro normativo

Il Legislatore, con l'art. 17, comma 5, CCII, subordina l'accesso alla procedura di composizione negoziata alla presenza di prospettive di risanamento "concrete" e non meramente astratte.

In particolare, il richiamato art. 17, comma 5, CCII, prevede che l'esperto deve valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento.

Tale criterio si pone, pertanto, quale condizione di ammissibilità, escludendo la possibilità che la composizione negoziata divenga uno strumento improprio di gestione meramente liquidatoria della crisi; in sintesi, la procedura non può essere utilizzata con finalità puramente liquidatorie, se non in quanto funzionali a una continuità, anche indiretta, capace di preservare valore.

L'art. 18, CCII, prevede che l'imprenditore possa richiedere misure protettive con effetto automatico, mentre l'art. 19, CCII, demanda al Tribunale la conferma delle stesse, previa verifica della regolarità documentale, della sussistenza del *fumus boni iuris*, inteso come plausibilità e idoneità del piano, del *periculum in mora*, ossia della necessità delle misure per consentire il buon esito delle trattative.

Le prospettive devono essere ragionevoli e supportate da elementi concreti, non basate su mere dichiarazioni di intento.

Il requisito oggettivo per l'accesso alla procedura

Il requisito oggettivo per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa va ricercato nella sussistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, e pertanto l'imprenditore non deve trovarsi in una situazione di insolvenza conclamata irreversibile.

In tal senso, il Tribunale di Milano, con un pronunciamento (Sez. II, 8 marzo 2022), ha affermato che:

> «[…] *quanto alle condizioni per l'accesso (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, art. 2, co.1), esse non devono esprimersi in uno stato di insolvenza bensì in una situazione che renda probabile la crisi o l'insolvenza, con evidente intento anticipatorio del momento rilevante, da valutarsi in termini finanziari quale inadeguatezza di flussi di cassa prospettici.* […] *La valutazione prospettica dovrà essere in ogni caso attenta e soggetta a periodiche verifiche anche nell'ottica di redazione del piano, considerando l'evoluzione continua del contesto di mercato, nei limiti di prevedibilità, che oggi non è dato sapere se raggiungerà una nuova stabilità.* […] *Si ravvisa, dunque,* […] *la probabile crisi, da intendersi quale inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (incapacità di generare prospettivamente, attraverso la gestione caratteristica, sufficiente liquidità per il pagamento dei debiti)».*

In senso conforme, il Tribunale di Bergamo (Sez. II, 24 febbraio 2022) ha affermato:

> «[…] *sotto il profilo soggettivo, la misura è concedibile in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi, crisi (come definita dall'art. 2 CCII) o d'insolvenza "reversibile", dunque non anche dell'insolvente tout court».*

Lo stesso Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza (Sez. II, 15 febbraio 2022), ha affermato:

> *«L'art. 2 D.L. n. 118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione, peraltro da ormai dieci anni, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come, dopo un lasso decennale, un'impresa in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti possa veder ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore».*

Il progetto di piano di risanamento

L'art. 13, comma 2, CCII, dispone che il piano di risanamento deve essere redatto tenendo conto della lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano stesso e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il Decreto 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia prevede che:

> *«per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della* […] *check list (devono essere rispettate, quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi».*

In sostanza, nel progetto di piano di risanamento devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni relative all'organizzazione dell'impresa, le informazioni sull'andamento corrente, in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari nonché un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio e le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi.

Gli effettivi contenuti del singolo piano dipendono da una serie di variabili, e influiscono, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della check-list ha l'obiettivo di consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

La check-list serve anche all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.

Il D.M. citato precisa che il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause, individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi a essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.

La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato.

Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale, che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate.

Relativamente al test pratico, il D.M. 21 marzo 2023 precisa che non ha la funzione di individuare una situazione di crisi (non è un indicatore della crisi): esso consente all'imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e, allo stesso tempo, aiuta l'esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento.

Il test consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell'operazione dipende dall'adozione di iniziative in

discontinuità rispetto al passato. La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l'intensità che l'intervento dovrà avere.

Il ruolo dell'esperto

Il ruolo dell'esperto è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi.
L'esperto, ove ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Ove, invece, l'esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
Terminato l'incarico, l'esperto redige una relazione finale, che deve comunicare all'imprenditore e a coloro che hanno partecipato alle trattative.
La relazione finale dell'esperto deve contenere, quale contenuto minimo:
1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà previste dagli artt. 18, 19 e 20, CCII;
3. il deposito del ricorso di cui all'art. 19, comma 1, CCII, e il termine delle misure protettive concesso;
4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sull'idoneità della soluzione individuata.

Gli orientamenti giurisprudenziali sulle concrete prospettive di risanamento

Passeremo adesso in rassegna alcuni fermi giurisprudenziali relativi alla valutazione delle concrete prospettive di risanamento dell'impresa.
Tra gli orientamenti giurisprudenziali meno rigorosi, è il caso di ricordare l'ordinanza del Tribunale di Prato 22 aprile 2022, ove il giudice adito ha affermato che:

> *«in sede di conferma delle misure protettive e cautelari richieste, al giudice sia richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non sia necessario vagliare*

> *l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 7 co.6, le misure qui in esame sono in ogni tempo modificabili o revocabili laddove si manifestassero sproporzionate o non utili».*

In senso opposto si è pronunciato il Tribunale di Viterbo, con la pronuncia del 14 febbraio 2022, affermando che:

> *«per valutare l'eventuale conferma delle misure protettive richieste occorre delibare, secondo una analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa possa essere risanata l'impresa.*
> *A riguardo deve evidenziarsi come il Legislatore nella complessiva riforma della disciplina della insolvenza e della crisi d'impresa abbia congeniato una serie di istituti volti a prevenire per quanto possibile la disgregazione del compendio aziendale, prediligendo modalità di risoluzione della crisi che valorizzino la continuità di impresa diretta ovvero la cessione a terzi dell'impresa in esercizio.*
> *Anche il Decreto legge 118/2021 si colloca in tale direzione agevolando mediante la nuova procedura di composizione della crisi ovvero attraverso il concordato liquidatorio semplificato, il risanamento dell'impresa senza che sia necessaria l'apertura di una procedura prettamente liquidatoria quale il fallimento ovvero la liquidazione giudiziale».*

Successivamente, il Tribunale di Modena, Sez. III, con l'ordinanza 3 dicembre 2022, ha affermato che:

> *«il Tribunale debba confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifusa positivamente nel CCII) non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa.*
> *Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da:*
> *– la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;*
> *– l'attestato di fiducia dell'esperto;*
> *– la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;*
> *Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento:*
> *– la chiarezza della strategia di risanamento;*
> *– la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;*

> *– il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;*
> *– il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori».*

Il Tribunale di Lecco, Sez. I, con la sentenza 2 gennaio 2023, ha rappresentato che:

> *«l'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi, secondo l'opinione più attendibile (cfr Tribunale Bologna, 8 novembre 2022, Tribunale Modena, 3 dicembre 2022 e Tribunale Arezzo, 16 aprile 2022), non è di per sé precluso dalla condizione d'insolvenza dell'imprenditore, ma piuttosto dalla sua irreversibilità, come si desume dal rilievo che l'articolo 17, comma 5, CCII, prescrive la chiusura anticipata del procedimento di composizione stragiudiziale solo allorché l'esperto si persuada dell'assenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa e non, invece, quando sia ravvisabile una situazione d'insolvenza».*

E ancora:

> *«non può perciò condividersi l'affermazione secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di difficile realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori (cfr Tribunale Bologna, 8 novembre 2022), né l'altra secondo cui il giudizio del Tribunale dovrebbe essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obiettivo manifestamente implausibile (cfr Tribunale Modena, 3 dicembre 2022).* [...] *Le regole di giudizio così evocate sono incompatibili con i tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi d'impresa nella composizione negoziata e che, per altro verso, soltanto progetti di risanamento dotati di concretezza e ragionevolezza possono giustificare l'obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e l'esperto (art. 16, commi 5 e 6, CCII).* [...] *Il controllo di "ragionevolezza" delle prospettive di risanamento in fase di conferma delle misure protettive deve essere tanto più esteso e rigoroso quanto più deteriorata appare la situazione aziendale che l'imprenditore si trova ad affrontare, atteso che, quanto più la condizione dell'impresa si avvicina allo stato di insolvenza, quanto più compromessi risultano simultaneamente l'equilibrio finanziario, la solidità patrimoniale e l'equilibrio economico dell'azienda, tanto più ristretti risultano i margini di manovra per il mantenimento della continuità aziendale e maggiore è il pericolo per la collettività dei creditori».*

In senso conforme, il Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 13 febbraio 2023, ha affermato che:

> *«l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento intesa come ragionevole, ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche, debba implicare una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, e ciò costituisce non soltanto un*

> *presupposto necessario per l'avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata, ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative, già assunte o prefigurate, per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto quello della composizione marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l'ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva dell'art. 44 CCII».*

E ancora:

> *«la concretezza delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, da calibrare in relazione all'origine, la natura e la gravità degli squilibri manifestati dall'impresa, per poter avere accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, deve essere giudicata principalmente tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: a) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate dall'art. 13, comma 2, CCII; 2) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (non essendo possibile effettuare una prognosi positiva nel caso quel test non sia stato effettuato o il progetto come predisposto risulti assolutamente embrionale rispetto alle indicazioni operative contenute nella lista di controllo di cui al predetto articolo); 3) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare; 4) stato di avanzamento delle trattative ed eventuali proposte formalizzate alle parti interessate; 5) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazione di interesse all'acquisto dell'azienda in caso di continuità indiretta); 6) sostenibilità finanziaria del progetto di finanziamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda».*

Il Tribunale di Verona, Sez. II civ., con il provvedimento 10 giugno 2025 ha osservato che:

> *«l'orientamento giurisprudenziale prevalente, si basa sul dato insuperabile della formulazione dell'art. 12 CCII (che prevede, quale presupposto per l'accesso alla composizione negoziata, la ragionevole perseguibilità del "risanamento dell'impresa") e sulle previsioni consequenziali che regolano la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata, sul presupposto della possibilità di "concrete prospettive di risanamento" (art. 21 CCI), e che richiedono un "piano di risanamento, ai fini della conferma delle misura protettive (art. 19, comma 2 lett. d), peraltro secondo indicazioni contenutistiche (attualmente contenute nel DM 21.3.23) evidentemente finalizzate a consentire la verifica della possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale (come evidenziato nel provvedimento impugnato). In particolare, non assume rilievo in senso*

> *contrario la circostanza che tra gli esiti della composizione negoziata, ai sensi dell'art. 23 CCII, possa esservi uno strumento sostanzialmente liquidatorio come il concordato semplificato, poiché il suo presupposto di ammissibilità, ai sensi dell'art. 25-sexies c.p.c., è che le trattative del debitore con i creditori si siano svolte secondo buona fede in contesto che deve comunque partire dalla possibilità di perseguire il risanamento dell'imprese attraverso strumenti alternativi. In questa prospettiva è del tutto irrilevante, la circostanza, evidenziata dal ricorrente che il progetto prospettato assicuri ai creditori una soddisfazione migliore di quella che ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale».*

Anche la recente ordinanza del Tribunale di Como, Sez. I civ., 10 luglio 2025, si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso in materia di composizione negoziata, con particolare riguardo al requisito delle concrete prospettive di risanamento.

Il Tribunale, richiamando precedenti fermi giurisprudenziali, ha affermato:

> *«in relazione* […] *alle ulteriori verifiche richieste, deve ritenersi che il Tribunale sia tenuto a valutare, in primo luogo, il fumus boni iuris stato di crisi ovvero anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta (in questi termini Trib. Avellino 30 ottobre 2023; cfr. anche Trib. Bologna, 8 novembre 2022; Trib. Mantova 20 dicembre 2022). Le misure, pertanto, possono essere confermate quando le trattative con i creditori appaiano funzionali al perseguimento degli obiettivi di risanamento dell'impresa. È evidente, pertanto, come ai fini della valutazione circa la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento* […] *assuma rilievo determinante il parere reso dall'esperto. Quest'ultimo, infatti, sin dall'assunzione dell'incarico è tenuto a verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, co. 5 CCII), dovendo, ove non ravvisi tale presupposto darne notizia all'imprenditore ed al segretario della camera di commercio ai fini dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata».*

Il Tribunale di Como, con l'ordinanza in esame, ha negato la conferma delle misure protettive per una pluralità di ragioni, individuabili nei seguenti punti critici:

1. la situazione economico-finanziaria della società era ormai degenerata in una insolvenza non reversibile secondo criteri di ragionevolezza, rendendo inapplicabile l'art. 17, comma 5;
2. il piano prospettava ricavi esclusivamente correlati all'attività professionale del socio illimitatamente responsabile, senza un progetto di rilancio autonomo dell'impresa;
3. la strategia era fondata essenzialmente sulla vendita di beni personali e aziendali, piuttosto che su interventi di ristrutturazione industriale;

4. la posizione del socio accomandatario risultava gravata da cospicui debiti, per lo più erariali, fattore che riduceva drasticamente l'affidabilità del piano prospettato;
5. i ricavi stimati risultavano non solo privi di adeguata documentazione, ma anche incoerenti rispetto all'andamento storico.

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui agli artt. 17-19 CCII, escludendo la conferma delle misure protettive.

L'ordinanza si inserisce nel dibattito sul contenuto della nozione di «*concrete prospettive di risanamento*». In sintesi, non sono sufficienti proiezioni meramente ipotetiche o basate sulla liquidazione di beni, occorre un progetto realistico, sostenibile e documentato, idoneo a dimostrare la capacità dell'impresa di generare reddito.

La decisione del Tribunale di Como conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso, in base al quale la composizione negoziata deve rimanere strumento di prevenzione e risanamento e non di liquidazione.

Il controllo giudiziale non implica un'analisi tecnica approfondita del business plan, ma esige che il progetto presenti un nucleo minimo di credibilità, sufficiente a giustificare la sospensione delle azioni esecutive e l'eventuale sacrificio dei creditori.

L'aspetto più significativo è la conferma dell'interpretazione restrittiva della nozione di «*concrete prospettive di risanamento*»; la giurisprudenza sembra ormai orientata a riconoscere ammissibilità solo nei casi in cui sia presente una forma, anche indiretta, di continuità aziendale, escludendo invece soluzioni esclusivamente liquidatorie.

Crisi e risanamento n. 72/2025

Post fallimento: una cartella notificata solo al curatore non è opponibile al soggetto "ritornato *in bonis*"

Gianfranco Antico – Pubblicista

Continuano a far discutere nell'ambito delle procedure concorsuali i controversi rapporti tra curatore fallimentare e debitore insolvente, dove alla iniziale tendenza di contestare "prudentemente" ogni avviso di accertamento o cartella di pagamento si è sostituita oggi una ponderata valutazione delle aspettative offerte da un giudizio tributario. Rimane, tuttavia, sullo sfondo la problematica relativa alla legittimazione processuale del fallito. E in questo contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione – n. 21379/2025 – secondo cui solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato notificato al solo curatore e non anche alla società fallita, il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per il debitore insolvente, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma solo dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale.

Premessa

La convivenza tra procedimento di accertamento/riscossivo tributario e procedura di insolvenza da tempo determina una serie di criticità di non poco conto, con le quali continuano a confrontarsi gli operatori del settore, atteso che all'esito della dichiarazione di insolvenza la società non viene meno, benché i suoi organi perdano la legittimazione sostanziale e processuale, che viene assunta dalla curatela fallimentare.

In tali circostanze, gli atti tributari sono immediatamente opponibili al fallimento, con la conseguenza che gli atti di accertamento e/o di riscossione devono indicare quale destinataria l'impresa fallita e quale legale rappresentante della stessa il curatore[1]: se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, gli atti devono essere notificati al curatore

[1] Cfr. Cass., ord. n. 12789/2014.

e anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari[2].

Le diverse casistiche che si possono presentare impongono comunque particolare cautela, sia in capo al curatore fallimentare che in capo al debitore insolvente.

Analizziamo, quindi, i distingui operati da parte della giurisprudenza tributaria, proprio sulla condizione legittimante il recupero della capacità processuale del fallito.

L'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione

Il nostro intervento non può che prendere le mosse dal pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione – sentenza n. 11287/2023 – che fissa le basi storiche e giuridiche sulla questione.

Chiamate a decidere sulla legittimazione processuale o meno del debitore insolvente, cui è stato notificato un atto impositivo riferito ad anni di imposta antecedenti alla dichiarazione di fallimento, i massimi giudici riuniti hanno posto un sigillo[3], riconoscendo al contribuente/insolvente, in caso di pura e semplice inerzia del curatore, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato, la possibilità di impugnare l'accertamento.

Il pronunciamento emesso dalle Sezioni Unite (con la sent. n. 11287/2023), era stato sollecitato dall'ordinanza interlocutoria n. 25373/2022 della Cassazione, su 2 questioni, riguardanti il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente (se rilevi la mera inerzia del curatore intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se occorra accertare se l'inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale), e gli effetti di tale soluzione sulla natura – relativa o assoluta – dell'eccezione di difetto di legittimazione e sulle difese, al riguardo, del contribuente.

Sulla questione relativa alla legittimazione processuale del debitore insolvente, le Sezioni Unite procedono a un vero e proprio *excursus* giurisprudenziale, dal quale emerge che:

– l'eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da «*un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia*»;

– la negativa valutazione degli organi fallimentari:

> *«circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito,*

[2] Cass. n. 9434/2014.

[3] Cfr. G. Antico, "*La diversa legittimazione processuale del soggetto fallito avverso gli atti di accertamento*", in Crisi e risanamento, n. 17/2016; S. Saija, "*Legittimazione processuale del fallito e termini per impugnare*", in Crisi e risanamento, n. 19/2016; M. Conigliaro, "*Difesa del debitore insolvente dinanzi al Fisco: chiaro interesse ad agire ma opaca legittimazione processuale*", in il fisco, n. 47-48/2023, pag. 4553; E. Cannizzo, "*Alle Sezioni Unite la legittimazione ad agire, residuale o concorrente, del fallito*", in Crisi e risanamento, n. 55/2022; M. Conigliaro, "*Le scelte del curatore limitano la legittimazione processuale del fallito*", in Crisi e risanamento, n. 71/2025.

> *mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere»;*

– alla regola di cui all'art. 43, l.f., fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, il curatore sia rimasto inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio: «*situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa*»;

– la legittimazione del fallito è riconosciuta nel caso di inerzia della curatela, ma non già quando:

> *«vi sia stata una valutazione negativa del giudice delegato sulla utilità della proposizione del giudizio o del gravame* […] *Risulta, infatti, chiara la posizione del giudice delegato al riguardo, che ha specificamente escluso ogni interesse del fallimento all'impugnazione, così valutando negativamente l'utilità del giudizio per il fallimento. Di qui la carenza di legittimazione dell'odierno ricorrente, rilevabile anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 27346 del 2009, seguita da Cass. n. 5571 del 2011 e 24159 del 2013) non potendo sussistere sovrapposizione o contrapposizione di ruoli tra fallimento e fallito»* (Cass., Sez. II, n. 20163/2015).

Ricostruiti gli orientamenti in campo, per i giudici di Piazza Cavour si tratta più che di un contrasto interpretativo di un percorso di progressiva definizione della fattispecie legittimante dell'inerzia, che si arricchisce di volta in volta di ulteriori tasselli, mediante l'introduzione di un *quid pluris*, così che si passa «*da una nozione di inerzia semplice o essenziale ad una nozione di inerzia consapevole o qualificata o vestita che dir si voglia*». La prima libera la capacità sostitutiva del debitore, la seconda la preclude.

In ordine alla parallela questione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, si è ormai consolidato il principio secondo cui l'avviso di accertamento relativo a debiti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento va notificato, non solo al curatore, ma anche al contribuente dichiarato fallito; nei confronti di quest'ultimo, l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica, tanto che se ne ammette l'impugnabilità da parte del debitore insolvente dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore[4]. In linea di principio, il debitore conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario[5], pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della Curatela, sicché, in caso

[4] Cass. n. 5392/2016; n. 8132/2018; n. 2910/2009; n. 29642/2008; n. 16816/2014.

[5] Con l'apertura del fallimento il debitore perde il possesso e la disponibilità del suo patrimonio, ai sensi dell'art. 42, l.f. (cfr. la circolare n. 26/E/2002, secondo cui il fallito, durante la procedura fallimentare, non perde la soggettività passiva d'imposta ed è tenuto ad adempiere, personalmente e nei termini ordinari di legge, agli obblighi di dichiarazione derivanti anche da ulteriori redditi, non inglobati nel fallimento; e la risoluzione n. 171/E/2002, dove è stato rilevato come il debitore conservi la soggettività passiva tributaria e anche la piena titolarità giuridica dei redditi personali, siano essi ricompresi o meno nel fallimento).

di omessa notifica allo stesso dell'avviso di accertamento per debiti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore[6]. Peraltro, il curatore non è semplicemente gravato da un onere di informazione, ma è senz'altro obbligato a portare a conoscenza del fallito l'avviso di accertamento (Cass., Sez. I, n. 3667/1997). Viene fatta salva solo l'ipotesi – perché antitetica e incompatibile con quella dell'inerzia – in cui il curatore impugni egli stesso l'atto impositivo, posto che in questa evenienza deve trovare normale vigore la regola generale e invalicabile di cui all'art. 43, l.f., per la quale in caso di fallimento sta in giudizio il curatore, tanto da non constare «*alcun residuo interesse del fallito a dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo*» (Cass., Sez. V, n. 26506/2021).

Il recente intervento della Corte di Cassazione: ordinanza n. 21379/2025

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21379/2025, ha ribadito che una cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile successivamente al soggetto che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, è ritornato *in bonis*, che mantiene il diritto di contestare la pretesa tributaria, se non ne ha avuto effettiva conoscenza.

La questione oggetto del recente intervento dei giudici di legittimità trae origine dall'impugnazione, proposta dalla titolare di un'impresa individuale, di 9 cartelle di pagamento, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di una verifica dell'estratto di ruolo ed eccependo, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali.

In I grado, l'allora CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione, attesa la rituale notificazione delle cartelle impugnate, effettuata alla stessa contribuente, al padre e, successivamente al fallimento dell'impresa individuale della contribuente, al relativo curatore fallimentare.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata in Appello. I giudici regionali ritenevano che, a eccezione delle prime 2 cartelle (una notificata alla destinataria e una al portiere), le restanti 7 erano state notificate al solo curatore fallimentare, che tuttavia era rimasto inerte, non proponendo impugnazione. Riteneva, pertanto, illegittime le suindicate cartelle, in quanto non notificate anche al fallito.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo che la mancata notifica al fallito avrebbe, quale unica conseguenza, di impedire la definitività dell'atto impositivo nei suoi confronti, con conseguente possibilità di esperire l'impugnazione, con

[6] Cass. n. 34529/2021.

decorrenza del relativo termine dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In tal modo, la CTR avrebbe omesso la verifica del rispetto dei termini di impugnazione, non avendo evidenziato il momento in cui la contribuente era venuta a conoscenza delle cartelle notificate al curatore.

Per la Corte, l'unico motivo di doglianza addotto è fondato. Gli Ermellini premettono che, in tema di contenzioso tributario:

> *«sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse – contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo»*[7].

Inoltre, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato *in bonis*, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti[8].

È vero, quindi, che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare, è inopponibile al fallito in caso di notifica di un atto impositivo a essa consequenziale. E infatti, costituisce principio generale che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora

[7] Cass. n. 2857/2022.
[8] Cass. n. 10760/2024.

aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa che abbia come atto presupposto la stessa cartella.

Tuttavia, a tal fine, è necessario che il contribuente impugni tempestivamente l'atto consequenziale, con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza[9]. Peraltro:

> *«solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato notificato al solo curatore e non anche alla società fallita, il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma solo dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546»*[10].

Nel caso di specie, pertanto, sussiste il lamentato vizio di violazione di Legge, avendo errato la CTR, sia laddove ha affermato che l'atto impositivo deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente fallito, sia laddove ha ritenuto di per sé illegittime le cartelle di pagamento notificate al solo curatore fallimentare, ciò comportando, invece, la sola inefficacia e inopponibilità dell'atto al fallito. Di conseguenza, non determinandosi una automatica nullità dell'atto impositivo non notificato, ha errato, altresì, la CTR nell'omettere ogni verifica in ordine al momento in cui il contribuente tornato *in bonis* è venuto a conoscenza dell'atto impositivo notificato al curatore, al fine di verificare la tempestività della sua impugnazione.

Considerazioni conclusive

Come noto, il ruolo – ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 602/1973 – è l'elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute, formato direttamente dall'ufficio

[9] Cass. n. 10899/2015. In tale senso, anche Cass. n. 21333/2024, secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore – e non anche nei riguardi del contribuente – non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito e ai soci *ex* amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali rimangono legittimati a impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza. La Suprema Corte rinvia a un proprio precedente – Cass. n. 23076/2019 – dove è stato affermato che il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione "tipico", successivamente notificatogli.

[10] Cass. n. 7874/2015.

impositore/creditore al fine di procedere alla riscossione spontanea o coattiva del debito[11]. Nel primo caso, si tratta, ad esempio, del pagamento di imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata ovvero di somme iscritte a ruolo e suddivise in più rate su richiesta del debitore; nel secondo caso, la riscossione rappresenta la naturale conseguenza a un inadempimento del contribuente. Qualora il debitore non esegua il versamento delle somme elencate nella cartella di pagamento, l'agente della riscossione è legittimato una procedura di esecuzione forzata speciale, sulla scorta proprio del ruolo, atto avente forza di titolo esecutivo[12].

L'estratto di ruolo, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge, e viene formato e consegnato soltanto su richiesta del debitore. Trattasi di un mero «*elaborato informatico formato dall'esattore* […] *sostanzialmente contenente gli* […] *elementi della cartella* […]» (così si è espresso il Consiglio di Stato, nella sent. n. 4209/IV/2014), e quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella.

Il D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. d), elenca tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento, mentre il secondo capoverso dell'art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 546/1992, dispone espressamente che «*la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo*».

Ricordiamo che, con la sentenza n. 19704/2015, gli Ermellini – a SS.UU. – hanno stabilito che il ruolo e/o la cartella sono immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi è d'ostacolo l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, secondo il quale «*la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo*».

In questo contesto, l'art. 3-*bis*, D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, provando a chiudere una querelle che si allargava a macchia d'olio, ha novellato l'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, inserendovi il comma 4-*bis*, che, dopo la previsione che «*L'estratto di ruolo non è impugnabile*» in via diretta, chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici. Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022, hanno affermato che tale norma restrittiva si applica anche ai processi pendenti,

[11] Se l'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, dispone che nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi, il successivo art. 12, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 602/1973, indica agli uffici che, negli stessi devono essere comunque indicati il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo (ordinario o straordinario), la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.

[12] Tralasciamo in questa sede ogni considerazione sull'accertamento esecutivo, che esula dalla presente trattazione.

poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.

Da ultimo, l'art. 12, D.Lgs. n. 110/2024, che ha disposto significativi interventi in materia di riordino della riscossione, ha apportato alcune modifiche all'art. 12, comma 4-*bis*, D.P.R. n. 602/1973, ampliando le ipotesi di impugnazione, al fine di conformare la disciplina *de qua* alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023, che aveva invitato il Legislatore ad allagare il perimetro di impugnazione diretta del ruolo, senza dover attendere il successivo atto della riscossione forzata. Pertanto, fermo restando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, oltre che:

a) per l'effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici; e

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici; anche

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, norma che disciplina la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dei debiti tributari del cedente.

Come visto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21379/2025, nel confermare che la cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile al soggetto che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, è «*ritornato in bonis*» (in altri termini, pur se la notifica al solo curatore è legittima durante il fallimento, essa non ha effetti diretti sul debitore una volta che questi non è più un debitore insolvente, e di conseguenza mantiene intatto il diritto di contestare la pretesa tributaria se non ne ha avuto effettiva conoscenza), ha precisato che la notifica dell'atto impositivo al curatore durante il fallimento non può comportare la definitività della cartella nei confronti del contribuente non più insolvente (l'atto di accertamento, in pratica, pur essendo titolo idoneo per l'insinuazione nel passivo fallimentare è inefficace per il contribuente che ha riacquistato la propria capacità giuridica).

Come opportunamente rilevato[13]:

> *«questa interpretazione ha una rilevante conseguenza pratica: quando il contribuente, una volta tornato in bonis, riceve un atto successivo – come un'intimazione di pagamento o un preavviso*

[13] F. Frontoni, "*Il contribuente in bonis deve contestare il ruolo con accertamento notificato al solo curatore*", in Eutekne.info, ed. del 19 agosto 2025.

> *di fermo amministrativo – che richiama una cartella mai notificatagli personalmente, può impugnare non solo l'atto successivo, ma anche la cartella di pagamento stessa. Tale possibilità è condizionata, come detto, alla mancata conoscenza preventiva della cartella.*
> *In questi casi, l'impugnazione può estendersi all'atto presupposto, ma deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, i quali decorrono dal momento della ricezione dell'atto successivo».*

Ricezione che va provata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, «*la notifica della cartella intervenuta solo nei confronti della procedura, non può essere considerata definitiva nei confronti del contribuente che ha riacquistato la capacità giuridica*»[14].

[14] Così, P. Barisone, "*L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis*", in EC News, ed. del 22 settembre 2025.

Crisi e risanamento n. 72/2025

Osservatorio di giurisprudenza della crisi d'impresa

Massimo Conigliaro – Dottore commercialista, pubblicista, Direttore scientifico Crisi e Risanamento

Inefficace l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato pronunciata dopo l'apertura del concorso

Tribunale Bergamo, 3 febbraio 2025. Est. Randazzo

Il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione *ex* art. 553, c.p.c., è inefficace *ex* art. 44, l.f., in quanto l'effetto satisfattivo si verifica solo con il versamento, e non con l'assegnazione, che rimane "salvo esazione". L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato pronunciata dopo l'apertura del concorso è priva di effetti giuridici, e non trasferisce nemmeno astrattamente il credito ai creditori pignoranti. Il successivo pagamento eseguito dai terzi pignorati è inefficace ai sensi dell'art. 44, l.f. Nell'ipotesi di pagamento inefficace ai sensi dell'art. 44, l.f., eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione passiva spetta sia al soggetto che ha effettuato il pagamento (*solvens*) sia a quello che ha ricevuto la somma (*accipiens*), che possono essere entrambi evocati in giudizio dalla Curatela.

Clausole abusive nella procedura fallimentare relativa a una persona fisica: i principi fissati dall'UE

Corte di Giustizia UE, C-582/23, 3 luglio 2025. Pres. Jarukaitis Est. Jaaskinen

L'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, Direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:

– ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l'elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al Tribunale fallimentare, quest'ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole;

– ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il Tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l'esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell'elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest'ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.

Effetti della sentenza di patteggiamento ai fini della esdebitazione

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 luglio 2025, n. 18517. Pres. Terrusi Est. Amatore

In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l.f., la sentenza di "patteggiamento" della pena deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna, alla luce del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., *ratione temporis* applicabile, prima della riforma dettata dall'art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di inammissibilità della domanda di esdebitazione formulata da un soggetto fallito, condannato con sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta.

La Cassazione ha stabilito che il testo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., vigente al tempo della pronuncia della sentenza di patteggiamento, espressamente ne stabiliva l'equivalenza a una condanna.

La Corte ha anche richiamato la sentenza n. 6548/2025 delle Sezioni Unite, che aveva già chiarito la natura processuale della disposizione e la sua applicabilità *ratione temporis* secondo il principio del *tempus regit actum*.

È stata quindi esclusa qualsiasi rilevanza autonoma dell'affidamento in prova, in quanto solo la riabilitazione penale consente di superare la preclusione posta dalla condanna.

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio: regole per l'impugnazione

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 luglio 2025, n. 20780. Pres. Scarano Est. Tassone

L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136, D.P.R. n. 115/2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione *ex* art. 170, dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per Cassazione.

Compenso dell'OCC: predeterminazione dei compensi consentita in misura non superiore ai limiti del D.M. n. 202/2014

Tribunale Verona, 25 luglio 2025. Pres. Attanasio Est. Lanni

Integra condotta grave la predeterminazione di compensi tra l'OCC, il legale che assiste il debitore e il debitore stesso, nella misura che supera complessivamente il limite massimo fissato dall'art. 16, comma 5, e dall'art. 18, D.M. n. 202/2014, in relazione all'attivo disponibile per i creditori, tanto più quando risultano percepiti acconti, prima dell'apertura della procedura, complessivamente pari a circa la metà di quanto destinato ai creditori.

Tali condotte dell'OCC, del gestore della crisi nominato e del legale che assiste al debitore, devono essere segnalate, per quanto riguarda l'OCC, al Ministero della Giustizia, quale amministrazione competente per la vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i 2 professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche.

Inammissibile il concordato minore del socio illimitatamente responsabile di snc non ancora cancellata dal Registro Imprese

Tribunale Verona, 17 agosto 2025. Est. Lanni

Va negata l'ammissibilità del concordato minore quando la proposta concerne obbligazioni di cui il ricorrente è responsabile, ai sensi dell'art. 2291, c.c., quale socio di 2 S.n.c., ancorché sottosoglia, non ancora cancellate dal Registro Imprese, non essendo possibile una regolazione autonoma delle obbligazioni sociali da parte del socio, poiché si determinerebbe un sovvertimento del regime di responsabilità sociale previsto inderogabilmente dall'art. 2291, c.c., come confermato dal fatto che l'art. 79, comma 4, CCII, prevede la possibilità di negoziare le obbligazioni sociali con il concordato minore, solo in caso di accesso allo strumento da parte della società (con effetti estesi ai soci).

Sussiste la responsabilità del sindaco inerte se con il suo intervento si sarebbe potuto evitare il fatto dannoso

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 agosto 2025, ordinanza n. 24004

I doveri di controllo del Collegio sindacale, chiamato a vigilare con professionalità e indipendenza sull'adeguatezza, razionalità e legalità della complessiva organizzazione e gestione della società sono delineati dall'art. 2403, c.c., con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, non solo nell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Tali doveri non si esauriscono nel «*mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori*», essendo conferito ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità per le modalità

delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della Legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale *ex* art. 1176, c.c.: dovere del Collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Tra i principi di corretta amministrazione, assume rilievo il dovere degli amministratori di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale, quale garanzia generica delle obbligazioni verso terzi *ex* art. 2740, c.c., con la conseguenza che l'azione di sorveglianza del Collegio sindacale deve esplicarsi con riferimento alle decisioni e alla attività gestionale che possono arrecare danno al patrimonio (cfr. Cass. n. 18770/2019). Si è ancora precisato che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c., non richiede, del resto, l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo piuttosto sufficiente che gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico ministero per consentirgli di provvedere, ove possibile, ai sensi dell'art. 2409, c.c. (cfr. Cass. n. 32397/2019, n. 16314/2017 e n. 13517/2014).

Responsabilità dei sindaci e limiti di risarcimento del danno: novella legislativa non retroattiva

Tribunale Brescia, 10 settembre 2025. Pres. Del Porto. Est. Busato

Il limite risarcitorio stabilito dalla novella dell'art. 2407, c.c., introdotta dalla Legge n. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso, non può essere applicato alle condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma che ha chiara natura sostanziale e che, pertanto, in assenza di diversa disposizione, non può avere efficacia retroattiva.

Domanda di liquidazione giudiziale e rilevanza dei motivi addotti dal creditore istante

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 8 luglio 2025. Pres., Est. Quaranta.

La questione che viene in rilievo, allora, attiene alla relazione che intercorre fra "bisogno di tutela" e "scopo del processo", destinata ad assumere diversa valenza a seconda della natura dell'azione esercitata e a declinarsi, con alternative modalità operative, nella specifica iniziativa giudiziale avviata dall'attore. Con riferimento specifico alle procedure concorsuali, lo scopo del processo è

costituito dal "miglior soddisfacimento del credito" che deve avvenire nel rispetto delle regole sulle cause legittime di prelazione, onde siffatta funzione appare esser destinata a esser frustrata in radice nell'ipotesi in cui manchi qualsivoglia prospettiva di soddisfazione del ceto creditorio.

Tale assunto è stato reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., civ., n. 1489/2023) ove, con specifico riferimento al processo di esecuzione, si è affermata la carenza di interesse ad agire *ex* art. 100, c.p.c., del creditore in caso di entità economica oggettivamente minima del credito azionato.

Occorre precisare, al punto, che con il Codice della Crisi non può dubitarsi della natura processuale del procedimento unitario: varie sono le norme che ne danno conferma (si pensi al combinato disposto degli artt. 7 e 40, CCII, a proposito dell'istituto della riunione e/o delle domande subordinate, connesse o riconvenzionali; alla *translatio iudicii* e al possibile regolamento/conflitto di competenza *ex* artt. 29 e 30, CCII).

Esdebitazione del debitore incapiente con condotta collaborativa e assenza di atti in frode

Tribunale Forlì, 23 luglio 2025. Est. Branca

La domanda di esdebitazione *ex* art. 283, CCII, può essere accolta in presenza di un sovraindebitamento non determinato da dolo o colpa grave, anche se derivante da attività imprenditoriali fallite e da eventi patologici invalidanti, purché il debitore abbia tenuto una condotta collaborativa e non abbia commesso atti in frode. L'attività di gioco online non incide sulla valutazione della meritevolezza se i versamenti sono di modesta entità, temporalmente successivi all'insorgere della crisi, e non correlabili alla formazione del debito. Ai sensi dell'art. 278, comma 7, lett. b), CCII, non sono oggetto di esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. È onere del gestore OCC individuare, creditore per creditore, la quota non esdebitabile.

Ammissibile la domanda congiunta *ex* art. 66, CCII, per l'esdebitazione immediata

Tribunale Rimini, 24 luglio 2025. Est. Corvetta

È ammissibile la domanda congiunta *ex* art. 66, CCII, avente a oggetto la richiesta dei ricorrenti di esdebitazione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, CCII, ove i medesimi, entrambi residenti nell'ambito dell'adito Tribunale, siano familiari e l'origine del sovraindebitamento risulti essere comune, con conseguente possibilità di applicazione – pur in assenza di esplicito richiamo in seno alla disciplina dell'istituto che qui viene in rilievo – dell'art. 66, CCII, per evidenti ragioni di economia processuale e contenimento delle relative spese.

L'ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata e il giudizio di meritevolezza

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2025, n. 22074. Pres. Ferro. Est. Crolla

L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280, CCII.

Voto nel concordato e limiti all'indagine sull'esercizio abusivo del diritto

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843. Pres. Abete. Est. Crolla

In tema di concordato fallimentare, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, valutabile *ex* art. 100, c.p.c., a dedurre con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa l'irregolarità dell'approvazione della proposta concordataria, per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante (nella specie per un insussistente conflitto di interesse), non essendo necessario allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile alla dimostrazione del miglior soddisfacimento del proprio credito ritraibile dalla liquidazione fallimentare rispetto all'alternativa del concordato. Ha interesse ad agire *ex* art. 129, l.f., il creditore escluso dal voto per asserito conflitto di interessi, anche in assenza di una specifica contestazione sulla convenienza della proposta, quando l'esclusione abbia inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di lesione del diritto di voto rilevante ai sensi dell'art. 100, c.p.c.

In assenza di condotte collusive o stipulazioni volte a ottenere vantaggi indebiti, il voto contrario espresso da un creditore non può essere qualificato come esercizio abusivo del diritto.

Le motivazioni sottese al voto contrario del creditore, in quanto attinenti alla sua sfera personale e interna, restano sindacabili solo in presenza di specifici indizi di collusione o violazione dell'art. 233, l.f., non potendo il giudice sindacare la razionalità o convenienza economica del voto espresso.

Funzione di garanzia atipica della cessione del credito e ipotesi di fallimento del cedente

Corte di Cassazione, Sez. I, 9 agosto 2025, n. 22964. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino

La cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento, assume funzione di garanzia atipica, paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di pegno di crediti; ne consegue che qualora, dopo la cessione *pro solvendo* del credito, si verifichi il fallimento del cedente, il credito trasferito al cessionario – il quale, in relazione alla garanzia della solvenza, è tenuto a escutere in primo luogo il debitore ceduto *ex* art. 1267, comma 2, c.c. – è trattato nei

confronti del fallito alla stregua di un credito condizionale, a tenore dell'art. 55, comma 3, l.f., sicché, ai sensi dell'art. 95, comma 2, l.f., esso deve essere ammesso al passivo con riserva, con conseguente obbligo di accantonamento, nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, delle quote assegnate al creditore.

Simulazione assoluta e prova del versamento del prezzo

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 agosto 2025, n. 23121. Pres. Terrusi. Est. Pazzi

La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti di chi sia terzo rispetto ai soggetti contraenti; in questo caso spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'*id quod plerumque accidit*, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (La Suprema Corte, nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dal fallimento avverso atti di trasferimento immobiliare conclusi contestualmente dalla società poi fallita, in favore di soggetti legati da vincolo di parentela tra le parti negoziali).

Concordato minore: legittimazione al voto dell'ente impositore e non dell'agente per la riscossione

Tribunale Nocera Inferiore, 27 agosto 2025. Est. Velleca

Nella procedura di concordato minore, con riferimento ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione di voto deve provenire non già da quest'ultimo ma dall'ente titolare del credito (al quale la proposta e il presente decreto dovranno essere trasmessi), posto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass., civ., n. 35976/2022, n. 13877/2023, ecc.).

Impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al curatore e interesse ad agire

Corte di Cassazione, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 24366. Pres. Pazzi. Est. Zuliani

L'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso da parte di un creditore esige l'allegazione e la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dello specifico interesse ad agire. Affermando tale principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da un professionista, ammesso allo stato passivo fallimentare con il privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 2),

c.c., che non aveva allegato né dimostrato in quale modo la diversa misura del compenso spettante al curatore avrebbe inciso sul soddisfacimento del proprio credito.

Niente prededuzione per il compenso del difensore nella ristrutturazione del consumatore

Tribunale Pisa, 3 settembre 2025. Est. Pastacaldi

Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione del piano *ex* art. 67, CCII, non è assistito da prededuzione *ex* art. 6, CCII, non potendo invocarsi la disposizione *sub* lett. d), riferita alle prestazioni professionali richieste «*dal debitore per il buon esito dello strumento*» in quanto detta norma pare riferirsi ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa e considerato che il contributo del legale è del tutto eventuale e accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla Legge.

Misura cautelare atipica che inibisce la negoziazione di assegni bancari

Tribunale Roma, 14 settembre 2025. Est. Tedeschi

La misura cautelare atipica che inibisce la negoziazione di assegni bancari da parte dei creditori può essere concessa solo se risulti necessaria per il buon esito delle trattative e proporzionata rispetto al sacrificio imposto. Tale proporzionalità deve essere verificabile sulla base di un adeguato corredo informativo, comprensivo del trattamento previsto per i creditori destinatari della cautela.

L'insinuazione al passivo del creditore garantito: ammissibilità e fondamento

Corte di Cassazione, Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25268. Pres. Pazzi. Est. Crolla

Il credito concorsuale vantato dall'istituto bancario garantito nei confronti del fallimento del fideiussore deve essere fatto valere con le forme e il procedimento per l'accertamento dei crediti di cui agli artt. 52 e 93 ss., l.f., non potendo invece limitarsi a intervenire in sede di riparto – così come consentito al creditore garantito da ipoteca su beni facenti parte dell'attivo del terzo garante fallito – in quanto con il rilascio della garanzia fideiussoria, il garante diviene titolare di un credito direttamente azionabile nei confronti del fideiussore fallito.

Reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e responsabilità del legale rappresentante

Corte di Cassazione, Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25402. Pres. Ferro. Est. D'Aquino

In tema di ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rigetto, da parte della Corte d'Appello, del reclamo avverso la pronuncia con cui è disposta l'apertura della liquidazione giudiziale, l'affermazione del presupposto della responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51,

comma 15, CCII, non discende dall'avere la società o l'ente dato causa a un giudizio infondato, bensì, secondo la formulazione della norma – applicabile alla fattispecie *ratione temporis* e precedente la novella del D.Lgs. n. 136/2024 – dall'avere egli agito senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede, conferendo la procura per l'impugnazione; la conseguente condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato (*ex* art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002), può essere censurata, mediante il ricorso per Cassazione, unicamente dalla parte da essa incisa, così che, in assenza della relativa autonoma impugnazione, individualmente o anche congiuntamente alla società proposta, si forma il giudicato interno in relazione a tale capo della decisione; ne deriva che il relativo ricorso per Cassazione proposto su tale capo della sentenza dalla sola società (che abbia visto respinti gli ulteriori motivi di ricorso sul merito della decisione) è inammissibile.

L'escrow account come strumento idoneo a tutelare le somme in entrata dalla cessione d'azienda nella composizione negoziata dalla crisi

Tribunale Vasto, decreto 26 settembre 2025. Est. Monteleone

A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto la necessità dell'adozione di uno strumento idoneo a tutelare le somme in imminente entrata, data l'attuale assenza di misure protettive, individuato in un "escrow account" acceso da un notaio e vincolato all'ordine dell'esperto stesso. Tanto premesso, la domanda può essere accolta, per quanto di ragione, nei termini di seguito esplicitati. Innanzitutto, il Tribunale, come già rilevato nel decreto di accoglimento n. 3421/2025, che qui integralmente si dà per riportato, è stato chiamato a dettare le misure ritenute opportune; dunque, al fine di tutelare gli interessi coinvolti e per garantire all'acquirente il buon esito delle trattative, attesa la mancata copertura delle misure protettive, ormai scadute, ha suggerito alla società di fare ricorso allo strumento negoziale del deposito del prezzo *ex* art. 1, comma 63, lett. c), Legge n. 147/2013, presso il notaio rogante l'atto di cessione, al fine di proteggere gli interessi delle parti coinvolte, consentendo alla società di tutelare le somme da incassare al momento del trasferimento dalle eventuali aggressioni patrimoniali e permettendo la realizzazione del progetto di risanamento sopra illustrato. Parimenti al deposito del prezzo, è possibile annoverare l'escrow account tra gli strumenti idonei e opportuni, al fine di garantire il buon esito delle trattative intraprese con la composizione negoziata; l'escrow account opera come deposito fiduciario condizionato o garanzia per un contratto principale sottostante e garantisce che le parti ricevano ciò che spetta loro solo al completamento dell'operazione. Orbene, il Tribunale può autorizzare l'accordo con la cessionaria, concedendo l'utilizzo dell'escrow account nei termini concordati dalle parti medesime nel corso dell'udienza tenutasi in merito alla predetta istanza.

NEWS
Euroconference

L'**informazione quotidiana**,
attenta e completa

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA

Iscriviti alla mailing list e
rimani sempre aggiornato
www.ecnews.it

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Massimo Conigliaro – dottore commercialista e revisore legale in Siracusa, pubblicista

COMITATO SCIENTIFICO
Fabio Battaglia - dottore commercialista in Arezzo, Studio Galeotti Flori Firenze
Domenica Capezzera - Consigliere Corte d'Appello di Roma
Ernestina De Medio - avvocato in Chieti
Nicla Corvacchiola - dottore commercialista in Pescara
Alessandro Solidoro - dottore commercialista in Milano
Roberta Zorloni - presidente Associazione Concorsualisti Milano

Registrazione del Tribunale di Verona n.1995 del 5 settembre 2013
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049
ISSN 2499-1015

SERVIZIO CLIENTI
Per ricevere supporto la invitiamo ad aprire un ticket dal seguente link: www.euroconference.it/helpdesk

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*: http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Bimestrale
Vendita esclusiva per abbonamento

ABBONAMENTO ANNUALE 2025
Euro 200 Iva esclusa

Per i contenuti di "Crisi e risanamento" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.